

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**ABATERUSSO e ROTUNDO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

agli interroganti è pervenuta voce di una ipotetica intenzione del Governo di chiudere la pretura di Alessano (Lecce);

tale pretura rappresenta per tutto il Capo di Leuca una istituzione storica, che ha sempre operato egregiamente e con una notevole mole di lavoro —:

se corrisponda al vero l'ipotesi di chiusura e se non ritenga utile ed opportuno soprassedere da tale intenzione, in attesa di un riordino complessivo e più soddisfacente per le esigenze del territorio.  
(4-05410)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Alessano che è stata accorpata a quella di Tricase.*

*I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.*

*Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;*

*i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;*

*i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle*

*particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:*

*a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;*

*all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Non è stato possibile seguire tale criterio per la sezione di Alessano in relazione alla sua distanza rispetto alla sede centrale ed alla presenza, sul tragitto da percorrere per raggiungere la stessa sede, della sezione di Tricase allo stato non sopprimibile.*

*I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.*

*È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.*

*Il Comune di Alessano ha proposto ricorso al T.A.R. contro il provvedimento in questione. Lo stesso T.A.R. ha sospeso l'atto di soppressione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ACIERNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel 1994, l'Ente poste aveva comandato presso il comune di Palermo tre impiegati, Fabio Giambrone, Rosalba Bellomare e Patrizia Cillari;

che nel mese di giugno 1996 i tre dipendenti facevano richiesta di passare definitivamente nei ruoli comunali, l'Ente poste dava il proprio parere favorevole ed il comune di Palermo approvava con delibera queste nuove assunzioni;

il Coreco ha bloccato tale delibera, perché appaiono oscure tali assunzioni in ruoli professionali già coperti nell'organico comunale; su tali assunzioni grava la possibilità di sospetti clientele familiari, in quanto secondo quanto risulta all'interrogante due dei tre impiegati hanno stretti rapporti di parentela con due assessori comunali; in particolare, il signor Fabio Giambrone risulta fratello dell'assessore alla cultura, Francesco Giambrone, e la signoria Rosalba Bellomare è la moglie dell'assessore al territorio, Alberto Mangano;

l'ente poste è attualmente un ente pubblico economico e sono state palesate dalla magistratura le moltitudini di casi di assunzioni pilotate ed illegittime che ne hanno permeato la gestione e che hanno gettato l'ente in un baratro di perdite economiche;

per una definitiva proficua gestione dello stesso era orientamento comune a quello di trasformarlo in società per azioni entro il 1996, ma nella manovra economica per il 1997 primo atto politico del Governo Prodi, sono stati posposti di ben due anni questi termini —:

se tale operazione di posticipazione di tale termine non sia stato ideato al fine, anche, di consentire numerose operazioni — come nel caso del comune di Palermo — di collocazione « comoda » del personale in esubero, assunto nei tempi e nei modi della « Prima Repubblica »;

quali siano i casi analoghi in tutto il territorio nazionale e quali immediati provvedimenti si intendano prendere al fine di non consentire ulteriori speculazioni di carattere politico clientelare.

(4-03801)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — costituito con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 — ha posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario, azione, quest'ultima, propedeutica alla trasformazione in società per azioni.*

*Il passaggio da Azienda autonoma ad Ente pubblico economico e da questo a Società per azioni, in tempi ristretti rappresenta una notevole sfida culturale, sociale ed organizzativa, tuttavia occorre tenere presente che modifiche come questa, accompagnata peraltro dalla necessità di raggiungere l'equilibrio economico, necessitano non solo di impegno, ma anche di un certo tempo per produrre gli effetti desiderati.*

*Pertanto, l'articolo 2, comma 27, della legge 22 dicembre 1996, n. 662 ha differito al 31 dicembre 1997 il termine per la trasformazione dell'ente Poste in s.p.a.*

*Nell'ambito delle iniziative volte al contenimento dei costi di gestione, il consiglio di amministrazione dell'ente stesso ha dedicato, fin dal momento del suo insediamento, particolare attenzione al problema della razionale applicazione del personale anche per raggiungere l'obiettivo del recupero della produttività.*

*A tale scopo l'ente ha precisato di aver elaborato un apposito piano che ha progressivamente portato alla riduzione del fabbisogno di personale passando dalle 222.157 unità in servizio presso l'ex Amministrazione p.t. nel 1993, alle 182.000 unità (a cui si aggiungono i 4.827 contratti di formazione lavoro, della durata di 18 mesi) in servizio al 31 dicembre 1996.*

*Durante tale processo di ristrutturazione aziendale, pertanto, l'ente non ha avuto interesse a contrastare la scelta dei lavoratori che avevano optato per il passaggio ad*

altre amministrazioni per cui, a tutto il personale comandato che aveva manifestato la volontà di trasferirsi presso tali amministrazioni, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 543 del 23 dicembre 1995, l'ente ha rilasciato il nulla osta per il definitivo passaggio negli altri ruoli.

In tale ottica è stato accordato il comando presso il comune di Palermo delle tre unità indicate nell'atto parlamentare in esame; gli interessati, in data 2 maggio 1996, hanno avanzato richiesta di trasferimento nei ruoli del citato ente locale sulla quale il ripetuto ente ha espresso parere favorevole.

In proposito, nel comunicare di non essere a conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il CORECO a non dare esecuzione al trasferimento dei predetti dipendenti, il medesimo ente ha precisato che tutti e tre risultano attualmente ancora in posizione di comando e che, a tutt'oggi, risultano transitate ad altre amministrazioni o enti pubblici n. 823 unità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

ACIERNO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

già nel mese di luglio 1996 i rappresentanti degli agenti della polizia penitenziaria, nel corso di una conferenza stampa, hanno reso noto tutti i problemi esistenti all'interno della casa circondariale di Cremona, tra cui la forte carenza di organico, sollevando il velo su una situazione di forte tensione e disagio perdurante da mesi;

alle richieste di provvedimenti urgenti, formulate dalle organizzazioni sindacali, è seguita una completa chiusura ad ogni forma di dialogo da parte della direttrice dell'istituto, dottoressa Ornella Bellezza;

nel mese di novembre 1996, il personale del carcere di Cremona ha denunciato una partita di carne totalmente avariata, destinata alla mensa degli agenti della casa

circondariale, ottenendo l'immediato sequestro degli alimenti da parte della Usl;

in tale contesto, il personale della casa circondariale ha convocato un'assemblea, con la partecipazione del segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) Donato Capece, dalla quale è emersa l'esistenza di problemi preoccupanti, tali da richiedere al 60 per cento degli agenti il trasferimento in altre strutture, lamentando l'assenza completa di relazioni tra organizzazioni sindacali e direzione dell'istituto, la pessima gestione del servizio mensa degli agenti, la mancata fruizione di riposi settimanali, la mancata contrattazione del piano ferie, l'assenza di trasparenza sulla gestione dei servizi e degli straordinari, la mancanza di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro;

il 20 e 21 dicembre 1996, la stampa ha riportato nuovamente preoccupanti notizie riguardanti il carcere di Cremona, « malori tra il personale di polizia penitenziaria e di un numero imprecisato di agenti sottoposti a visita medica per sospetta intossicazione alimentare »;

le cronache hanno descritto che ben quattordici agenti si sono sottoposti, in ospedale, agli esami del caso, dopo aver ingerito carne avariata contenuta in *hamburger* consumati alla mensa dell'istituto, episodio che ha indotto il personale di polizia penitenziaria a disertare la mensa ed a presentare una denuncia alla procura della Repubblica;

le stesse organizzazioni sindacali, nella persona del segretario generale del Sappe, Donato Capece, hanno denunciato ufficialmente i fatti alla direzione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

ancora dai giornali (*Corriere della Sera*, *il Giorno* e *La Provincia*), il 2 e 3 gennaio 1997 si è appreso che l'agente di polizia penitenziaria Mauro Cenicola, segretario provinciale del Sappe, che per primo ha denunciato il malessere dei colleghi ed i fatti sopradescritti, ha subito inopinatamente un cambiamento dell'or-

dine di servizio che lo ha costretto in carcere per ventiquattro ore continuative;

nuovamente è intervenuto il sindacato, che ha emanato il seguente comunicato, riportato dalla stampa: « ... singolare la punizione che la direttrice del carcere di Cremona ha inteso infliggere al segretario provinciale, reo di aver denunciato il malessere dei colleghi. La solerte dirigente al rientro da un periodo di ferie si è guardata bene dall'adottare provvedimenti in merito alle gravi disfunzioni lamentate dal sindacalista ed ha deciso, la mattina del 30 dicembre 1996, di cambiare (senza alcuna motivazione reale) i turni di servizio dell'agente Cenicola in modo tale da obbligarlo a rimanere in servizio dalle ore 8 del 31 dicembre 1996 alle ore 8 del 1° gennaio 1997. Nessun accenno, invece, per quanto riguarda le gravi carenze sanitarie della mensa che hanno portato al ricovero di quattro agenti per intossicazione alimentare »;

in seguito ai fatti suesposti, si è letto ancora nella cronaca di Cremona, « il sindacato di polizia penitenziaria ha chiesto un'urgentissima ispezione ministeriale per accertare le gravi problematiche del carcere e le eventuali responsabilità della direttrice » —:

se sia al corrente di questi gravi fatti, riportati con evidenza dagli organi di stampa;

quale risposta sia stata data alle organizzazioni sindacali in seguito alla segnalazione delle stesse circa tali gravi fatti alla direzione dell'amministrazione penitenziaria;

quali provvedimenti siano stati presi dalla direzione del carcere dopo il sequestro della carne avariata da parte della Usl, se il Ministro interrogato sia stato messo al corrente del fatto e se siano state avviate indagini per l'accertamento delle responsabilità;

se intenda avviare una seria e meticolosa inchiesta sulla condizione del personale della polizia penitenziaria in servizio a Cremona e sulla conduzione generale dell'istituto da parte della direttrice, dottoressa Ornella Bellezza, ad iniziare dalle

forniture alimentari per i pasti interni della mensa della polizia penitenziaria;

quali provvedimenti immediati intenda assumere in ordine al denunciato comportamento antisindacale della direttrice dell'istituto;

se non ritenga opportuna la sostituzione della direttrice suddetta, per manifesta incapacità gestionale dell'istituto.

(4-06811)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*In ordine ai fatti lamentati il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto accertamenti affidati al Provveditore regionale di Milano.*

*All'esito, non sono emersi rilievi nei confronti del direttore della Casa circondariale di Cremona. Non hanno infatti trovato sostanziale riscontro le doglianze avanzate dall'organizzazione sindacale Sappe.*

*Peraltro lo stesso Provveditorato è intervenuto per assicurare che eventuali rigidità tra il direttore dell'istituto e le organizzazioni sindacali siano superate, nonché per realizzare rapidamente i contenuti dell'accordo quadro nazionale coinvolgendo direttamente le stesse organizzazioni.*

*L'indagine disposta ha altresì evidenziato che l'organico del personale in servizio presso l'istituto di Cremona, pur se non ottimale, non è gravemente carente.*

*Per quanto concerne l'intossicazione alimentare la cui causa, inizialmente, era stata attribuita ad una partita di carne avariata, sono stati condotti accertamenti da parte della competente A.S.L. che hanno dato risultati negativi.*

*Tuttavia la direzione dell'istituto è ripetutamente intervenuta sulla ditta appaltatrice del servizio mensa per richiamarla ad un più rigoroso rispetto degli accordi.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

*ACIERNO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*nel corso di una visita al nuovo carcere di Viterbo, denominato Mammagialle,*

l'interrogante ha incontrato — tra gli altri — il detenuto Roberto Federici;

nel corso del colloquio è emerso che il detenuto Federici ha scontato parte della sua pena presso il carcere di Rebibbia, dove aveva intrapreso un percorso rieducativo lavorando, in regime di semilibertà, con l'associazione « Carcere e comunità », dando prova con concreti comportamenti quotidiani di aver superato la precedente fase di incertezza, arrivando a richiedere nell'ottobre 1996 la grazia o la condizionale, ma con l'unico risultato di essere trasferito, nel novembre del 1996, presso il carcere di Mammagialla;

nel carcere di Mammagialla, il detenuto è sprofondato in una profonda crisi psicologica dovuta alle precarie condizioni igienico sanitarie in cui versa la casa circondariale —:

se non ritengano opportuno verificare la validità delle motivazioni del trasferimento del detenuto Federici, tenendo presente che il fine ultimo della pena debba essere sempre e comunque quello della rieducazione;

se sia vero che il carcere di Viterbo, denominato Mammagialla, progettato e finito di realizzare solo da quattro anni come carcere di massima sicurezza, è stato edificato nei pressi di zone militari, così costringendo il declassamento della casa circondariale;

se siano a conoscenza che nell'istituto carcerario di Viterbo non viene erogata acqua potabile e che, per sopperire a tale carenza, l'amministrazione del carcere fornisce ai detenuti, alle guardie penitenziarie ed agli impiegati acqua minerale;

se siano stati effettuati tutti i collaudi necessari per l'agibilità della stessa casa circondariale;

se siano a conoscenza del fatto che l'istituto penitenziario di Viterbo non sia mai stato collegato alla rete fognaria comunale, e che, per sopperire a tale grave inadempienza, vengono spesi parecchie

centinaia di milioni per fare prelevare i reflui prodotti da una ditta privata locale;

se siano a conoscenza della realizzazione, dopo l'apertura della casa circondariale, di un depuratore;

perché e in base a quale legge sia stato realizzato questo depuratore, quanto sia costato, da quale ditta sia stato realizzato e per quante persone sia dimensionato;

quali provvedimenti si intendano prendere per porre fine agli enormi sprechi riscontrati nella progettazione, realizzazione e gestione del nuovo carcere di Viterbo, denominato Mammagialla.

(4-08051)

*RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che il detenuto Roberto Federici, arrestato il 15.2.1988, è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i reati di omicidio, rapina e violazione di domicilio. Il termine dell'esecuzione della pena è fissato all'1° aprile 1999.*

*Costui è affetto da uno stato ansioso depressivo che comporta una forma di intolleranza agli ambienti chiusi. Per tale patologia deve essere assistito costantemente da uno psichiatra. Proprio per assicurarli una idonea assistenza sanitaria, il Federici era stato recentemente trasferito presso la casa di reclusione di Viterbo ove vi è un servizio di guardia medica diurna e notturna e una convenzione con un medico specialista in psichiatria.*

*La Direzione dell'istituto era stata sensibilizzata a predisporre ed assicurare nei suoi confronti tutti gli interventi sanitario-terapeutici che dovessero rendersi necessari.*

*In seguito, in accoglimento di specifica istanza in tal senso avanzata dall'interessato, è stato disposto, con provvedimento del 26 aprile 1997 il trasferimento del Federici presso la Casa di reclusione di Rebibbia Roma, per un periodo di tre mesi.*

*La Direzione di quest'ultimo istituto è stata invitata ad inviare, al termine di questo periodo, una relazione dell'équipe di osservazione e ad attendere ulteriori deter-*

minazioni da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, prima di porre il detenuto in traduzione per l'istituto di provenienza.

Si rappresenta che nell'istituto di Rebibbia il Federici potrà ricevere la necessaria assistenza medica e tutti gli interventi sanitario terapeutici che dovessero rendersi opportuni in relazione alla sindrome ansioso-depressiva da cui è affetto.

Si precisa che durante il precedente periodo trascorso dal Federici presso la Casa Circondariale di Rebibbia, il detenuto godeva del regime della semilibertà, misura alternativa questa revocata dal tribunale di sorveglianza di Roma, per avere il Federici posto in essere una rapina durante la fruizione di detta misura alternativa.

Con riferimento alla seconda parte dell'interrogazione va premesso che il nuovo carcere di Viterbo (capienza 300 uomini — 50 donne — 30 semiliberi) progettato e realizzato come casa circondariale con sezione di reclusione, è entrato in funzione il 14.2.1993.

L'immobile, realizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici, è stato preso in consegna da questa Amministrazione in data 31.1.1993 dopo il collaudo statico della struttura e le prove di funzionalità degli impianti.

Tuttavia, fin dall'apertura, presso l'istituto in argomento si sono verificati notevoli disagi dovuti all'inadeguatezza del depuratore e all'impossibilità dello smaltimento dei liquami. Infatti la condotta di scarico di questi ultimi è stata eseguita in difformità alle norme vigenti in materia.

Dopo l'emanazione dell'ordinanza del Sindaco di Viterbo (1.4.1993) che imponeva l'immediata chiusura dello scarico fino al rilascio della relativa autorizzazione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato il Ministero dei Lavori Pubblici ad attivarsi con urgenza per mettere a norma l'impianto di scarico delle acque.

Infatti, è il predetto Dicastero che cura, per legge, la progettazione, l'affidamento dell'opera, la gestione e tutte le attività connesse alla realizzazione delle strutture carcerarie; di queste ultime, l'Amministrazione penitenziaria è esclusivamente usuaria.

Nel caso specifico l'affidamento dell'opera è stato dato in concessione all'impresa « Cesil » che, a sua volta, ne ha commissionato la costruzione alla consorziata « Grassetto S.p.A. »

È la ditta costruttrice che ha l'onere di richiedere, alle autorità competenti, le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e di provvedere all'espletamento delle attività conseguenti.

Peraltro, in seguito alla sospensione dello scarico del depuratore, si è dovuto ricorrere ad una ditta privata per lo spurgo delle acque a mezzo autobotti con un costo giornaliero di circa L. 20.000.000.

Di tutto ciò è stata interessata anche la Procura Regionale della Corte dei Conti.

Successivamente si è provveduto a realizzare la condotta delle acque bianche, nella quale sono state convogliate le acque reflue per lo scarico delle stesse in un fosso comunale autorizzato, previa depurazione presso l'apposito impianto installato nell'istituto.

Tutto ciò in attesa della realizzazione, da parte del Ministero dei Lavori Pubblici e del Comune, di una condotta definitiva di collegamento della rete fognaria dell'istituto penitenziario a quella comunale.

Tale intervento, finanziato per L. 1.750.000.000 è tuttora in corso di esecuzione.

Per quanto concerne il problema della non potabilità dell'acqua si rappresenta che nell'adunanza del Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria del 16.12.1995, è stato approvato uno specifico finanziamento ed i lavori per l'allacciamento dell'istituto alla rete idrica sono tuttora in corso.

Si evidenzia, infine, che lo stato di necessità, non ha consentito al Dipartimento di chiudere l'istituto, unico provvedimento che poteva ridurre i costi di gestione della struttura e che, si ribadisce, non sono assolutamente imputabili a questa Amministrazione.

Del resto all'atto della consegna, non si poteva presumere l'esistenza di tali anomalie.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ALBANESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nel dicembre 1993, il Ministero della pubblica istruzione assunse in ruolo, in numero molto limitato e previa domanda, professori inclusi nelle graduatorie di merito del pubblico concorso indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, che avessero il titolo di specializzazione polivalente per insegnamento ad alunni portatori di *handicap*;

per tale assunzione, con utilizzazione su sostegno, negli istituti superiori furono predisposte graduatorie per aree (umanistica, tecnica, etc.), nelle quali si graduavano i diversi aspiranti in base al punteggio da ciascuno riportato nei singoli concorsi;

con assurda analogia a quanto avveniva e avviene nella scuola media e senza tenere conto che per gli istituti non esisteva e non esiste un ruolo ordinario di sostegno, come nella scuola media, i docenti assunti senza possibilità di scelta tra curricolare e sostegno, furono tenuti a sottoscrivere l'impegno di rimanere utilizzati per cinque anni nell'insegnamento di sostegno;

all'atto pratico si è venuto a verificare l'assurdo che tali docenti siano fortemente penalizzati e quasi puniti, per aver messo a disposizione il titolo specifico e la loro esperienza psico-pedagogica, e premiati invece quelli che, pur trovandosi in posti più bassi di graduatoria nei singoli concorsi, scavalcandoli, sono stati e sono nominati su cattedre curricolari; infatti in tal modo o essi non troveranno cattedre allo scadere del quinquennio perché tutte coperte, o, quantomeno non avranno potuto partecipare alle operazioni di trasferimento, per avvicendamento, nei cinque anni;

se non ritenga di dover chiarire, una volta per tutte, quale sia l'effettiva posizione giuridica dei professori così nominati in ruolo, dato che i provveditorati agli studi, in maniera non univoca e su un fondamento legale dubbio o controverso, se non del tutto inesistente, a volte li considerano come insegnanti su cattedra

diversa da quella di concorso (quasi che il sostegno sia una materia!), per cui, allo scadere del quinquennio, potrebbero, a domanda, ottenere il passaggio di cattedra (dopo i trasferimenti e solo per il 40 per cento dei posti esistenti, se ce ne sono!), altre volte come aventi diritto a rientrare nella propria cattedra di concorso;

se non ritenga di destinare ai professori assunti con l'utilizzazione su sostegno (magari, pur fermo restando l'obbligo della permanenza per il quinquennio) le cattedre che si sono rese e si rendono disponibili all'atto in cui ne hanno diritto per graduatoria del concorso, in maniera che possano partecipare annualmente ai trasferimenti, dal momento, che sono degli utilizzati e non vengano a trovarsi esclusi dalle cattedre stesse e sempre scavalcati da chi ha minori titoli. (4-05339)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che le operazioni di mobilità del personale docente vengono effettuate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale decentrato.*

*Ed invero, sulla base di tali accordi è stato disposto che il docente nominato in ruolo su posti di sostegno debba permanere un quinquennio su tale tipo di posto prima di transitare su cattedre curricolari.*

*Ciò al fine di assicurare quanto più possibile agli allievi portatori di handicap o che presentino difficoltà di apprendimento il supporto di personale qualificato, tenuto conto che per accedere a tali tipi di posto il docente deve aver conseguito la prescritta specializzazione frequentando appositi corsi.*

*L'insegnante titolare di sostegno che non ha terminato il quinquennio può chiedere, comunque, trasferimento per la medesima tipologia di posto o per altra tipologia per accedere alla quale possiede il relativo titolo di specializzazione.*

*Il vincolo di cinque anni, che si applica nei confronti dei docenti delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, era peraltro già stato previsto per le scuole aventi particolari finalità D.P.R. 970/75 e successiva-*

mente per i docenti delle scuole elementari titolari di posto di sostegno (L. 148/90).

*Ultimato il quinquennio i docenti in parola possono chiedere il trasferimento su posti di tipo comune; non si rende necessario procedere ad un accantonamento di posti su cattedre curriculari in quanto i docenti di sostegno nella provincia hanno la precedenza nel comune di titolarità se individuati quali soprannumerari e partecipano, al pari degli altri docenti, al movimento nell'ambito della provincia medesima.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

ALTEA. — Al Ministro degli affari esteri.  
— Per sapere — premesso che:

nell'agosto del 1994 la motonave «Sunrise», di proprietà della società Roast srl, con sede in Cala Gonone (Nuoro), battente bandiera italiana ed iscritta al registro della capitaneria di porto di Olbia al n. 163, è misteriosamente sparita, forse rubata, ed è stata ritrovata in Turchia, nel porto di Bozyazi, nel successivo mese di novembre;

la società proprietaria non ha potuto immediatamente portare via la nave per problemi di liquidità, in quanto era necessario pagare un forte pedaggio;

la nave era stata affittata ad una società libanese, la Dipna, che però non ha mai pagato il canone, per cui il contratto è stato annullato;

la stessa società libanese aveva assunto un comandante egiziano, che era a bordo della nave al momento del suo ritrovamento e che si trova tuttora a bordo e si è rifiutato di far salire due marinai inoariati dalla società Roast di prendere possesso dell'imbarcazione;

inizialmente erano sufficienti centocinquanta dollari Usa per rientrare in possesso della nave, ora invece il comandante egiziano è riuscito ad ottenere dal giudice locale, con una decisione che fa sospettare una sorta di connivenza, il sequestro per il

pagamento di circa duecentomila dollari, dovuti per stipendi ed altre spese varie, nonostante lo stesso comandante non abbia mai avuto con la Roast nessun rapporto —:

quali iniziative intenda assumere presso il Governo turco perché siano tutelati i diritti della società italiana Roast alla quale viene illegittimamente impedito persino di far salire i propri uomini su una imbarcazione che, battendo bandiera italiana, dovrebbe essere considerata territorio italiano. (4-07365)

RISPOSTA. — *Lo studio legale Postacioglu di Smirne, che segue gli interessi dell'armatore della motonave «SUNRISE», ha fatto sapere che il caso si sta evolvendo in maniera positiva.*

*Nell'estate 1996 nei confronti della «SUNRISE» gravavano ben otto procedimenti di sequestro cautelativo (in relazione alle pretese per i diversi interventi tecnici e servizi vari prestati alla suddetta motonave: rifornimento carburante, riparazioni, servizi di agenzia, affitto banchina, erogazione acqua, elettricità, servizi portuali, richiesta di retribuzione da parte del Capitano della nave oltre al pagamento della ricompensa, promessa dall'armatore Aldo Astegiano a chi avesse fornito informazioni), di cui uno per asserita truffa ai danni della società assicuratrice.*

*È stata data assicurazione da parte dello studio legale di aver già portato a buon fine alcuni patteggiamenti: per le riparazioni la società Gemyat sarebbe disposta ad accettare 150.000 dollari contro i 490.000 dollari inizialmente richiesti; per la ricompensa i funzionari si sarebbero accordati per 33.000 dollari a fronte dei 50.000 dollari promessi; per quanto concerne il Capitano è stata già vinta una causa in Appello, mentre per una seconda causa, sempre dallo stesso intentata e tuttora pendente, si attende l'esito che dovrebbe risultare positivo; le richieste del fornitore di carburante sarebbero cadute in prescrizione; mentre sarebbe stata ritirata anche la causa per i servizi prestati dall'Agencia Kurtlar. Il procedimento per truffa ai danni dell'assicuratore è venuto meno,*

essendo stata appurata l'insussistenza del presunto reato.

Attualmente rimangono pendenti i debiti con la municipalità, che sembrerebbe disponibile a trattare, oltre ad un'altra causa intentata per un asserito prestito effettuato a favore del Capitano.

Il Consolato d'Italia in Smirne, che già in passato era intervenuto in maniera incisiva affinché i provvedimenti pendenti trovassero una pronta soluzione, continuerà a seguire la situazione in stretto contatto con lo studio legale Postacioglu, che ravvisa poter essere utile, per concludere in tempi brevi i diversi patteggiamenti, un intervento diretto in Turchia dell'armatore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

APREA e PALUMBO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

a quanto sembra, anche quest'anno la ripartizione dei fondi previsti dalla legge per gli istituti scientifici speciali è stata effettuata dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, su proposta del professor Felice Ippolito, già europarlamentare della sinistra, le cui vicende giudiziarie hanno caratterizzato la prima Repubblica —

con quali criteri tale ripartizione sia stata fatta;

se motivazioni politiche si siano sovrapposte a valutazioni scientifiche;

se non ritenga di dovere riferire dettagliatamente alla competente commissione parlamentare su questa vicenda, che suscita notevoli perplessità nella comunità scientifica. (4-02340)

RISPOSTA. — In ordine all'atto di sindacato ispettivo di cui in oggetto, occorre preliminarmente, precisare che la ripartizione dei fondi disponibili sui capitoli 2102 e 2110 del bilancio di questo Ministero per l'anno 1996, è stata effettuata sulla scorta del parere all'uopo formulato in data 7

febbraio c.a. dal Consiglio Nazionale della Scienza e della tecnologia — gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Ippolito —, in osservanza al disposto normativo di cui all'articolo 2, della legge 168/1989.

Dalla relazione di cui sopra si evince, altresì, che le modalità di riparto delle somme in favore degli enti di ricerca non strumentali, hanno subito decisive modificazioni per il 1996, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 40 e segg. della legge 549/1995, detta norma, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa (2110), ha stabilito nuove direttive volte alla unificazione di gran parte delle risorse — destinate prevalentemente a spese di personale e di gestione — previste dalla legge in favore dei citati enti.

Per ciò che concerne in particolare lo stanziamento di fondi previsto dal cap. 2102 del bilancio M.U.R.S.T., si fa presente che la relativa ripartizione è stata effettuata sulla scorta dei criteri stabiliti nello specifico regolamento all'uopo predisposto sentiti il C.N.S.T. e il Consiglio di Stato, che si sono favorevolmente espressi rispettivamente nella seduta del 19 aprile 1995 e con parere n. 1965/95 nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995.

Soggetti legittimati ad accedere ai contributi previsti per il funzionamento degli Istituti scientifici speciali, nonché per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche, sono gli enti e le istituzioni di ricerca di natura pubblica o privata, che svolgano attività di ricerca o formazione post-universitaria, a condizione che non costituiscano parte integrante di altri Enti.

In particolare, per quanto attiene alla ripartizione dei fondi di cui trattasi, il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base degli elementi sottoindicati:

rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, monografie, brevetti, ed ancora, rilevanza delle attività di formazione post-universitaria valutate in termini di persone formate e del loro inserimento;

*tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale, nonché sua effettiva attualità sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;*

*interesse scientifico e capacità dell'Istituto proponente di realizzare il progetto;*

*attività di ricerca o di formazione universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane ovvero internazionali con particolare riferimento all'Unione Europea;*

*collegamento dell'attività con i piani pluriennali del MURST e dell'Unione Europea;*

*rapporto tra l'entità e la qualificazione del personale coinvolto nell'attività di ricerca scientifica e la produzione scientifica;*

*coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere ed in relazione ad altri fonti di finanziamento dell'Ente, con particolare riguardo al coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte MURST.*

Il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.

APREA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

la signora Elena Cacciolato è madre di un bambino di sei anni ed ha subito un terribile sopruso: il figlio è stato infatti, senza alcuna motivazione, prelevato a scuola ed affidato ad un servizio sociale;

solo dopo due giorni la signora Cacciolato ha saputo che il tribunale dei minori, su segnalazione dei servizi sociali, aveva previsto l'allontanamento del minore dalla madre ed il suo collocamento in una struttura protetta e che contemporaneamente aveva aperto il procedimento di adottabilità;

il procedimento sarebbe giustificato se il bambino avesse vissuto in condizioni precarie, maltrattato od abbandonato dalla famiglia; invece il bambino ha vissuto in un

ambiente sereno ed è sempre stato accudito da una madre attenta ai bisogni del figlio;

la situazione familiare favorevole trova riscontro nelle dichiarazioni del medico di base, del parroco, delle insegnanti del bambino, del direttore didattico e dei condomini che vivono accanto alla signora Cacciolato;

dal momento in cui il bambino è stato ricoverato nella struttura protetta, la signora Cacciolato lo ha potuto vedere solo cinque volte, trovandolo in condizioni precarie —:

quali siano le ragioni che hanno portato alla decisione di ricoverare il bambino in una struttura protetta;

se il servizio sociale abbia adeguatamente vagliato la fondatezza delle segnalazioni che hanno determinato il ricovero del bambino presso la struttura protetta.

(4-08622)

RISPOSTA. — *Per acquisire le necessarie notizie, si è inoltrata richiesta al Tribunale per i Minorenni di Venezia il quale ha comunicato che in data 12.10.1996 il P.M.M. ha richiesto nei confronti del minore S.Z., nato il 24.12.1989, residente a Treviso, l'apertura di procedura di adottabilità e, sussistendone la necessità, l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dello stesso quali il suo allontanamento e collocamento in struttura protetta.*

*In data 28.10.1996, con decreto collegiale, veniva disposto, in via provvisoria, l'affidamento del minore al Servizio Sociale della U.S.L. n. 9 e l'allontanamento dello stesso dall'abitazione della madre, Elena Cacciolato, nonché il suo collocamento in struttura protetta.*

*La motivazione di tale decreto, faceva leva sulle carenze genitoriali che avevano gravemente pregiudicato lo sviluppo del minore. Il padre del minore risultava poco presente nella vita del bambino, con problemi personali e familiari di alcolismo; la madre, pur essendosi rivolta spontaneamente ai Servizi Territoriali per un aiuto per le sue manifestate carenze nel ruolo*

genitoriale, era risultata incapace di gestire il disagio del figlio. Inoltre, il disposto allontanamento veniva motivato dal mancato rispetto da parte della madre delle indicazioni terapeutiche fornite dal Servizio di N.P.I. e dall'U.S.L. n. 9, dal conseguente pregiudizio derivato al bambino e dai preoccupanti segni di disagio emotivo, affettivo e cognitivo dello stesso il quale, all'indagine psicologica, appariva «deprivato dal punto di vista affettivo, con gravi difficoltà di relazione, incapace di adeguarsi alle regole, instabile dal punto di vista psicomotorio e aggressivo nel comportamento». La relazione del Servizio di N.P.I. del 19.9.1996 aveva inoltre evidenziato un «livello di maturazione aggirantesi tra i 3-4 anni di vita» a fronte di un bambino di quasi sette anni.

Veniva valutata la necessità di assicurare urgentemente al minore un sostegno terapeutico nonché la possibilità per lo stesso di vivere in un ambiente diverso da quello familiare onde prevenire un'ulteriore compromissione del suo sviluppo; contemporaneamente veniva ravvisata la necessità di un'attenta valutazione della situazione familiare e delle eventuali risorse attivabili.

In tal senso, veniva difatti disposto, con riferimento agli interventi della U.S.L. n. 9, che il Servizio di N.P.I. predisponesse i necessari interventi terapeutici a tutela del minore e valutasse le caratteristiche della relazione tra il bambino e i suoi genitori, mentre il Servizio Sociale disciplinasse i rapporti tra il minore e i suoi familiari approfondendone la sua conoscenza, individuando le eventuali risorse parentali attivabili ed individuasse i possibili interventi di recupero delle capacità genitoriali.

La motivazione del decreto, non impugnato, veniva chiarita e discussa con la madre del minore all'udienza del 18.12.1996; udienza nel corso della quale venivano inoltre contestati alla stessa ulteriori elementi emersi nel corso della procedura.

Allo stato attuale il minore non risulta in stato di adottabilità essendo ancora pendente la procedura di adottabilità nell'ambito della quale, in data 2.4.1997, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sulla

madre ed è stato incaricato il Servizio Sociale di individuare eventuali risorse parentali attivabili.

Il Ministero per la solidarietà sociale ha da parte sua comunicato di non essere in possesso di elementi utili di risposta relativi all'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ARMOSINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 31 della Costituzione recita: «La Repubblica agevola ...la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi...» e «...protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù...», anche per i figli nati fuori dal matrimonio, riconoscendo la famiglia quale cellula fondamentale della società;

sono frequenti i casi di madri detenute che partoriscono all'interno della casa circondariale;

attualmente la legge prevede che, in questi casi, i bambini possano vivere con la madre all'interno del carcere, in sezioni speciali, per poi essere prelevati al compimento del terzo anno di età ed affidati a strutture statali fino alla scarcerazione della madre o al compimento della maggiore età;

un bambino cresciuto all'interno di un carcere, poi allontanato dalla madre, affidato ad estranei, inserito in una struttura burocratica, vive un trauma profondo e subisce un danno, talvolta permanente, di cui non è assolutamente responsabile;

una madre a cui viene sottratto un figlio dopo tre anni non può che subire questa misura come una ulteriore e gratuita afflizione;

ogni pena deve essere volta al reinserimento del detenuto nella società e deve essere comunque ispirata a criteri di umanità —;

se non ritenga opportuno modificare le norme per quanto riguarda il tratta-

mento delle detenute che partoriscono in carcere attraverso misure alternative alla custodia in carcere, quali gli arresti domiciliari od altre che, pur nel rispetto della giustizia, garantiscano alla madre la possibilità di accudire i propri figli almeno nel delicatissimo periodo dell'infanzia, garantendo nel contempo al bambino, oltre all'insostituibile presenza fisica della madre, la possibilità di vivere in una vera casa.

(4-08943)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione proposta all'On.le Armosino sono state acquisite notizie presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria: il Dipartimento rappresenta che non risultano casi di donne detenute che partoriscono all'interno degli istituti penitenziari.*

*La normativa vigente accorda particolare favore alle donne in stato di gravidanza, sia con riferimento alla custodia cautelare che all'espiazione della pena.*

*L'articolo 275, comma 4 cpp prevede infatti che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente ».*

*In fase esecutiva l'articolo 146 cp sancisce il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, se la stessa deve avere luogo nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero contro donna che ha partorito da meno di sei mesi, mentre l'articolo 147 prevede un rinvio facoltativo dell'esecuzione se soggetto della stessa è donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. Infine, è espressamente previsto dall'articolo 47 ter Ordinamento Penitenziario che sia consentita la detenzione domiciliare, qualora la pena — anche residua — da scontare non superi i tre anni, nei confronti di « donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a cinque anni ».*

*Si ricorda inoltre che con la sentenza 4-13 aprile 1991 n. 215 la Corte Costituzionale ha esteso quest'ultima disposizione,*

*a parità di condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole.*

*Ovviamente è comunque possibile il ricorso alle altre misure alternative alla detenzione per donne con prole in tenera età, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.*

*Si segnala anzi a questo proposito che in caso di ammissione al regime di semilibertà, la detenuta madre di un figlio di età inferiore di tre anni ha il diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/76 (sezioni autonome di istituti per la semilibertà ubicate in edifici o parte di edifici di civile abitazione, e quindi non all'interno degli istituti penitenziari).*

*Da quanto esposto deriva che la presenza di donne incinte all'interno dei carceri è limitata a casi in cui le esigenze cautelari siano ritenute di eccezionale gravità ex articolo 275 cpp; anche con riferimento a tali situazioni non può ritenersi possibile un parto all'interno del carcere, soccorrendo, in caso di strutture sanitarie inadeguate, il disposto di cui all'articolo 11 Ordinamento Penitenziario, che prevede il trasferimento in luoghi esterni di cura.*

*Sempre ai sensi dell'articolo 11 comma 9 O.P., è consentito alle detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni.*

*Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido.*

*Da un'indagine statistica condotta sul tema, ed aggiornata all'8.3.1997, è emerso che negli istituti penitenziari italiani sono presenti 29 bambini di età inferiore a tre anni, figli di donne detenute, in attuazione della disposizione citata.*

*Nella riportata situazione normativa vigente, la Convenzione sui diritti del fanciullo (che fa espresso riferimento — articolo 9.4 — alla situazione di detenzione come ad una delle cause che possono giustificare la separazione del fanciullo dai genitori) non comporta dunque specifici obblighi di adeguamento allo Stato italiano.*

*Nell'ottica di una maggiore protezione della relazione madre-figlio si segnala infine*

la predisposizione di uno schema di articolato da parte del Ministero per le pari opportunità, in materia di pene alternative alla reclusione per le madri di minori.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BATTAGLIA. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

la normativa vigente esclude i portatori di *handicap* dall'obbligo di leva;

le commissioni militari di distretto hanno facoltà di sottoporre a visita soggetti per i quali la commissione medico-legale presso l'unità sanitaria locale abbia attestato un'invalidità permanente;

si sono verificati casi in cui, essendosi resa necessaria una visita domiciliare, i costi sono stati accollati alla famiglia;

ciò contrasta con lo spirito e la sostanza della legge n. 104, che tutela le persone handicappate —:

se non ritenga opportuno chiarire ai distretti militari che gli esami medici per la visita di leva, anche quelli a domicilio, debbano essere effettuati gratuitamente.

(4-07709)

RISPOSTA. — In ordine a quanto evidenziato dall'Onorevole interrogante, si precisa che a mente dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre Forze armate, sono riformati in quanto permanentemente non idonei al servizio militare, gli iscritti di leva affetti da imperfezioni o infermità comprese in apposito elenco approvato con decreto ministeriale (decreto ministeriale 29 novembre 1995).

Il successivo articolo 68 prevede che il Consiglio di Leva può riformare senza esame personale l'iscritto affetto dalle predette imperfezioni o infermità, se già in precedenza accertate da organi sanitari pubblici. Solo nei casi dubbi o qualora sorga il sospetto di frode, il Consiglio di Leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto,

disponendo, qualora ritenuto necessario, la visita domiciliare.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 11.10.1991, n. 269, anche i portatori di handicap grave, che risultino dichiarati tali dalla competente A.S.L., hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.

Le visite domiciliari, siano esse disposte d'ufficio o richieste dall'interessato, sono sempre e comunque a totale carico dell'Amministrazione in quanto eseguite da personale dipendente della Difesa, nell'ambito della procedura prevista per la verifica della eventuale non idoneità del soggetto interessato. I Distretti Militari si attengono a tale regola, né risulta si siano verificate eccezioni al riguardo.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

BENEDETTI VALENTINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

proteste ed istanze salgono insistentemente dalla polizia penitenziaria femminile, anche in riferimento alla recente visita resa dal Ministro di grazia e giustizia alla casa circondariale di Perugia —:

in via generale, perché a distanza di sei anni dal varo della legge n. 395 del 1990, per il personale della polizia penitenziaria femminile non siano state ancora create le necessarie condizioni per trovare una propria « identità » ed una vera collocazione professionale ed operativa;

se sia consapevole che al personale di questo delicatissimo settore è stata — per così dire — fatta indossare una divisa senza supportarlo, informarlo, potenziarlo, a fronte delle complesse implicanze che derivano dal relativo *status*;

se sia consapevole della situazione di estrema carenza di personale femminile, che espone le operatrici in servizio a seri e continui rischi di incolumità;

in base a quale logica si continuino ad affidare nuove incombenze e responsabi-

lità alla polizia penitenziaria femminile senza aumentarne l'organico;

in modo specifico, quanto al carcere femminile di Perugia, con quale criterio sia stata inaugurata, alla presenza del Ministro, una nuova attività per dare lavoro alle detenute senza incrementare il numero delle operatrici, le quali avranno così il dovere di organizzare la nuova attività con le medesime preesistenti risorse umane;

se risponda al vero che in molti istituti penitenziari, e segnatamente nelle sezioni femminili, non venga applicato il nuovo « accordo quadro nazionale », pur siglato da un delegato del Ministero, nonostante le reiterate proteste degli operatori interessati. (4-06124)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Presso l'istituto femminile di Perugia è stata attivata nel mese di ottobre scorso solo una lavorazione per detenute gestita dalla Spes.*

*Attualmente non è previsto l'aumento dell'organico di polizia penitenziaria femminile presso tale istituto; tuttavia compatibilmente con le esigenze delle altre sedi al termine dei corsi di formazione, previsto per il mese di giugno prossimo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria valuterà la possibilità di incrementare il contingente del personale in questione.*

*La questione segnalata si iscrive in un più ampio problema che riguarda l'organico del personale femminile di Polizia penitenziaria che è di n. 4.028 unità a fronte delle 2.874 effettivamente presenti.*

*La carenza di 1.334 unità verrà gradualmente colmata con le seguenti procedure:*

*immissione in ruolo delle allieve frequentanti il 1360 e 1370 corso di formazione (330 unità);*

*assunzione delle idonee non vincitrici del concorso a 1.220 posti, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1993, prevista per il mese di giugno prossimo (107 unità).*

*Per coprire le ulteriori carenze sono stati indetti un concorso a 780 posti di allievo agente di Polizia penitenziaria femminile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 1996 ed un concorso a 98 posti di allievo vice ispettore di polizia penitenziaria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1997.*

*Per quanto concerne l'ultima questione posta dall'interrogante, si comunica che uno specifico monitoraggio sull'applicazione dell'accordo quadro, promosso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha evidenziato difficoltà applicative per lo più legate alla carenza di personale e alla reale necessità di dover assicurare la copertura di innumerevoli servizi nell'arco della giornata. Risultano pure rilevanti le difficoltà legate al coordinamento e alla funzionalità dei nuclei del servizio di traduzione dei detenuti ed internati, di recente assunzione, che vanno ad aggravare i problemi relativi alla gestione delle risorse umane.*

*Per contro si riscontra un apprezzabile impegno delle Direzioni degli istituti al fine di assicurare, per quanto possibile, l'applicazione dell'accordo in questione.*

*Proprio per migliorare l'attuazione dell'accordo il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria continuerà a monitorare la materia.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**BERGAMO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*la signora Giuseppina Ciancio e i figli Domenico Rugolino, Cosimo e Patrizia, nel mese di ottobre 1996 hanno inoltrato al Presidente della Repubblica domanda di grazia per tramite il Ministro di grazia e giustizia, tesa ad ottenere la concessione della grazia a norma dell'articolo 174 del codice penale per Giuseppe Rugolino, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Paola (Cosenza), proveniente da quella di Cerinola (Caserta), per la residua pena di scontare, quantificata in circa un anno;*

il detenuto Rugolino sta scontando una condanna complessiva di ventiquattro anni ed otto mesi, derivata da un cumulo giuridico determinato dalla Corte di appello di Milano;

durante l'intera espiazione, sin dal 1978, il Rugolino ha serbato buona condotta ed ha partecipato all'opera di rieducazione esplicata nei suoi confronti ed ha usufruito di beneficio della liberazione in diversi periodi (e cioè cinquecentonovanta giorni nel 1986, centottanta giorni nel 1988, centotrentacinque giorni nel 1990, trecentoquindici giorni nel 1993, novanta giorni nel 1994);

durante l'opera di rieducazione, il Rugolino ha dimostrato una forte volontà di riadattamento alla vita di relazione, tanto che il 10 marzo del 1992 ha conseguito la laurea in architettura presso l'università degli studi di Reggio Calabria, riportando la votazione di 97/110;

vi era stata anche la disponibilità da parte del titolare della ditta Italcitrus srl con sede in Catona (Reggio Calabria), inoltrata al giudice di sorveglianza presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), ad assumere il Rugolino in qualità di ragioniere;

da circa un anno però, è in atto un veloce declino delle condizioni di salute di Giuseppe Rugolino e l'ufficio sanitario del carcere di Cerinola, in data 3 luglio 1996 (n. rif. 561/1996), dopo avere affermato che il Rugolino ha « sempre mostrato un comportamento regolare », tra l'altro dichiarava: « circa quindici giorni fa, ha riferito astenia con note ansiose; col passare dei giorni tali sintomi si sono accentuati. Infatti il detenuto si presenta curato nel vestire e nell'igiene personale, accetta il colloquio nel corso del quale mostra scarsi nessi logici, la sequenza cronologica è alterata, si esprime a tratti con difficoltà, è rallentato nella psicomotilità, il tono dell'umore è virato verso il polo della depressione. Più volte sollecitato rifiuta la terapia medica... »;

le condizioni di salute di Giuseppe Rugolino si aggravano fortemente, tanto

che il parere di uno specialista in neuropsichiatria, dottor Franz Di Stefano di Messina, redatto in ben 18 pagine in data 13 agosto 1996, che succintamente si riporta, è risultato il seguente: « esame neurologico: disartria alle parole, test e marcata aprassia ideo-motoria; esame psichico: *facies* indifferente, mimica e gesticolazione ridotte, trasandato nell'abbigliamento e poco curato nell'igiene personale, l'eloquio è rallentato ... abbondantemente infarcito da circonlocuzioni inutili; esame delle condizioni psichiche basali attuali: disorientato nei parametri temporali e spaziali; l'attenzione viene continuamente distolta; ha chiari disturbi di concentrazione...; la percezione è molto torpida e talora incompleta ... si irrita, diventa confuso; i poteri mnemonici presentano una compromissione gravissima della capacità di rievocazione degli avvenimenti antichi che lo riguardano; memoria recente estremamente debole; il corso del pensiero è rallentato; ... l'efficienza intellettuale non appare per nulla adeguata al grado di istruzione raggiunta; ... egli non riesce ad eseguire operazioni aritmetiche estremamente semplici; ... ridotta capacità di razionalizzazione; è incapace di esprimere rapidamente ciò che vuole dire; ... capacità di logica, critica ... è nettamente superficiale e deficitaria; ... livello di ansia al di sopra della norma, ... affettività ... si presenta mal modulata, atona, sbiadita; ... completa assenza di consapevolezza di malattia. Test psicodiagnostico: per la valutazione delle funzioni intellettive è stato applicato il *Mimi mental state examination* di Folstein al cui test il periziato ha raggiunto il punteggio di sei su trenta, il che è espressione di un *deficit* intellettuale estremamente grave. Conclusioni diagnostiche: demenza degenerativa primaria (morbo di Alzheimer) con intuizioni deliranti correlate. Considerazioni medico-legali: ... trattasi di infermità che comporta il completo sfacelo dell'impalcatura psichica e che condurrà il soggetto, qualora non vengono presi opportuni provvedimenti, ad una vita esclusivamente vegetativa »;

una serie di lavori scientifici, nazionali ed internazionali, ed anche uno studio

del 1996 del Ministero di grazia e giustizia evidenziano che il « deterioramento mentale da detenzione esiste, anche se di difficile interpretazione. ... Tale evidenza appare verosimile anche per il caso in esame tenuto conto che Rugolino ha già scontato diciotto anni di detenzione carceraria. ... Egli non assume alcun farmaco e ciò condurrà inevitabilmente ad una progressione rapida della malattia; ... tutti gli elementi connessi con la restrizione carceraria (isolamento, contatti con i familiari molto rari, stress da detenzione, eccetera) contribuiscono ad aggravare la già compromessa strutturazione cognitiva »;

il dottor Franz Di Stefano, che è anche specialista in medicina legale, è « convinto che la trasformazione della detenzione carceraria con gli arresti domiciliari servirebbe notevolmente quanto meno a ritardare la progressione involutiva della patologia ... », perché « è emerso che i risultati migliori si ottengono mediante la stimolazione dei sensi specifici per diverse ore al giorno (bombardamento sensoriale) ad opera dei familiari. Sfruttando tale metodica si sono registrati "risvegli" di soggetti in coma, ... il ritorno del detenuto nell'ambito familiare che eliminerebbe la quota d'ansia correlata alla detenzione ma soprattutto consentirebbe ai familiari di fornire al Rugolino tutta quella gamma di stimolazioni di cui è stato privato per diciotto anni, di sollecitare le relazioni ... invogliare ... il vivere in famiglia potrebbe convincere il Rugolino a seguire una terapia farmacologica adeguata »;

le conclusioni del medico, redatte in data 16 agosto 1996, sono le seguenti: « Rugolino Giuseppe è affetto da demenza degenerativa primaria grave (malattia di Alzheimer) con delirio organico correlato. Tale patologia è incompatibile con il regime carcerario che, anzi, può determinare un aggravamento rapido ...; la trasformazione della detenzione carceraria con gli arresti domiciliari consentirebbe al detenuto di fruire di tutte quelle stimolazioni di cui è stato privato in diciotto anni di detenzione, utilissime a favorire le funzioni psichiche superiori ...; trattasi di soggetto

non pericoloso socialmente sotto il profilo psichiatrico »;

il dottor Di Stefano nella sua attenta relazione fa riferimento « l'introduzione della nuova disciplina dell'istituto della libertà provvisoria ad opera della legge del 28 luglio 1984, n. 398, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (sezione I, 14 dicembre 1984) che la concessione degli arresti domiciliari era consentita a personale che si trovavano in condizioni di salute estremamente gravi. Nella nozione di "particolare gravità", sempre della Corte di Cassazione (sezione I, 9 marzo 1985), venne statuito che erano compresi tutti gli stati morbosi idonei, per la loro serietà ed imponenza, a pregiudicare notevolmente la capacità fisica e psichica del detenuto »;

ultimamente si sono rivolti all'interrogante i familiari ed i legali di Giuseppe Rugolino, il quale si trova detenuto nella casa circondariale di Paola (Cosenza), affinché in qualità di medico, oltre che di parlamentare, attraverso le proprie prerogative, potesse incontrare il detenuto e verificare personalmente le sue condizioni di salute;

in data 28 febbraio 1997 presso la casa circondariale di Paola è stato possibile incontrare il Rugolino e ciò che segue è una valutazione, seppure superficiale e derivata esclusivamente da un colloquio, dello stato attuale delle condizioni del detenuto; egli è diffidente, non parla, non ha alcun stimolo, è indifferente ad ogni domanda o sollecitazione di qualunque natura; le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno, per come hanno riferito anche le guardie carcerarie della casa circondariale di Paola;

altro parlamentare, l'onorevole Amedeo Maticena, si era rivolto al Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1996 per sollecitare la concessione della grazia, adducendo le motivazioni che in parte l'interrogante ha prima riportato;

il segretario generale della Presidenza della Repubblica, dottor Gaetano Gifuni, rispondendo al deputato con lettera del 13

settembre 1996 (UG 4848), comunicava che il Ministero di grazia e giustizia, con decisione adottata nel 1991, non aveva ritenuto di avanzare proposta di grazia;

il Segretario generale evidenziava però, che « qualora il Rugolino avesse reiterato la domanda di grazia, il ministero avrebbe potuto disporre un aggiornamento dell'istruttoria, specialmente sotto gli aspetti delle condizioni di salute sottolineati dal deputato Maticena, ed eventualmente riesaminare la posizione del detenuto »;

in data 22 ottobre 1996 l'onorevole Maticena informava il Segretario generale della Presidenza della Repubblica, che i familiari del detenuto Giuseppe Rugolino avevano avanzato nuova istanza di grazia evidenziando le gravi condizioni di salute dello stesso;

da allora sono trascorsi oltre quattro mesi e alcuna notizia è pervenuta né ai familiari né ai legali del detenuto Giuseppe Rugolino;

le condizioni di questo uomo sono estremamente gravi per come prima, lungamente, l'interrogante ha esposto, supportato da approfonditi e chiarissimi referti medico-specialistici;

anche a seguito della visita da cui il sottoscritto ha tratto un quadro drammatico del Rugolino, si rende indispensabile che il Ministero di grazia e giustizia, anche in presenza degli ulteriori esami medico-legali evidenziati, assuma una urgentissima iniziativa diretta alla salvaguardia della salute di Giuseppe Rugolino, già fortemente compromessa;

occorre una immediata soluzione affinché questa persona, che ha scontato circa diciannove anni di pena e che ha mostrato nel corso della sua lunga detenzione tutta la grande buona volontà di riadattamento alla vita sociale, conseguendo anche una laurea in architettura, non sia ulteriormente condannato, all'età di cinquantasei anni, ad una vita esclusivamente vegetativa;

quali siano le intenzioni del Ministro interrogato in proposito. (4-08148)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che, sulla base di una relazione medica pervenuta dalla casa circondariale di Paola, la situazione di salute del detenuto in questione presenta i seguenti tratti salienti:*

*Non sono stati rilevati segni o sintomi di malattie infettive in atto. Le visite psichiatriche eseguite non hanno rilevato patologie psichiatriche in atto tali da richiedere urgenti misure terapeutiche. Le condizioni generali attuali appaiono discrete, il soggetto è vigile e ben orientato nel tempo e nello spazio. Il detenuto non lamenta sintomi di patologie neurologiche in atto o pregresse. L'esame obiettivo evidenzia stazione eretta e deambulazione nella norma. Segno di Romberg negativo. Nervi cranici esplorati indenni. Sensibilità superficiali (tattile e dolorifica) conservate. Riflessi patologici assenti. Tono, trofismo e forza nella norma. Segni extrapiramidali assenti. Segni meningei assenti. L'esame obiettivo neurologico risulta negativo non evidenziando alcun segno di lesione focale.*

*Sulla base di tali indicazioni il personale sanitario del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è pervenuto ad escludere che il detenuto sia affetto da morbo di Alzheimer o che presenti altre patologie di natura neurologica.*

*Lo stesso risulta adeguatamente assistito presso l'istituto di assegnazione.*

*Per quanto attiene alla domanda di grazia, è in corso la relativa istruttoria recentemente sollecitata al competente magistrato di sorveglianza.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

*BERSELLI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

dalle ore 8 del 31 agosto 1996 il comune di Borghi (Forlì) è isolato per

quanto riguarda i collegamenti telefonici, con evidente gravissimo pregiudizio per gli utenti —:

per quale motivo la Telecom non abbia provveduto a ripristinare immediatamente tali collegamenti. (4-03119)

*RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la centrale telefonica sita nella località di Borghi (FO) è un concentratore numerico di 550 numeri (tecnica "1240"), collegato su rete di giunzione alla centrale SGU (stadio di gruppo urbano) di Rimini centro.*

*Detto concentratore/centrale, in data 31 agosto, a seguito di un violento temporale, ha subito numerosi guasti, provocando l'isolamento telefonico della stessa centrale.*

*Il tempestivo intervento delle squadre tecniche ha consentito la riattivazione della centrale telefonica nella stessa giornata di sabato 31 agosto alle ore 13,00.*

*Il successivo lunedì 2 settembre sono stati eliminati anche gli inconvenienti che erano stati causati dalle scariche atmosferiche alla rete telefonica.*

*La medesima concessionaria ha sottolineato che gli interventi tecnici di ripristino sono stati effettuati con la massima celerità — tenendo conto della circostanza che in tutta la Romagna le eccezionali condizioni di maltempo verificatesi nel periodo indicato avevano provocato numerosi altri danni — per cui i disagi all'utenza sono stati ridotti al minimo possibile.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

*BERSELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la situazione della casa circondariale della Dozza (Bologna) è ormai insopportabile: le celle accolgono un numero di detenuti quasi doppio rispetto a quello previsto, con effetti devastanti soprattutto nei confronti dei detenuti in attesa di giu-

dizio, sottoposti alla « pena anticipata » di una detenzione, che potrebbe anche rivelarsi ingiusta nel caso di assoluzione in giudizio, consumata nelle peggiori condizioni, in piccole celle abitate da più persone, e con tutti i rischi insiti nello stato di cattività;

la prima, immediata riforma del Ministro di grazia e giustizia dovrebbe riguardare proprio la condizione carceraria dei soggetti in stato di custodia cautelare; non è tollerabile che le persone in attesa di processo, la cui responsabilità penale deve ancora essere stabilita, sopportino, oltre al già grave pregiudizio della perdita della libertà e del discredito che alla detenzione si accompagna, anche il peso di una situazione di vita carceraria così afflittiva ed iniqua quale è quella oggi imposta nelle carceri italiane;

le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, come recita l'articolo 27 della Costituzione, a maggior ragione nei confronti di coloro che debbono ancora essere giudicati;

tale situazione implica conseguenze rilevanti anche sulla qualità degli accertamenti oggetto dell'indagine penale, in quanto la durezza delle condizioni materiali del carcere preventivo può indurre il soggetto a fornire indicazioni accusatorie non veritiere, a carico di altri o addirittura di sé stesso, con danni profondi dell'accertamento della verità —:

se non ritenga indifferibile che: 1) si favorisca la concreta attuazione dei principi direttivi sul trattamento penitenziario indicati nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni anche integrando tali norme con nuove disposizioni che garantiscano un trattamento ed un circuito carcerario effettivamente differenti fra detenuti in espiazione di pena ed imputati in stato di custodia cautelare; 2) pur nel rispetto della salvaguardia delle esigenze cautelari, la condizione carceraria delle persone nei cui confronti non è ancora stata emessa sentenza definitiva sia la

meno afflittiva possibile; 3) si proceda alla costruzione di nuovi stabilimenti destinati unicamente alle persone sottoposte a misure di custodia cautelare, fornite di alloggi capaci di soddisfare le esigenze di vita individuale e di impedire situazioni di promiscuità;

quali specifiche iniziative si intendano con urgenza porre in essere al fine di affrontare e risolvere l'insopportabile situazione che si è venuta a determinare presso la casa circondariale della Dozza di Bologna. (4-06108)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si condividono le considerazioni esposte a proposito della necessità di assicurare ai detenuti condizioni di vita che ne rispettino appieno la dignità. Purtroppo, l'attuazione di tale fondamentale esigenza è talvolta ostacolata dalla inadeguatezza delle risorse destinate all'organizzazione penitenziaria, e non da mancanza di sensibilità per le problematiche segnalate.*

*Per quanto attiene alla Casa circondariale di Bologna si rappresenta che si tratta di istituto di recente costruzione che comprende anche una sezione di reclusione. Essa ospitava al 31 marzo scorso, a fronte di una capienza di 450 persone, 580 detenuti uomini, 31 donne e 16 semiliberi.*

*Di essi, 361 sono detenuti in esecuzione di pena e 250 sono imputate.*

*Per quanto concerne la forzata promiscuità tra le varie tipologie di detenuti, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha da tempo messo a punto un progetto per la progressiva realizzazione su tutto il territorio nazionale di circuiti penitenziari in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinamento penitenziario ed alle altre norme che prevedono opportune separazioni tra le diverse categorie di detenuti ed internati.*

*Il progetto relativo alla concreta attuazione dei nuovi circuiti penitenziari nella regione Emilia Romagna è stato già definito e ne è imminente l'approvazione con il conseguente passaggio alla fase operativa.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**BOCCIA e DOMENICO IZZO.** — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

con la legge n. 341 dell'8 agosto 1995, all'articolo 18, comma 2, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni, è stata dichiarata applicabile agli stabilimenti, ivi indicati, divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993;

con la stessa legge n. 341 dell'8 agosto 1995, al medesimo articolo, l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5 della legge 1° marzo 1986, è stata dichiarata applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data del 31 dicembre 1993, e l'agevolazione di cui all'articolo 14 comma 4 della legge 1° marzo 1986 è stata dichiarata applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993;

la formulazione di tale legge non ha tenuto conto delle iniziative produttive che, pur inserite negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, per problemi tecnici di rifasatura degli accordi stessi non sono state ancora realizzate (vedi, per esempio, l'accordo di programma Val Basento che, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, e prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992, al 30 giugno 1994, doveva essere attuato, come da decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 1994, al 30 aprile 1995;

peraltro, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge del 19 dicembre 1992, n. 488, all'articolo 3 aveva previsto che restavano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986 n. 64 per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultassero inseriti negli accordi di

programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

ne deriva la necessità di estendere le agevolazioni di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, ed all'articolo 14, comma 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, ai soggetti che non hanno ancora realizzato gli stabilimenti, alle imprese che si sono costituite in forma societaria dopo la data del 31 dicembre 1993, nonché agli utili dichiarati dopo la suddetta data, a condizione che le agevolazioni si riferiscano a soggetti che hanno presentato domande di nuove iniziative produttive, inserite negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986 n. 64;

la mancata estensione di tali agevolazioni vanificherebbe le finalità di reinustrializzazione delle aree depresse poste a base della stipula degli accordi di programma, potendo rilevare la defezione dell'investimento programmato da parte degli operatori economici interessati;

sarebbe necessario diramare, di conseguenza, alla competente direzione un chiaro indirizzo affinché riconosca alle aziende della Valbasento le agevolazioni di cui trattasi, acquisendo, se necessario, anche il parere del Consiglio di Stato —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per riconoscere alle aziende interessate dall'accordo di programma per Valbasento le agevolazioni di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno. (4-02737)

**RISPOSTA.** — *Si risponde alla interrogazione in oggetto, concernente l'applicazione, in favore delle imprese rientranti nell'accordo di programma della Val Basento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 101 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge n. 64/1986, facendo presente che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 8*

*agosto 1995, n. 341, le agevolazioni di cui trattasi risultano concedibili a condizione che i relativi stabilimenti fossero «atti all'uso» alla data del 31 dicembre 1993.*

*Tanto premesso, si rileva che per nessuna delle imprese interessate all'accordo tale condizione risulta essersi realizzata con conseguente inoperatività delle norme agevolative fiscali.*

*Il superamento di tale preclusione non potrebbe avvenire a mezzo di istruzioni amministrative, richiedendo necessariamente una modifica legislativa che cambi, in direzione della auspicata estensione dell'agevolazione alle imprese di cui trattasi, il disposto di cui al citato articolo 18, comma 2, della legge n. 341/1995.*

*La possibilità di tale modifica sarà peraltro oggetto di valutazione da parte di questo Ministero, ai fini di una eventuale iniziativa in tal senso.*

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*la tragica vicenda dell'artigiano piemontese Mario Vespasiano, titolare di una modesta officina meccanica in Valle di Lanzo, suicidatosi nella serata del 27 settembre 1996 a seguito dell'esecuzione, da parte dell'ufficiale giudiziario competente, di un atto di pignoramento mobiliare su istanza dell'Inps, ha suscitato una notevole impressione della pubblica opinione, anche perché risulterebbe, dalle cronache giornalistiche, che all'esecutato non sarebbe stata concessa la possibilità di posticipare al giorno successivo, a banche aperte, la liquidazione del proprio debito verso l'Inps;*

*a nulla valse la disperata richiesta del signor Vespasiano di essere messo nelle condizioni di poter ottenere, dietro presentazione di istanza di conversione del pignoramento, la possibilità di evitare l'asporto dei mobili e degli arredi pignoratigli, nonostante l'asta fosse saltata e*

dovesse ancora essere fissata la nuova data di vendita dei beni da parte del giudice dell'esecuzione —:

se non intenda disporre urgentemente un'inchiesta atta a fare piena luce sulla delicata e grave vicenda, che ha visto come vittima un onesto e probo artigiano e la sua famiglia, fornendo un'ennesima dimostrazione della macchinosità delle procedure giudiziarie civili, improntate a formalismi ottocenteschi e non al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza della giustizia. (4-06215)

*RISPOSTA.* — Sulla base delle informazioni acquisite presso l'Autorità Giudiziaria competente risulta, in relazione alla vicenda oggetto dell'atto ispettivo che: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con atto di precetto notificato il 4 ottobre 1995, intimava alla s.n.c. Metallurgica Givolettese di Vespasiano Mario & C. e ai suoi soci illimitatamente responsabili il pagamento della somma complessiva di lire 16.560.171 per contributi previdenziali e assistenziali omessi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1994 e per i relativi accessori. In data 5 dicembre 1995 seguiva pignoramento mobiliare nella casa di abitazione del socio Mario Vespasiano sita in Givoletto, Via Brione, 5, che cadeva su arredi vari per un valore di lire 4.100.000.

Con istanza del 28 febbraio 1996, depositata in cancelleria il 4 marzo successivo, l'I.N.P.S. chiedeva quindi, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura civile, la fissazione della vendita ai pubblici incanti dei beni pignorati, che il giudice dell'esecuzione affidava all'istituto Vendite Giudiziarie di Torino e disponeva per il 2 maggio 1996 nei locali del predetto istituto, autorizzato al relativo prelievo a mente dell'articolo 536. Peraltro l'I.N.P.S. con nuova istanza depositata lo stesso 2 maggio 1996, chiedeva la sospensione della vendita sull'affermazione che il debitore in pari data aveva versato un acconto di lire 800.000; e il giudice dell'esecuzione, con decreto reso il giorno medesimo, a parziale modificazione del precedente provvedimento differiva l'incanto in questione al 27 settembre successivo, ferme le altre modalità.

*Il giorno 25 settembre, secondo quel che ha riferito la signora Chiara Ferrero, operatore amministrativo addetto allo sportello della cancelleria della Sezione delle Esecuzioni civili di questa Pretura, ebbe a presentarsi il figlio del signor Mario Vespasiano, chiedendo che fosse possibile differire la vendita dei mobili staggiti. L'impiegata fece presente che i giudici dell'esecuzione non concedevano ulteriori differimenti e che poteva essere presentata istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di rito, con contestuale versamento di somma pari a un quinto dell'importo del credito per cui era stata introdotta l'esecuzione ma il Vespasiano rispose di non esser in grado di versare quanto previsto dalla legge.*

*Il 27 settembre 1996, giorno fissato per la vendita, il figlio del signor Vespasiano verso le 12,00/12,15 telefonò in cancelleria e, parlando con la signora Ferrero chiese come mai non si fosse ancora presentato nessuno dell'istituto Vendite Giudiziarie; l'impiegata rispose a questo punto di rivolgersi direttamente al predetto istituto, cui, come sopra evidenziato erano demandati l'asporto e la vendita dei beni pignorati.*

*L'istituto Vendite Giudiziarie, in una nota informativa del 27 settembre 1996 diretta al giudice dell'esecuzione e allegata al fascicolo della procedura in questione, fa presente che l'esecuzione « dei disguidi d'ufficio » « era stata presa in considerazione il giorno stesso della vendita »; si era cercato di « contattare immediatamente e per ripetute volte il debitore al suo telefono » comunicato in una precedente ricognizione, telefono che « risultava sempre libero »; dopo di che si era provveduto, « appena avuta la disponibilità del personale », alla ricognizione sul posto e a delegare il ricognitore Lorenzo Vigone per accertare l'eventuale trasferimento dell'esecutato.*

*Il Vigone, recatosi sul luogo di custodia dei beni pignorati e constatata la loro esistenza, conferiva con i famigliari del Vespasiano e attese fuori, in automobile, l'arrivo dell'esecutato.*

*All'arrivo di quest'ultimo accompagnato dal figlio, fece presente la ragione della sua presenza e richiese la consegna dei beni*

*pignorati, salvo « in un secondo momento provvedere all'estinzione della procedura e quindi al ritiro degli stessi propri beni ». Il Vespasiano e il figlio erano quindi rientrati in casa, « probabilmente per convincere i famigliari e per telefonare all'ufficio asporti per sapere se vi era altra soluzione »; poco dopo il figlio era uscito sconvolto « gridando di chiamare un'ambulanza perché era accaduto qualcosa di grave al proprio genitore ». Il Vigone si era attivato per la chiamata dei soccorsi.*

*Per maggiore chiarezza si fa presente che al momento attuale i giudici dell'esecuzione hanno facoltà, in via generale, di concedere fino a un massimo di tre differimenti della vendita, sotto condizione peraltro che il debitore versi ogni volta un importo pari al quinto della somma recata dall'atto di precetto, comprensiva di capitali interessi e spese.*

*Stante la completezza degli elementi acquisiti, non si ravvisa l'opportunità di accertare gli stessi con apposito atto ispettivo.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i risultati degli esami di abilitazione alla professione di procuratore legale della sessione 1995 ripropongono lo scandaloso gap fra i dati percentuali dei promossi di alcune importanti sedi meridionali e quelli delle sedi del nord;

a Reggio Calabria si è infatti registrata una percentuale di promossi dell'88,6 per cento, a Bari del 75,49 per cento, mentre a Catanzaro i risultati definitivi, considerando l'esito delle prove scritte, vedranno promossi quasi il 90 per cento degli aspiranti procuratori legali —

se non ritenga che la situazione di evidente disparità di trattamento, che penalizza i candidati delle sedi in cui la percentuale dei promossi è estremamente bassa, ad esempio Brescia (24,08 per cento), Genova (32,05 per cento), Milano (36,58 per cento), Torino (26,45 per cento),

Trento (35,75 per cento), rappresenti la prova evidente di una scelta, assolutamente inaccettabile, finalizzata per motivi politico-clientelari a creare aree di « parcheggio » per i giovani provenienti dalle università meridionali, che sfornano a getto continuo laureati a pieni voti, anche a costo di causare — come autorevolmente denunciato dal Consiglio nazionale forense — « un generale e costante abbassamento di livello deontologico e di preparazione professionale »;

se sia al corrente che, in dette « sedi-scandalo », sia nata e prosperi persino una fiorente industria per lo sfruttamento dello « aspirante procuratore legale » proveniente dalle sedi del nord, nelle quali l'esame di procuratore legale è sempre stato e continua ad essere un esame serio.  
(4-07144)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il problema sollevato è effettivamente esistente e non risulta superato dall'approvazione della legge sulla soppressione dell'albo dei procuratori legali. Tale innovazione, al contrario, lo ha, in un certo senso, aggravato, in quanto da un lato l'esame non è stato toccato dalla riforma, dall'altro esso abilita direttamente alla professione di avvocato.*

*La questione, per la sua indubbia delicatezza, è già all'attenzione del Ministero.*

*La Commissione per la riforma dell'ordinamento forense presieduta dal Sottosegretario Prof. Mirone si è già interessata in via preliminare al problema generale del tirocinio e dell'esame di abilitazione alla professione, e si è unanimemente orientata per la predisposizione di uno schema di disegno di legge diretto ad attuare una modifica transitoria della sola materia concernente l'accesso alla professione, da valere possibilmente sin dalla prossima sessione di esame e sino alla entrata in vigore di una legge organica di riforma.*

*Detta proposta dovrebbe introdurre, tra l'altro, l'esame di abilitazione in sede unica nazionale, che costituisce il solo strumento idoneo ad eliminare le disparità nella per-*

centuale di idonei rilevabile tra i vari distretti di Corte d'appello. Tuttavia per l'elevato numero di candidati, tale innovazione importerebbe rilevanti problemi di ordine pratico, che la ipotizzata iniziativa legislativa dovrà considerare e risolvere.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia ha avviato una specifica attività di monitoraggio in relazione ai procedimenti penali per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici, previsto dalla legge 2 maggio 1974, n. 195;

da un'analisi dei prospetti riguardanti le percentuali di risposta da parte degli uffici giudiziari, risulta che le varie procure della Repubblica presso i tribunali hanno risposto ai quesiti dell'indagine avviata con una maggiore sollecitudine, con una percentuale di risposte mancanti del 47 per cento, inferiore a quella del 65 per cento delle procure della Repubblica presso le preture, mentre la suddetta percentuale di risposte mancanti è pari all'80 per cento per gli uffici delle indagini preliminari presso i tribunali e pari al 95 per cento per gli uffici presso le preture;

i dati ricavabili da tali prospetti evidenziano anche che su un totale di 1.094 uffici interessati alla rilevazione, ben 734 non hanno fatto pervenire alcun dato e, come risulta evidente dai grafici, le percentuali di risposta degli uffici giudiziari del meridione sono molto inferiori rispetto a quelle delle sedi giudiziarie collocate nel centro-settentrione;

il prospetto riassuntivo riguardante il numero totale dei procedimenti pendenti (centodieci) e di indagati e/o imputati (settecentosei), evidenzia come nell'area settentrionale siano pendenti rispettivamente sessantuno procedimenti e quattrocentonovanta soggetti siano indagati e/o impu-

tati, per l'area centrale rispettivamente trentatré e settantuno, per l'area meridionale tredici e centoventuno, per l'area insulare tre e ventiquattro, con un dato decrescente da Nord a Sud collegabile direttamente con le percentuali di risposta da parte degli uffici;

il prospetto e l'elenco dei procedimenti pendenti e definiti per illeciti finanziamenti ai partiti politici, effettuati in dettaglio per distretti di Corte di appello, contiene una conferma ulteriore di quanto sopra evidenziato, ovvero come i controlli ed i procedimenti avviati siano esclusivamente radicati presso i distretti di Corte di appello del Nord-Italia —:

se il Ministro interrogato — considerati i dati raccolti dall'ufficio V ricerche, documentazione e monitoraggio del Ministero di grazia e giustizia, che dimostrano come in realtà i delicati controlli che la legge impone sulla natura dei finanziamenti ai partiti sono effettuati con maggiore severità quasi esclusivamente nelle regioni del Nord, al pari di quanto già avviene per i controlli fiscali — intenda intervenire, esercitando anche le sue funzioni ispettive, affinché nelle regioni centro-meridionali, dove pure sono molto contigui i rapporti tra affari e politica, siano predisposti adeguati e severi controlli per far emergere qualsiasi trasgressione rispetto alle severe norme vigenti in tema di illecito finanziamento ai partiti ed impedire così il ripetersi di quanto avviene da sempre nella storia dell'Italia unita, ovvero che, predisposte le regole, queste vengono osservate solo ed esclusivamente da parte dell'Italia del Nord. (4-08458)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa all'indagine di monitoraggio avviata da questo Ministero in ordine ai procedimenti penali per violazione della norme sul finanziamento dei partiti politici, si rileva che moltissimi uffici giudiziari non hanno restituito i moduli d'informazione statistica, sicché le informazioni raccolte non possono essere reputate particolarmente significative.*

*Tale circostanza, unitamente al rilievo che lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni su questioni di merito connesse all'esercizio dell'azione penale, non consente di ipotizzare l'avvio di indagini ispettive.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria si sono di recente verificati due gravi episodi di aggressione nei confronti del dottor Luigi Bellinvia, dirigente il reparto personale Ata e del signor Guido Filardi, in servizio nello stesso reparto;

gli episodi sopramensionati presentano una identica dinamica ed uguale modalità di attuazione e, per tali caratteristiche, riconducibili ad un preciso piano preordinato e posto in essere da persone assolutamente estranee all'ambito scolastico;

l'estrema gravità dei fatti mira a condizionare pesantemente il sereno e imparziale svolgimento dell'attività dell'ufficio;

i fatti assumono particolare gravità ed allarme in quanto si sono verificati in un ufficio da anni caratterizzato da: un forte clima di tensione e conflittualità; vistose carenze ed incongruenze strutturali e funzionali; violazione di ogni elementare canone di civile convivenza e di rispetto della dignità umana e professionale del personale;

tale situazione è stata segnalata ripetute volte dalle organizzazioni sindacali, aziendali e provinciali al Ministero della pubblica istruzione e, nonostante tutto ciò, non si è ancora ritenuto di dover disporre una approfondita indagine conoscitiva *in loco* —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di riportare serenità all'interno degli uffici del provveditorato agli studi di Reggio Calabria;

se non si ritenga necessario avviare una indagine conoscitiva sullo stato del provveditorato agli studi di Reggio Calabria. (4-02045)

RISPOSTA. — *In ordine alla integrazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che la situazione del Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria è stata già in passato oggetto di diverse indagini conoscitive dalle quali è emerso che la direzione dell'ufficio è ostacolata da un ambiente estremamente ostile e conflittuale nel territorio nonché da una situazione logistica che non consente una gestione proficua della risorse umane e materiali.*

*Questo Ministero, in accoglimento di precise richieste avanzate in tal senso da parte del Provveditorato agli Studi, ha conferito ad un collegio ispettivo l'incarico di svolgere precisi accertamenti al fine di individuare le cause del malessere esistente e di accertare la reale sussistenza dei fatti in merito agli episodi di aggressione subiti da due dipendenti dell'ufficio scolastico.*

*A conclusione dell'indagine amministrativa svolta gli ispettori hanno proposto, per superare la situazione di malessere presente in quell'ufficio, alcune iniziative, che saranno adottate da questo Ministero nei tempi e con le modalità da definirsi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

EDUARDO BRUNO e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il provveditore agli studi di Firenze ha stabilito la chiusura della succursale della scuola media « Carducci », sita in piazza Santa Croce;

se questa scuola chiudesse, all'interno dei viali di circonvallazione non esisterebbe più alcuna scuola media, ad esclusione della « Machiavelli », che comunque si trova in oltrarno e molto sbilanciata ad ovest della città;

le due scuole che insistono sui viali, e nello specifico la « Carducci », hanno un

bacino d'utenza che copre sia i residenti nella cinta muraria che nei comuni limitrofi; questi ultimi si potrebbero definire residenti *part-time*, figli di genitori che svolgono la propria attività lavorativa in città e che, per ragioni logistiche, hanno la necessità di iscriversi in queste scuole;

la sede centrale della scuola media « Carducci » è ormai oltre i limiti della propria capacità ricettiva e di funzionamento: sono state recuperate stanze utilizzate per laboratori e trasformate in aule, non esiste uno spazio libero per attività diverse, la palestra è insufficiente e verosimilmente non definibile come « palestra scolastica », il percorso di sicurezza è bloccato per la presenza di banchi;

l'edificio di piazza Santa Croce, al contrario, è uno dei pochi edifici del centro storico nato con la specifica destinazione scolastica, è interno alla zona a traffico limitato, quindi libero, per quanto possibile, da inquinamento acustico e atmosferico, ed è raggiungibile a piedi da gran parte delle zone del centro;

i genitori degli alunni del « Carducci », che hanno promosso una raccolta di firme, chiedono al sindaco di Firenze, al provveditore agli studi e al Ministro della pubblica istruzione di mantenere la sede di piazza Santa Croce, per far sì che Firenze non sia una « città vetrina », ma un luogo dove le famiglie possano vivere e produrre cultura, evitando di disperdere quel tessuto sociale senza il quale, forse, non sarebbe mai stata il centro propulsore della civiltà umanistica —:

come intenda intervenire per accogliere le legittime richieste dei cittadini di Firenze e per realizzare concretamente quel progetto di Firenze, discusso in campagna elettorale e intorno al quale ha raccolto l'ampio consenso della cittadinanza, il quale, attraverso il recupero abitativo e dei servizi correlati del centro storico e la valorizzazione delle attività occupazionali tradizionalmente presenti, mira alla trasformazione della città, in ogni sua parte, in un luogo di vita dei cittadini. (4-07138)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

*La succursale della scuola media « Carducci » funziona attualmente con 5 classi per 20 alunni, ed essendo state presentate per il prossimo anno scolastico soltanto 12 iscrizioni, il Provveditorato agli Studi di Firenze ne prevede la chiusura con il trasferimento delle classi residue alla sede centrale distano meno di 1 Km.*

*Si precisa che il Capo dell'Ufficio Scolastico provinciale è giunto a tale decisione anche aderendo a proposte e sollecitazioni pervenute dal Comune e dalla Provincia nel quadro delle intese volte a recuperare edifici sottoutilizzati per una più razionale ridistribuzione e sistemazione delle scuole cittadine.*

*L'edificio che occupa la succursale, infatti, è composto da 21/22 aule ed ampi locali adibiti a servizi ed uffici che potranno, a seguito del predetto spostamento delle classi, essere destinati ad un istituto di istruzione secondaria di 2° grado che si trova in notevole difficoltà logistica ed igienico-sanitaria.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*con la circolare n. 95 del 7 febbraio 1997, il provveditorato agli Studi di Salerno, ha previsto un piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998;*

*nel progetto è stata ipotizzata, tra l'altro, per il distretto n. 57 di Eboli (Salerno), la soppressione della sezione staccata della Scuola media ubicata nella frazione di Borgo Carillia, attualmente operante con tre classi, e già dipendente dalla scuola media di Altavilla Silentina (Salerno);*

*la contrada non è ben collegata con il capoluogo;*

risulta essere una zona in forte crescita demografica;

la soppressione del plesso comporterebbe danni notevoli all'utenza;

la presenza di una scuola in una località agricola rappresenta un momento irrinunciabile di aggregazione sociale —

se ritenga opportuno intervenire affinché non venga soppresso il plesso di Dorgo Carillia, nel Comune di Altavilla Silentina. (4-07825)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.*

*Infatti, il competente Provveditore agli Studi di Salerno, a seguito di un'attenta valutazione non ha compreso la soppressione della sezione di scuola media di Borgo Carillia nel piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le trattative per l'acquisizione del complesso del Forte Boccea sono state avviate fin dal 1987 tra il ministero della difesa e l'amministrazione comunale di Roma che inserì la somma prevista per l'acquisto, cinque miliardi, nel bilancio di previsione per l'anno 1989;

tale somma fu poi stralciata nel bilancio definitivo dal commissario prefettizio;

l'acquisizione del comprensorio del Forte Boccea (circa sette ettari) risulterebbe utile alla cittadinanza anche per la possibilità di ubicarvi una serie di servizi pubblici —

se non ritenga utile ed opportuna, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, la dismissione del carcere giudiziario militare di Forte Boccea e la conseguente sua alienazione al comune di Roma.

(4-07985)

RISPOSTA. — *In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che l'Amministrazione della Difesa, nel quadro del programma di riordinamento dell'Organizzazione Penitenziaria Militare da attuare, tenendo conto anche della problematica connessa con la detenzione in carceri militari di appartenenti alle Forze di Polizia in applicazione dell'articolo 79 della legge 121/81, ritiene il comprensorio di Forte Boccea necessario alle proprie esigenze.*

*La situazione pertanto non consente di prevedere l'inserimento della struttura tra quelle da dismettere e alienare a breve o medio termine.*

Il Ministro della difesa: Andreatta.

CORSINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Paolo Foresti, nato a Botticino il 7 agosto 1923 e residente a Rezzato (Brescia) in via 4 novembre 102/b, ha operato dal giugno del 1985 all'ottobre 1986 con la sede di Brescia della Banca commerciale italiana;

da questa data ha inizio una lunghissima vicenda giudiziaria, che ha visto il signor Foresti presentare numerose denunce nei confronti di alcuni funzionari della Comit e del dottor Giuseppe Lazzari, della spa Montetitoli, con accuse di vari reati sia in sede civile che penale, in rapporto all'acquisto, alla negoziazione ed al trasferimento di titoli azionari avvenuti negli anni 1985 e seguenti;

tali denunce, esaminate in sede civile dal tribunale e dalla Corte d'appello nell'udienza collegiale in data 4 ottobre 1995, hanno riconosciuto in parte le ragioni e le motivazioni del Foresti, condannando la Comit a risarcire in sede civile una quota di interessi dovuti;

in sede penale sino al 1996 le indagini effettuate non hanno sortito alcun effetto;

nel corso del 1996, ottenuto dal Foresti un colloquio con il procuratore della Repubblica presso il tribunale, dottor Tar-

quini, sono state effettuate a cura del giudice Remus e dell'autorità di polizia indagini dal giugno all'ottobre 1996;

con comunicazione del 30 settembre 1996, il Foresti viene a conoscenza della richiesta da parte del pubblico ministero al Gip di archiviazione dei provvedimenti, a seguito delle indagini effettuate;

in data 16 novembre 1996 il Foresti presenta nuovo atto di denuncia « contro i legali rappresentanti della Comit per la fabbricazione quasi decennale di documenti falsi e di testimonianze false e contro il dottor Giuseppe Lazzari della spa Montetitoli per testimonianza dolosamente falsa »;

in data 19 novembre 1996, con due distinti documenti, uno dattiloscritto ed uno integrativo manoscritto, il Foresti propone opposizione all'archiviazione, tra l'altro con la motivazione che tutta la documentazione allegata alle varie denunce che hanno instaurato il procedimento penale comproverebbe incontestabilmente la sussistenza di tutti i reati contestati ai signori Giorgio Nobis, Zeno Proietti, Nicola Sardi De Letto. Parimenti dalla stessa documentazione allegata alle denunce, secondo il Foresti si desumerebbe la falsità della dichiarazione del dottor Giuseppe Lazzari della Montetitoli spa, dichiarazione in base alla quale il Pm giustifica sostanzialmente la richiesta di archiviazione del provvedimento;

tali opposizioni e denunce, ritenute ammissibili dal Gip, dottor Andrea Battistucci, hanno fatto nuovamente riaprire il caso con la fissazione di un'udienza in Corte d'appello per il 30 gennaio 1997 —:

se non ritenga sia in ogni caso giusto e urgente fare chiarezza, con gli strumenti a sua disposizione, in merito ad una situazione che tiene un cittadino nell'incertezza del diritto e getta discredito sul funzionamento della giustizia. (4-06882)

RISPOSTA. — *L'onorevole Corsini, premettendo una ricostruzione sintetica delle vicende giudiziarie del Sig. Paolo Foresti,*

*chiede che venga fatta chiarezza in merito alla situazione « che tiene un cittadino nell'incertezza del diritto ».*

*Gli elementi forniti per la risposta dalle competenti Direzioni ministeriali consentono di ricostruire l'iter processuale delle denunce effettuate dal Sig. Foresti in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dall'onorevole interrogante.*

*Comunica infatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia che per i fatti indicati nella interrogazione risultano essere stati iscritti:*

*il procedimento penale n. 1948/96 mod. 21 per i reati di cui agli artt. 646, 61 n. 11 CP, 368, 605, 323 CP e 2621 CC;*

*il procedimento penale n. 1994/96 Mod. 21;*

*il procedimento penale n. 2021/96 Mod. 21, riuniti al primo procedimento in data 15.06.1996;*

*il procedimento penale n. 1492/96 Mod. 44, riunito ai precedenti in data 19.10.1996;*

*il procedimento penale n. 3703/96 Mod. 21, riunito ai precedenti in data 5.11.1996.*

*In data 5.11.1996 il procedimento è stato iscritto a carico di soggetti identificati; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha richiesto il 6.11.1996 l'emissione di decreto di archiviazione al competente GIP del locale Tribunale.*

*La richiesta di archiviazione è stata notificata ai sensi dell'articolo 408 cpp al denunciante Foresti, che aveva chiesto di esserne notiziato, e che ha proposto, il 19.11.1996, rituale opposizione all'archiviazione.*

*In base a quanto previsto dagli artt. 409 e 410 cpp, il GIP ha fissato udienza in camera di consiglio per la decisione il 31.01.1997, dandone avviso alle parti, che hanno in quella sede rassegnato le rispettive conclusioni.*

*Il GIP ha successivamente pronunciato ordinanza di archiviazione sui fatti oggetto del procedimento penale.*

*La ricostruzione effettuata — così come emerge dal provvedimento di archiviazione — è la seguente: il Sig. Foresti Paolo, a mezzo di numerose e reiterate denunce, ha lamentato una serie di comportamenti in ipotesi costituenti reato posti in essere da funzionari e dipendenti della Banca Commerciale Italiana, filiale di Brescia.*

*Ha in particolare esposto come nel corso dell'anno 1985 avesse deciso di acquistare, tramite la COMIT, 10.000 azioni offerte al pubblico e come, per poter materialmente eseguire tale operazione avesse dovuto far sottoscrivere n. 10 schede a persone diverse, in quanto ogni acquirente non poteva ottenere l'assegnazione di più di 1.000 azioni.*

*Per mezzo di comunicazioni successive la Banca gli ha reso noto che le azioni assegnategli erano solo 2.500 e tutte a suo nome.*

*Da qui i sospetti del denunciante nei confronti dei funzionari di banca, che avrebbero riempito abusivamente un solo modulo, e distrutto gli altri nove, al fine di lucrare sul valore delle azioni che avevano nel frattempo raddoppiato il proprio valore.*

*Il giorno 29.08.1986, il Sig. Foresti aveva inoltre reclamato la liquidazione di alcune sue spettanze, ammontanti a L. 1.570.000, e le sue proteste per il mancato versamento erano state così veementi da richiedere l'intervento della Polizia.*

*In seguito all'episodio, il Foresti aveva allora deciso di chiudere il proprio conto corrente presso la COMIT, chiedendo contestualmente di trasferire il suo portafoglio titoli presso altro istituto bancario; detto trasferimento è stato effettuato dalla banca solo il 21.04.1988, e solo dopo ulteriori richieste effettuate in tal senso.*

*Nel corso di tale periodo la COMIT aveva, a dire del Foresti, aperto abusivamente un conto corrente a suo nome dove erano stati fatti transitare i dividendi dei titoli e delle azioni, al fine di lucrare le relative commesse.*

*Le indagini effettuate hanno consentito di accertare che:*

*in merito all'episodio del 29.08.1986, i militari intervenuti su segnalazione dei di-*

*rigenti della banca hanno escluso comportamenti violenti o minacciosi posti in essere dai dirigenti stessi, mentre sembra accertato che il Sig. Foresti, per manifestare il proprio disappunto, si sia rifiutato di abbandonare i locali della banca, malgrado l'ora di chiusura;*

*il trasferimento dei titoli al diverso istituto bancario ha subito dei rallentamenti a causa del fatto che la COMIT non aveva materialmente il possesso delle azioni acquistate, che per quanto poste in vendita non erano state ancora stampate, con relativa responsabilità eventualmente imputabile alla società emittente;*

*nel corso di tale periodo, in assenza di un conto corrente (estinto dal Sig. Foresti) la banca aveva aperto un conto provvisorio dove far rifluire i movimenti di dare ed avere in relazione ai titoli di cui manteneva l'amministrazione;*

*la presunta mancata liquidazione di alcune delle spettanze, ammontanti a L. 1.570.000, è dipesa da precisa clausola contrattuale, sottoscritta per accettazione dal Sig. Foresti.*

*Ha rilevato infine il GIP come agli atti del procedimento figurino un ulteriore provvedimento di archiviazione richiesto dal Procuratore della Repubblica presso la Procura Circondariale per la denunciata appropriazione indebita dei titoli da parte dei funzionari di banca e come, in ogni caso, tutti i reati ipotizzabili, essendosi verificati in un periodo di tempo compreso tra il 1985 e il 1988, ancorché le denunce del Sig. Foresti risalgano a tempi più recenti, risulterebbero coperti da prescrizione.*

*La Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria fa presente che dall'esame della documentazione trasmessa non emergono profili tali che, in deroga al principio di insindacabilità in sede amministrativa dell'attività giurisdizionale svolta, consentano valutazioni di tipo disciplinare a carico dei magistrati coinvolti.*

*Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.*

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

molte scuole della provincia di Cuneo rischiano di funzionare per almeno un mese-quaranta giorni a ranghi ridotti e ad orari parziali;

nei giorni scorsi presidi e direttori didattici avevano ricevuto dal provveditorato l'autorizzazione a nominare i supplenti temporanei necessari per coprire le numerose cattedre prive di titolari. Qualche capo di istituto si era già affrettato a consultare le graduatorie degli aspiranti supplenti per verificare la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, in attesa delle nomine annuali che il provveditorato farà a fine ottobre 1996;

il giorno 21 settembre 1996 è arrivato l'improvviso contrordine, o meglio, sono giunte indicazioni contraddittorie e poco chiare;

a quanto risulta al provveditore agli studi, Giovanni Ferrero, il ministro non avrebbe autorizzato la nomina dei supplenti in quanto mancherebbero i fondi per pagarli. Secondo il gabinetto del Ministro, invece, l'autorizzazione ci sarebbe, ma senza una verifica della possibilità di pagamento;

succede insomma che il ministero, come il celebre Fabio Massimo, temporeggia, e affida la responsabilità di non nominare — il più possibile — supplenti temporanei in attesa delle nomine annuali del provveditorato;

la conseguenza di questa situazione è evidente: alcuni presidi nominano i supplenti, altri no, col risultato che alcune scuole potranno funzionare a pieno ritmo ed altre no —:

se tale situazione di disagio per alcune scuole del cuneese corrisponda al vero;

se intenda assumere una linea di condotta più coerente e dare ai presidi una direttiva unica di comportamento;

quali siano le ragioni per le quali il Governo, invece di preoccuparsi di ridurre la marea di sprechi che caratterizza un po' tutte le amministrazioni, abbia deciso di tagliare drasticamente il *budget* per il pagamento delle supplenze, nonostante si tratti di una cifra complessivamente modesta. (4-03850)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto della quale si allega copia.*

*Il problema al quale fa riferimento la S.V. Onorevole è stato determinato dalle difficoltà che hanno incontrato, agli inizi del corrente anno scolastico, numerosi capi d'istituto i quali, per la prima volta, sono stati impegnati al pagamento delle supplenze di breve durata, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 19, della legge 537/93.*

*Com'è noto, infatti, dette disposizioni hanno attribuito anche alle istituzioni scolastiche non dotate di personalità giuridica la competenza in materia di ordinazione e liquidazione delle spese per tali supplenze.*

*In particolare, per quanto riguarda la provincia di Cuneo il Provveditore agli studi ha precisato di aver, in data 13.9.96, autorizzato i capi d'istituto a nominare supplenti provvisori nelle more di definizione delle operazioni di propria competenza.*

*Nel corso di una riunione dei capi d'istituto, svoltasi il 20 settembre 1996, si è tuttavia sparsa la notizia circa le difficoltà in cui sarebbero incorsi i presidi che avessero nominato eventualmente supplenti provvisori senza adeguata preventiva disponibilità di bilancio.*

*Ciò ha creato dei timori nei capi d'istituto che si sono trovati per la prima volta ad affrontare il problema delle supplenze.*

*Tuttavia, a seguito della emanazione della circolare ministeriale n. 612 del 27.9.96, recante istruzioni al riguardo e dei successivi chiarimenti forniti con C.M. 740 dell'11.12.96, tali difficoltà sono state ben presto superate.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

in data 1° ottobre 1996 è stato inviato un *telex*, a firma del Ministro della pubblica istruzione, destinato ai provveditori agli studi di tutta Italia, ai sovrintendenti scolastici per le province di Trento e Bolzano, all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca, all'intendente scolastico per la scuola delle località ladine, ai sovrintendenti scolastici regionali di tutta Italia, al sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta;

tale *telex* è stato inviato, per conoscenza, anche al coordinamento nazionale dell'Unione degli studenti;

nel *telex* si informava che l'Unione degli studenti ha avviato una « consultazione nazionale su temi attinenti alla riforma dell'istruzione secondaria superiore »;

nel *telex* lo stesso Ministro definiva « di particolare significatività » il coinvolgimento più ampio possibile degli studenti in tale iniziativa;

nel *telex* si chiedeva a tutti i destinatari di « svolgere ogni più opportuna opera di sensibilizzazione dei capi di istituto », invitandoli a facilitare la realizzazione dell'iniziativa —:

per quale motivo il Ministro interrogato abbia deciso di promuovere personalmente l'iniziativa in questione;

se ed in quali occasioni abbia promosso iniziative analoghe ad opera di altre associazioni studentesche, oppure abbia intenzione di farlo in futuro;

per quale motivo, fino ad oggi, il ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto come unico interlocutore del mondo studentesco la già citata Unione degli studenti, chiara espressione della sinistra giovanile, delegandole, di fatto, la rappresentatività dell'intero corpo studentesco;

se, a quanto risulta al Ministro, rispondano a verità le dichiarazioni degli

stessi esponenti dell'Uds, smentite da numerosi *fax* inviati ad alcuni quotidiani (*Il Giornale* del 24 novembre e del 1° dicembre), in base alle quali il questionario sopra menzionato sarebbe stato inviato a tutti gli studenti italiani;

se rispondano a verità le notizie diffuse da alcuni organi dell'informazione, in base alle quali altre iniziative dell'Uds, comprese quelle di protesta, siano state prese in seguito ad una consultazione con lo stesso Ministro o con alcuni suoi rappresentanti. (4-05925)

RISPOSTA. — *Come già riferito dal Sottosegretario Carla Rocchi in data 11.3.1997 rispondendo alla Camera dei Deputati ad interrogazione parlamentare di analogo contenuto i processi di riforma che stanno interessando la Scuola richiedono il coinvolgimento di tutte le componenti interessate.*

*Per proporre mutamenti che siano il più aderenti possibile alle attese del mondo della scuola e della società è necessario conoscere quale sia il pensiero dei giovani sulle prospettive del sistema scolastico così come è necessario acquisire su tale tema le riflessioni degli esperti del settore, dei docenti, degli uomini di cultura e delle forze politiche e sociali.*

*La disponibilità ad assecondare ogni iniziativa che nel rispetto degli eguali diritti di tutti contribuisca a far crescere la partecipazione responsabile delle varie componenti scolastiche a processi di riforma in corso è stata resa nota a voce nel corso di incontri tra rappresentanti di questo Ministero e associazioni studentesche, tra le quali il Coordinamento studentesco romano, Zeroincondotta, Azione studentesca, Sinistra giovanile.*

*La recente medesima disponibilità è stata manifestata anche mantenendo un confronto costante con tutte le espressioni della realtà studentesca di cui si sia rilevata l'esistenza.*

*Per quanto riguarda in particolare il *telex* in data 1.10.1996, di cui è cenno nell'interrogazione parlamentare in parola, questo Ministero di fronte all'iniziativa di*

*una organizzazione studentesca che andava nella direzione su esposta non ha ritenuto di promuoverla, come osservato dalla S.V. Onorevole, ma ha inteso facilitarne la realizzazione.*

*D'altra parte, ove fosse richiesto, analogo trattamento sarebbe riservato ad analoghe iniziative ad opera di altre associazioni.*

*Giova, inoltre, far presente che la circolare in parola è nella forma e nella sostanza del tutto simile ad altre circolari con le quali sono state pubblicizzate a favore iniziative promosse da associazioni professionali o sindacali del personale delle scuole.*

*È opportuno inoltre precisare che a questo Ministero non risultano dichiarazioni secondo cui l'UDS — che, è una organizzazione studentesca sindacale aderente alla CGIL — avrebbe inviato il questionario a tutti gli studenti italiani, bensì dichiarazioni secondo cui detta organizzazione avrebbe raccolto 500.000 questionari.*

*Se ciò risponde al vero è rimasta esclusa la grande maggioranza degli studenti italiani che si ritiene auspicabile sia sensibilizzata ad esprimere le proprie osservazioni.*

*Si ricorda infine che, di recente, per acquisire valutazioni e contributi, il medesimo Ministero ha proposto alla discussione ed al dibattito due documenti di lavoro sul riordino dei cicli scolastici e dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

COSTA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

tutti gli uffici delle sedi diplomatiche italiane in Russia (ambasciata, consolato, ma anche Ice, istituto di cultura, camera di commercio italo-russa), sono rimasti chiusi per dieci giorni su 31 nel mese di agosto, ed in particolare nei quattro giorni di ferragosto (da giovedì 15 a domenica 18), e sono rimasti aperti solo per poche ore nella giornata di Venerdì;

il 15 agosto 1996 (che è giornata lavorativa in Russia), su duecento persone

impiegate a vari livelli all'ambasciata, risultò essere presente solo un carabiniere, il quale, per ovvi motivi, a quanti si rivolgessero per informazioni, anche urgentissime, riferiva di « ripassare » in un altro giorno lavorativo;

la situazione non parve migliore nemmeno il successivo 16 agosto (giorno di lavoro sia in Italia che in Russia): l'Ambasciatore non era reperibile e gli uffici rimasero comunque aperti per poche ore;

chiusura totale si riscontrò sabato 17 agosto;

operano in Ambasciata oltre sessanta fra diplomatici, impiegati, militari italiani, contrattisti. Il personale, contrattisti esclusi, percepisce mediamente dodici milioni netti al mese tra stipendi e varie indennità —:

quali siano le determinazioni del Ministro interrogato al riguardo per garantire assistenza continua ai nostri connazionali, in considerazione del fatto che a Mosca sono presenti migliaia di italiani, soprattutto nella stagione di maggior afflusso turistico. (4-06588)

RISPOSTA. — Dall'esame dei dati relativi al personale in servizio nell'agosto 1996 presso l'Ambasciata d'Italia in Mosca — cui Ella on.le Interrogante, fa riferimento — risulta che i dipendenti in questione non ammontano a sessanta unità, né tantomeno a duecento: essi sono complessivamente ottantatré; tra i dipendenti di nazionalità italiana si contano 38 appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione degli Affari Esteri — o contrattisti di diritto italiano — e 28 provenienti da altre Amministrazioni (Presidenza del Consiglio, Interno, Difesa, Banca d'Italia, Arma dei Carabinieri). Il personale di ruolo del Ministero Affari Esteri comprende, tra gli altri, nove funzionari diplomatici compreso il Capo Missione — incaricati di seguire i vari settori politico, economico-commerciale, finanziario, consolare, culturale, della ricerca, amministrativo, militare — sei unità della carriera di concetto del personale di cancellaria, dieci appartenenti al ruolo dei coadiutori. Sono inoltre impiegati

a Mosca sei contrattisti di cittadinanza italiana e, complessivamente, diciassette di nazionalità russa (ripartiti tra i vari uffici con mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie). L'Istituto italiano di Cultura — ente collegato all'Ambasciata ma autonomo — è ormai da oltre un anno privo del suo Direttore titolare. Privo anche di addetti inquadrati nei livelli non direttivi, esso si avvale per il momento unicamente di due contrattiste locali. Opera inoltre in Mosca un autonomo ICE accreditato presso le Autorità russe quale Sezione « Sviluppo scambi » dell'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata.

In merito al trattamento economico goduto dal personale dell'Ambasciata d'Italia in Mosca, si precisa che la consistenza dell'indennità di servizio all'estero — esclusi i contrattisti locali — non si attaglia alle cifre da Ella riportate, ed ammonta bensì in media a 7.400 dollari al mese, calcolata su dodici mensilità: tale indennità ha carattere forfettario ed onnicomprensivo, in quanto destinata a coprire le spese a qualsiasi titolo sostenute dal dipendente durante la sua permanenza nella sede.

Gli stipendi metropolitani del personale di ruolo — al netto dell'indennità integrativa speciale, non spettante per il periodo di servizio all'estero e delle imposte — vanno da 4,5 milioni di lire circa per il Capo Missione avente il grado di Ambasciatore a 1 milione 186 mila lire per il più giovane funzionario, e a 800 mila lire per un coadiutore, calcolati su tredici mensilità.

È peraltro noto che con l'ISE il personale deve provvedere al mantenimento proprio e dei familiari a carico nonché a tutti i doveri connessi con una decorosa rappresentazione in Russia del Paese, senza che vi siano indennità aggiuntive di sorta. L'Ambasciatore d'Italia è particolarmente tenuto a custodire in piena efficienza la Residenza e i suoi servizi, come del resto hanno constatato i membri del Governo e i numerosi parlamentari che si recano a Mosca, senza contare alcune migliaia di persone — russe e italiane — che vi sono annualmente invitate, allo scopo di rafforzare, con incontri conviviali e sociali, i rapporti di lavoro e le opportunità di contatto. Tra le personalità

russe si possono ricordare il Ministro degli Esteri Primakov, quelle delle Comunicazioni Bulgak, quello dei Trasporti Zakh, il sindaco di Mosca, alti magistrati e un gran numero di Vice Ministri; il Presidente della Duma di Stato Seleznev; il Presidente della Corte Costituzionale Tumanov; il Procuratore Generale della Federazione Skuratov; alti ufficiali delle Forze Armate russe; svariati Governatori di Province e Amministrazioni locali anche lontane, artisti, giornalisti. Numerosi membri del Parlamento russo hanno inoltre onorato l'Ambasciata con la loro presenza.

Si sono così evocate solo le personalità russe ospitate dall'Ambasciata per contatti di lavoro attinenti le relazioni italo-russe.

Non soltanto nel mese di agosto 1996, ma ogni mese dell'anno gli uffici di tutte le Ambasciate d'Italia all'estero sono formalmente chiusi per otto giorni, in quanto l'orario di servizio prevede un'articolazione del lavoro d'ufficio dal lunedì al venerdì per trentasei ore settimanali. È possibile che nei giorni indicati da Lei, On. Interrogante, il personale in servizio fosse ridotto: tuttavia il congedo (la cui fruizione è obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18/67) viene programmato in misura da assicurare sempre la presenza dei rispettivi addetti nell'ambito dei vari reparti.

Ciò non significa in alcun modo — neanche a Mosca — che la Cancelleria Diplomatica e l'Ufficio Consolare vadano deserti il sabato e la domenica: senza contare il fatto che il Capo Missione abita in Residenza, il servizio di Centralino e di portierato è assicurato nelle 24 ore da personale civile appartenente ai ruoli del Ministero Affari Esteri e da elementi dell'Arma dei Carabinieri. È inoltre assicurato il servizio di un Funzionario di turno.

Per vero, i collegamenti telefonici in terra russa non sono sempre perfettamente funzionanti; il centralino dell'Ambasciata è tuttavia sul punto di essere ammodernato: si è al riguardo in attesa del perfezionamento del relativo appalto tempestivamente richiesto (la procedura di aggiudicazione richiede l'acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato e dura mesi, con tempi dettati dalle leggi vigenti).

La ricostruzione degli eventi fatta da Lei, On.le Interrogante, evidenzia che giovedì 15 agosto 1996 gli uffici dell'Ambasciata erano chiusi, conformemente alla disciplina delle festività annuali. In realtà quella mattina venne disdetto da parte russa — e spostato a data successiva — un incontro che l'Ambasciatore aveva chiesto al Ministro della Difesa Rodionov. L'Ambasciatore si è allora recato per alcune ore a Vladimir — città distante circa 180 chilometri da Mosca — per visitarvi un gruppo di religiose italiane colà attivo, uno dei pochi esistenti in Russia. Venerdì 16 agosto l'Ambasciata è stata in piena attività: nel pomeriggio l'Ambasciatore ha avuto un lungo e approfondito contatto col Capo del Servizio Federale di Sicurezza russo, il quale — tra l'altro — ha poi facilitato il felice esito del rapimento dei tre volontari italiani sequestrati in Cecenia lo scorso autunno, e si sta ora rilevando utilissimo in occasione di un episodio analogo verificatosi nei giorni scorsi.

Il pomeriggio del 16, verso le ore 18, Ella stessa, On.le Interrogante, si è presentata — senza preavviso — in Ambasciata ed ha incontrato nella Cancelleria Diplomatica l'Ambasciatore Scammacca che, con due funzionari ed i loro collaboratori era intento a preparare un rapporto telegrafico per il Ministero Affari Esteri. Nel colloquio di circa mezz'ora con lui Ella non ha toccato, se non incidentalmente, gli aspetti organizzativi ed amministrativi del lavoro dell'Ambasciata. Non è quindi esatto che « gli Uffici rimasero... aperti per poche ore ».

Sabato 17 agosto Ella fu contattata verso le ore 9 del mattino dall'Ambasciatore Scammacca all'Hotel « National » ove risiedeva ed invitato a colazione in Residenza insieme con i Suoi accompagnatori: Ella peraltro non ritenne di accogliere tale invito. Non vi è stata dunque nessuna chiusura totale dell'Ambasciata in quei giorni. Comunque, il 17 agosto l'Ambasciatore incontrò il Vice Ministro russo delle Finanze per lavoro.

Infine, lunedì 19 agosto il Capo Missione ha ricevuto senza formalità un membro del Senato della Repubblica, in visita privata a Mosca, mentre martedì 20 agosto egli si è recato in viaggio di servizio a Kaliningrad,

ove un connazionale era stato malmenato e derubato; con l'occasione l'Ambasciatore Scammacca è personalmente intervenuto presso le Autorità locali.

Al fine di una valutazione complessiva del lavoro che svolge l'Ambasciata d'Italia in Mosca, il Ministero Affari Esteri attira l'attenzione dell'On.le Interrogante sulla mancanza di un autonomo Consolato in Mosca — di cui è allo studio l'istituzione — dovendo l'attuale Cancelleria Consolare correntemente provvedere alla tutela di migliaia di connazionali di passaggio e di una folta comunità italiana residente (oltre tremila unità) sotto certi aspetti molto esposta.

Ciononostante l'Ambasciata — pur nelle ristrettezze di bilancio — ha avviato di propria iniziativa la creazione di una rete di corrispondenti consolari nel territorio della Federazione Russa e in alcuni Stati di secondo accreditamento (Armenia e Turkmenistan).

Alla luce di quanto esposto, il Ministero Affari Esteri nutre piena fiducia nel senso di responsabilità del personale in servizio a Mosca, che si prodiga anche per le decine di migliaia di cittadini italiani di passaggio. I connazionali possono avvicinare l'Ambasciata in qualsiasi momento; il 2 giugno essi sono tutti invitati a partecipare alla Festa Nazionale, con comunicazioni individuali e a mezzo stampa. Il servizio di assistenza è stato migliorato nel corso del 1996 grazie ad alcuni interventi edilizi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

CREMA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il dottor Riccardo Crescenzi, insegnante di ruolo in elettronica presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (Ipsia) « Andrea Brustolon » di Belluno è stato dichiarato in « soprannumero » e di conseguenza verrà trasferito d'ufficio in altra città;

la motivazione per questo trasferimento è che mancavano tre ore per il

completamento dell'orario settimanale di cattedra presso l'istituto in cui insegnava;

in seguito, all'uscita dei tabulati con gli organici di diritto delle scuole medie superiori della provincia di Belluno, è risultato che lo stesso avrebbe potuto completare il proprio orario presso altri due istituti: l'Itis « Segato » di Belluno e l'Ipsia di Feltre;

a questo punto, sia dal preside dell'istituto che dal provveditorato agli studi di Belluno, è stato dichiarato al professor Crescenzi che era ormai troppo tardi per potere intervenire;

c'è da aggiungere infine che il professor Crescenzi ha grossi problemi familiari e che il trasferimento creerà a lui ed alla sua famiglia delle enormi difficoltà —:

se non ritenga opportuno, qualora quanto sopra esposto corrisponda al vero, richiamare il preside dell'istituto in questione ed il provveditorato agli studi di Belluno ad una più attenta valutazione in materia di trasferimenti dei professori e, di fronte all'evidenza dei fatti, anche a rivedere decisioni già prese. (4-03028)

*RISPOSTA. — La problematica alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, nella interrogazione parlamentare alla quale si risponde, riguardante l'attribuzione, da parte del Preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Andrea Brustolon » di Belluno, delle ore di « tecnica professionale », disponibili presso l'istituto, ad un docente, appartenente alla classe 34A « Elettronica » anziché al prof. Riccardo Crescenzi, appartenente alla classe di concorso 35A « Elettronica ed Applicazioni » e la conseguente posizione di soprannumerarietà creatasi per il succitato docente, sono stati oggetto di n. 2 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica presentati dall'interessato.*

*Il competente ufficio di questo Ministero ha provveduto ad istruire entrambi i gravami e, considerata l'unicità della materia del contendere, ha già inviato un'unica relazione ministeriale al Consiglio di Stato al fine di acquisire il prescritto parere.*

*Al riguardo, premesso che le ragioni addotte dal docente a motivo dei gravami non appaiono infondate questo Ministero per ogni eventuale determinazione non può che attendere l'esito dei ricorsi in parola.*

*Il prof. Crescenzi, avverso il trasferimento d'ufficio, conseguente alla posizione di soprannumerarietà nella quale si è venuto a trovare, aveva anche proposto ricorso gerarchico a questo Ministero.*

*Tale ricorso tuttavia, per le motivazioni addotte dal medesimo ricorrente (facenti riferimento alla formazione dell'organico di diritto) è stato dichiarato, su parere vincolante del Consiglio Nazionale della P.I., inammissibile con D.M. 11.10.96, in quanto la formazione dell'organico di diritto è un atto definitivo non impugnabile gerarchicamente.*

*L'ulteriore ricorso straordinario con il quale è stato impugnato il succitato decreto ministeriale è attualmente in corso di istruzione per l'acquisizione del richiesto parere dell'organo giurisdizionale.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:**

le recenti gravissime vicende che hanno incendiato l'Albania dimostrano come l'area dei Balcani, tradizionalmente nevralgica e costantemente « nervosa », rappresenti un costante e centrale snodo nel processo tendente ad affermare una solida pace internazionale;

i gravi sommovimenti che, ormai da alcuni anni, stanno letteralmente stravolgendo le comunità civili dell'area balcanica rendono oggettivamente pericolosa la situazione internazionale;

l'Italia, per collocazione geografica, non può non risentire degli eventi che si sviluppano nei Balcani;

l'Italia, inoltre, per ragioni storico-culturali, non può limitarsi a svolgere un ruolo di spettatrice passiva delle tragedie

che si consumano a poche decine di chilometri dal nostro territorio nazionale;

non appare ben delineata, all'interrogante, la strategia politica internazionale del nostro Paese nei confronti dei Balcani —:

quali siano le iniziative assunte non tanto per far cessare gli eventi tragici che insanguinano da anni l'area balcanica, quanto per creare e consolidare una rassicurante stabilità in tutta l'area;

se siano ravvisabili, negli eventi che da troppi anni ormai caratterizzano drammaticamente la vita della nazioni balcaniche, interferenze di potenze straniere e, se sì, quali siano dette potenze e quale si ritenga possano essere la loro strategia ed i loro obiettivi;

se l'Italia non debba sentire la responsabilità storica, culturale ed umana di essere capofila di una complessiva ed articolata iniziativa di pressione per garantire ai Balcani un futuro di serenità, di prosperità e di pace. (4-08521)

**RISPOSTA.** — *L'Italia segue con attenzione prioritaria gli eventi nell'intera area balcanica, nella convinzione che la stabilità di questa regione sia cruciale per gli interessi nazionali. La crisi in Albania ha introdotto un ulteriore elemento di accelerazione nella nostra riflessione sulla regione, che è appena emersa dalla crisi che ha investito la ex Jugoslavia, e rende urgente come non mai la ricerca di una effettiva stabilizzazione della regione. In questo contesto è utile ribadire che la pericolosa instabilità della regione balcanica, che si è drammaticamente manifestata sin dall'inizio di questo decennio, non può essere attribuita all'ingerenza di potenze straniere estranee alla regione, quanto a fattori endogeni di crisi e tendenze centrifughe, come hanno dimostrato gli eventi degli ultimi anni, che tuttavia potrebbero anche ripercuotersi al di là dell'ambito puramente regionale per avere conseguenze nell'intero contesto europeo.*

*La politica italiana in direzione dei Balcani nasce dalla constatazione della rilevanza della regione per gli interessi nazio-*

*nali dell'Italia, ma anche da sentimenti di profonda solidarietà con tutti i popoli della regione, nell'auspicio che essi sappiano uscire dalla fase critica attuale per intraprendere un cammino di sviluppo che li porti gradualmente ad avvicinarsi all'Europa ed alle Istituzioni Occidentali, seguendo percorsi diversi a seconda delle loro possibilità e del loro grado di convergenza con i criteri stabiliti dall'Unione Europea nella Dichiarazione di Copenaghen del 1993.*

*Per quanto riguarda in particolare la crisi nella ex Jugoslavia, abbiamo promosso il Piano d'Azione per il prossimo biennio varato alla PIC di Londra del 4 dicembre 1996, e riteniamo che le Parti debbano assumere le proprie responsabilità nel rispetto dei diritti umani, nella libertà di movimento, nel rientro dei rifugiati, nel consolidamento delle istituzioni comuni, nella liberalizzazione e democratizzazione della vita politica ed economica. L'Italia considera inoltre quale obiettivo prioritario per la stabilità dell'intera regione il controllo e la riduzione degli armamenti al livello più basso possibile, come stabilito dall'Accordo di Firenze del 14 giugno 1996. Riteniamo che la ricostruzione sia uno strumento cruciale per promuovere e consolidare la pace, e, avendo a mente questo obiettivo, pensiamo che l'aiuto internazionale possa fungere da catalizzatore per un comportamento costruttivo delle Parti verso la riconciliazione. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo di « condizionalità » dell'aiuto, posizione da noi ripetutamente sostenuta sul piano internazionale nel contesto del processo di pace jugoslavo. « Condizionalità » non significa penalizzare o discriminare una parte piuttosto che un'altra, ma piuttosto di incoraggiarle tutte ad un atteggiamento positivo rispetto al processo di pace e alla democratizzazione.*

*Altro elemento qualificante della strategia italiana è l'« Approccio regionale », un programma di lavoro proposto dall'Italia nel momento in cui l'U.E. ha delineato la sua strategia per la ricostruzione e la stabilizzazione dei Balcani, inclusivo anche dell'Albania, e che tutti i nostri partners europei hanno riconosciuto valido e approvato. Esso è basato sull'assunto che, prima*

di approfondire le relazioni con l'Unione Europea, le ex Repubbliche jugoslave debbano approfondire le relazioni reciproche, prevedendo un percorso di avvicinamento anche per la Repubblica Federale di Jugoslavia e legami istituzionali a termine tra la medesima e l'Unione Europea. Consideriamo infatti che un prolungato ulteriore isolamento della RFJ rischierebbe di essere controproducente piuttosto che incentivante del processo di pace. Manteniamo una viva attenzione sulle vicende che riguardano Belgrado: abbiamo proluso un grande impegno per una soluzione della crisi che ha fatto seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative in Serbia. Ci rallegriamo che le Autorità di Belgrado abbiano riconosciuto la vittoria dell'opposizione in alcune località del Paese, inclusa la città di Belgrado, ed auspichiamo che possano presto essere raccolti positivamente i suggerimenti della Comunità Internazionale in particolare per quanto riguarda l'apertura di un dialogo tra tutte le forze politiche e le garanzie per la libertà di stampa.

Siamo convinti che concreti progressi sulla strada della democratizzazione costituiscono un fattore essenziale per la stabilità della Repubblica Federale di Jugoslavia e per la sua reintegrazione nella Comunità Internazionale. La sfida della democratizzazione, però, non è limitata alla sola RFJ, ma è parte integrante della nostra strategia nei confronti di tutti gli Stati balcanici, in base alla quale è essenziale promuovere standard di democratizzazione adeguati che consentano l'ordinato sviluppo della società civile nel rispetto delle libertà fondamentali. Tale sviluppo, come ci mostra oggi la vicenda albanese, non può essere ulteriormente dilazionato se non con conseguenze drammatiche.

La volontà italiana di estendere anche all'Albania le misure di aiuto per le Repubbliche della ex Jugoslavia nel contesto dell'Approccio regionale testimonia della nostra convinzione che questo Paese, anch'esso collocato nei Balcani, deve essere sempre più strettamente raccordato e sostenuto dall'Europa. Alla luce degli eventi di questi ultimi mesi, non possiamo non rilevare come l'Italia sia stata lungimirante nell'in-

sistere che anche all'Albania venisse dedicata un'attenzione pari a quella per le Repubbliche ex Jugoslave. Del resto, tale strategia di collegamento dell'Albania all'Europa è stata perseguita dall'Italia sin dal momento in cui l'Albania stessa, superato il periodo comunista, è emersa sulla scena politica come Stato desideroso di reinserirsi nella Comunità internazionale sulla base di principi e valori occidentali. Sin dall'inizio dell'attuale crisi albanese l'Italia ha provveduto ad avviare un'intensa azione politica e diplomatica sia sul piano bilaterale sia su quello internazionale. Parallelamente alle pressioni ed ai consigli rivolti costantemente ai nostri interlocutori albanesi, abbiamo operato affinché il problema Albania rimanesse al centro dell'attenzione internazionale. La nostra azione internazionale ha per obiettivo, nel breve periodo, di fronteggiare la situazione di emergenza nel Paese e, nel medio, di fornire assistenza alla sua ricostruzione amministrativa, economica, istituzionale e sociale.

Sul piano bilaterale, Italia ha insistito per la riapertura del dialogo politico tra Governo ed Opposizione, ottenendo un significativo successo con la formazione di un Governo di unità nazionale il 9 marzo u.s. Il Ministro Dini, dietro espressa richiesta di tutti suoi componenti, si è recato a Tirana, per testimoniare l'incoraggiamento dell'Italia a questo positivo sviluppo.

Sul piano internazionale, gli ultimi giorni di marzo sono stati caratterizzati dal completamento dell'azione politica e diplomatica intrapresa da parte italiana a partire dalla riunione di Apeldoorn fra i Quindici Ministri dell'Unione Europea il 14 marzo scorso. Questa azione ha avuto un percorso che, è opportuno sottolinearlo, è stato eccezionalmente rapido, essendosi svolta con successo in tre fasi, il Consiglio dell'Unione Europea del 24 marzo, il Consiglio Permanente dell'OSCE il 27 marzo, e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo. Il 24 marzo, a Bruxelles, l'Italia ha ottenuto un formale sostegno all'iniziativa dell'invio di una Forza Multinazionale di Protezione in Albania, che si rende necessaria al fine di creare le condizioni di sicurezza perché le attività di assistenza al Paese possano essere

concretamente inviate e condotte. Il 27 marzo a Vienna, il Consiglio dell'OSCE ha approvato le grandi linee dell'azione internazionale in Albania, varando al contempo una missione in loco dell'OSCE stessa e avallando l'idea della Forza di Protezione Internazionale. Il 28 marzo a New York, il Consiglio di Sicurezza ha approvato la Ris. 1101 con la quale si autorizzano gli Stati membri partecipanti alla Forza Multinazionale a condurre le operazioni previste sulla base del Cap. VII della Carta dell'ONU, per un periodo di tre mesi eventualmente rinnovabili. Si è trattato di un'azione diplomatica particolarmente impegnativa e di grande efficacia, che ha aperto la strada alla guida italiana per le operazioni di assistenza all'Albania ed in particolare per la creazione, tramite la presenza sul terreno di una Forza Multinazionale sotto comando italiano, delle condizioni di sicurezza necessarie al loro svolgimento.

L'Italia intende continuare a svolgere un ruolo di primo piano nei Balcani, con una nostra azione di elevato profilo, al fine di fornire un apporto originale ed efficace all'effettiva stabilizzazione della regione, in coordinamento l'Unione Europea e con i nostri principali partners ed alleati, nel comune interesse della sicurezza e dello sviluppo democratico dei popoli e dei Paesi a noi vicini.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

FINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo n. 4-04498 del 23 ottobre 1996, il sottoscritto già poneva il problema della fulminea chiusura della casa circondariale di Rossano (Cosenza), con trasferimento dei detenuti presso il carcere di Castrovillari (Cosenza), in attesa dell'apertura della nuova struttura carceraria, in corso di ultimazione, sempre in Rossano;

in tale occasione veniva comunicato al personale di polizia penitenziaria di

doversi recare in missione presso la struttura di Castrovillari, in attesa di poter riprendere, per come detto, servizio presso la nuova casa circondariale di Rossano, come comunicato dalla direzione di Rossano;

da informazioni assunte sembrerebbe che tale provvedimento discenda dal fonogramma n. 142/9 H-bis del 21 ottobre 1996 del Ministero di grazia e giustizia, divisione del personale di polizia penitenziaria;

sembra vi sia un fonogramma n. 142/9 H, in pari data, con il quale veniva disposta la chiusura immediata della casa circondariale di Rossano e l'immediato trasferimento dei detenuti presso la struttura di Castrovillari e nel quale si invitava il personale in forza a Rossano ad indicare almeno tre sedi per il trasferimento ad altra sede, considerata la chiusura della detta casa circondariale di Rossano;

la logica vuole che sia stato redatto prima il fonogramma n. 142/9 H (trasferimento ad altra sede) e successivamente il fonogramma n. 142/9 H-bis (invio del personale in missione temporanea presso la struttura di Castrovillari);

al personale dipendente è stato comunicato, nell'immediatezza del provvedimento di sgombero, il contenuto di cui al fonogramma n. 142/9 H-bis e, quindi, solo dopo una settimana il contenuto di cui al fonogramma n. 142/9 H, di trasferimento definitivo, come già detto, ad altra sede —:

se risponda a vero l'esistenza dei due fonogrammi, ed il loro contenuto, sopra indicato;

quali siano i motivi di tale comportamento della direzione della casa circondariale di Rossano;

se il fonogramma n. 142/9 H-bis annulli e superi per quanto contenuto, il fonogramma n. 142/9 H, cosa per la quale nessun trasferimento definitivo avverrà per il personale in forza a Rossano, personale che resterà in missione temporanea presso

la sede di Castrovillari sino alla apertura della nuova struttura di Rossano;

se, viceversa, si fosse dovuto realizzare il definitivo trasferimento ad altra sede del personale in forza alla casa di Rossano: a) come mai sia stato inviato il fonogramma n. 142/9 H-bis; b) come si intenda far fronte alla necessità di personale per la nuova struttura di Rossano;

se non si ritengano in tale modo fortemente penalizzati i lavoratori attualmente in forza a Rossano, costretti ad un trasferimento, con conseguenti disagi anche di carattere familiare, laddove sembra esservi la possibilità di restare temporaneamente in missione a Castrovillari.

(4-05003)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*La Casa Circondariale di Rossano è stata chiusa a seguito degli ingenti danni provocati a quella struttura dal nubifragio verificatosi in Calabria nell'autunno scorso. Essendosi determinata una situazione di pericolo per la stessa incolumità fisica dei detenuti e del personale, è stato disposto il trasferimento dei detenuti stessi nel vicino istituto di Castrovillari nonché l'invio in servizio provvisorio in quella sede degli operatori già in servizio a Rossano.*

*È stata altresì diramata altra disposizione, alla prima collegata e contestuale, indirizzata a conoscere l'eventuale disponibilità di detto personale a raggiungere altre sedi di servizio e ciò esclusivamente nel caso di chiusura definitiva dell'istituto di Rossano.*

*Le discrepanze nei tempi di notifica al personale delle due disposizioni in questione sono da collegarsi alle impellenti emergenze organizzative derivanti alla direzione della Casa Circondariale di Rossano dal trasferimento dei detenuti in altro istituto.*

*Il personale già in servizio a Rossano e provvisoriamente assegnato all'istituto di Castrovillari rimarrà nell'attuale posizione sino all'adozione di determinazioni definitive in ordine alla dismissione del vecchio istituto. All'atto dell'entrata in funzione della nuova struttura penitenziaria di Ros-*

*sano, ancora in via di completamento, detto personale avrà diritto prioritario ad esservi trasferito.*

*Non vi è pertanto pericolo di provvedimenti di trasferimento pregiudizievoli per il personale in questione.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**FOLLINI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel 1989 fu stipulato un trattato con l'ex Unione sovietica, definito dal ministero della difesa (commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra-Onorcaduti), che dava avvio alla identificazione dei cimiteri di guerra italiani nel territorio dell'ex Unione sovietica ed al recupero e rimpatrio delle ossa dei caduti;

pur troppo a tutt'oggi, su oltre cinquemila sepolti risultanti dai documenti, sono stati recuperati solamente tremila;

la nuova situazione geopolitica ha creato difficoltà nel proseguimento delle ricerche nei territori dell'ex Unione sovietica;

le autorità ucraine (territorio che vide svolgersi numerose e importanti operazioni delle nostre truppe) hanno manifestato alla sezione regione Marche della delegazione dell'Unirr (Unione nazionale italiana reduci di Russia) la disponibilità a sottoscrivere un trattato *ad hoc* —:

quali iniziative si intendano assumere al fine di stipulare un idoneo accordo con la Repubblica ucraina per consentire la ripresa delle ricerche e concludere al più presto l'operazione di identificazione di tutti i cimiteri di guerra italiani nel territorio dell'ex Unione sovietica e del recupero e rimpatrio delle ossa dei caduti.

(4-05835)

**RISPOSTA.** — *Il Ministero degli Affari Esteri è al corrente dei risultati degli scavi effettuati dalla sezione Marche dell'UNIRR (Unione Nazionale Italiani Reduci di Rus-*

sia) in Ucraina ed ha provveduto, a sua volta, a trasmettere tali informazioni (così come quelle fornite dalle Ambasciate d'Italia nelle altre Repubbliche dell'ex URSS) al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra.

Le Autorità ucraine hanno dichiarato decaduto all'inizio del 1996 l'Accordo sul rimpatrio reciproco dei Caduti in guerra, stipulato tra i Ministeri della Difesa italiano ed ucraino il 30 marzo 1993 e contestualmente manifestato l'intenzione di procedere alla stipula di un nuovo Accordo a livello Governativo, assicurando che si sarebbero fatte promotrici di una bozza di Accordo per l'esame della controparte italiana.

A tutt'oggi le Autorità ucraine non hanno presentato nessuna bozza di Accordo. Il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto a sensibilizzare la Rappresentanza d'Italia in Kiev (peraltro ampiamente informata della questione ed in contatto costante con il Commissariato Generale Onoranze ai Caduti), affinché faccia presente alle Autorità locali l'interesse italiano alla stipula, entro tempi brevi, di un nuovo Accordo.

Della questione si è reso interprete il Presidente della Repubblica Scalfaro, che ha sollevato l'argomento direttamente con il Presidente ucraino Kouchma, in occasione della sua visita a Kiev nell'ottobre 1996.

In relazione alla perdurante inazione delle Autorità ucraine - nonostante nuove sollecitazioni effettuate per le vie brevi presso l'Ambasciata d'Italia in Kiev - il Ministero degli Affari Esteri, in data 9 dicembre 1996, ha informato il Commissariato Generale Onoranze ai Caduti della mancanza di progressi nella questione e prospettato l'opportunità che esso elabori autonomamente un proprio progetto di Accordo.

La bozza di Accordo è stata elaborata dal Commissariato Generale Onoranze ai Caduti nello scorso mese di gennaio e trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri all'Ambasciata d'Italia in Kiev il 15 gennaio, onde poter essere presentata alle Autorità ucraine e negoziata attraverso i canali diplomatici. Si è in particolare insistito sull'interesse italiano ad una rapida conclusione del nuovo Accordo, per permettere

una ripresa delle attività di ricerca, più volte sollecitate dai familiari dei Caduti e dalle Associazioni di Reduci.

La positiva conclusione della vicenda non è condizionata da problemi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

FOTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

agli operai permanenti o temporanei dipendenti dall'amministrazione della difesa addetti al servizio sorveglianza o custodia presso gli stabilimenti ed i depositi militari, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, purché gli stessi possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

presso gli stabilimenti ed i depositi militari risultano istituite commissioni permanenti per l'accertamento dell'impiego delle cartucce calibro 7,65, utilizzate per l'addestramento al tiro delle guardie giurate —:

se risponda al vero che in alcuni stabilimenti e depositi militari agli addetti al servizio di sorveglianza custodia dipendenti dal Ministero della difesa, anche per i servizi notturni e con pattugliamento mobile, sia negato il permesso di portare l'arma di difesa;

in caso di risposta affermativa, quali ne siano le ragioni. (4-08548)

RISPOSTA. — In esito alle osservazioni formulate dall'Onorevole interrogante, si ritiene utile richiamare preliminarmente le disposizioni che regolano i servizi di sorveglianza o custodia presso gli stabilimenti e i depositi militari.

La Difesa, per assicurare tali servizi, si avvale di personale di leva o di personale civile appartenente alla qualifica di « addetto ai servizi di vigilanza » (profilo n. 23, IV qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984) e « Capo addetto ai servizi di

vigilanza» (profilo n. 27, V qualifica funzionale del citato decreto del Presidente della Repubblica).

Il suddetto personale civile non è considerato automaticamente agente di pubblica sicurezza o guardia giurata in ragione dei compiti e delle responsabilità ad esso demandati. Tali qualifiche possono essere assegnate, infatti, secondo la procedura definita con circolare n. 73500 del 28 giugno 1973 della Direzione generale per gli operai, solo in presenza di precise esigenze di servizio, motivate dall'ente di appartenenza dei dipendenti interessati (è previsto l'inoltro di una specifica richiesta al Ministero dell'interno, per la concessione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ovvero alla Prefettura competente per la qualifica di guardia giurata), fermi restando i requisiti richiesti per il personale in questione dal T.U. 31 agosto 1907, n. 690 articolo 43 e dal Regolamento di esecuzione 20 agosto 1909, n. 666, per la qualifica di agente di pubblica sicurezza, e dal TU. L.P.S. emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per la qualifica di guardia giurata.

Per quanto sopra l'arma per difesa personale può essere consentita solo a quei dipendenti inquadrati nei predetti profili nn. 23 e 27, in possesso dei citati requisiti, per i quali i direttori responsabili degli stabilimenti o enti militari abbiano valutato una particolare necessità, in riferimento ai servizi cui i dipendenti stessi sono preposti. Allo stato, comunque, non risulta che presso gli stabilimenti dove viene svolto il servizio di vigilanza armato venga negato a tale personale il permesso di portare l'arma in dotazione a scopo difensivo.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

GALATI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre 1996 i signori Antonio Caruso e Michele Raffaele cittadini italiani si sono recati in Albania per una battuta di caccia;

i nostri concittadini avevano meticolosamente preparato il viaggio servendosi

di un cittadino albanese, il signor Ernesto Ciumi, che svolge attività lavorativa in Italia;

allo scopo erano stati richiesti i permessi necessari per introdurre le armi in Albania;

una volta raggiunta la località di caccia, nelle vicinanze di Fier, si sono verificati diversi episodi di estorsione. A seguito del rifiuto dei cittadini italiani di soddisfare le richieste di danaro e di posti di lavoro in Italia un funzionario del Governo albanese il signor Niko Zizi, (ministero dell'Agricoltura) ha reagito con misure di ritorsione quali: l'illegittima perquisizione delle camere di albergo, la sottrazione di beni mobili di valore (orologi danaro e quant'altro) e il sequestro dei fucili regolarmente detenuti;

tali atti sono stati commessi senza che venisse redatto alcun verbale o che venisse fornita alcuna motivazione;

a seguito delle proteste, effettuate attraverso il consolato italiano a Tirana, gli interessati sono stati invitati, da funzionari del ministero dell'interno albanese, a recarsi presso il comando di polizia di Fier per recuperare tutte le cose illegittimamente sottratte;

nonostante l'interessamento del ministero dell'interno e l'ammissione della irregolarità dei provvedimenti adottati nei confronti dei nostri concittadini non sono stati avviati procedimenti a carico dei funzionari responsabili e non è stato neppure possibile recuperare i beni illegittimamente sottratti —:

se il Ministro interrogato intenda riferire in merito ai fatti esposti e al modo con cui vengono trattati i cittadini italiani dalle autorità albanesi;

quali atti e quali iniziative intenda adottare o intraprendere nei confronti del Governo albanese per protestare per il comportamento tenuto dalle autorità albanesi e per garantire ai nostri concittadini il recupero dei beni sequestrati in Albania. (4-06332)

RISPOSTA. — *I connazionali Antonio Caruso e Michele Raffaele sono stati fermati e successivamente rilasciati da guardie forestali albanesi nella località di Fier, in quanto accusati di non essere in possesso di permessi di caccia validi.*

*Il fermo è stato accompagnato dal sequestro dei tre fucili, dai passaporti e di altri documenti.*

*Grazie al fermo intervento e al costante interessamento dell'Ambasciata d'Italia in Tirana, che ha richiesto anche l'assistenza del Ministro dell'Interno e dell'Agricoltura albanesi, è stato possibile ottenere, pressochè immediatamente, la restituzione dei passaporti e degli altri documenti e, qualche giorno dopo, anche la riconsegna dei tre fucili sequestrati, senza il richiesto pagamento della multa, indicativamente previsto in Dollari U.S.A. 1.000.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

GALEAZZI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*una delibera del Cipe del 18 dicembre 1996 ha fissato in maniera diversa dal passato « i criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali (legge n. 488 del 1992) per l'anno 1997 »;*

*i nuovi parametri adottati tengono conto della quota di popolazione e dell'indice di disoccupazione, quindi le percentuali per la distribuzione delle risorse determinano una situazione territoriale decisamente nuova, penalizzando alcune realtà e premiandone altre;*

*sulla base dei nuovi parametri alla regione Basilicata spetterebbe soltanto l'1.93 per cento del totale delle risorse rese disponibili dalla legge n. 488 del 1992 — peraltro la stessa percentuale che spetta alla sicuramente più ricca regione veneta — con una riduzione di 180 miliardi di lire rispetto alla dotazione dell'anno precedente —:*

*se non ritengano opportuno trovare un correttivo per la individuazione dei*

*parametri per la determinazione del riparto delle risorse su base regionale;*

*se non ritengano più opportuno per la determinazione dei parametri tener conto di indici quali il livello di industrializzazione delle singole regioni e l'indice relativo alla propensione agli investimenti.*

(4-09699)

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto facendo presente che la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 ha adottato per il riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali ex lege 488/92 per l'anno 1997 criteri indubbiamente più adeguati rispetto a quelli presi in considerazione per il riparto dell'anno precedente.*

*Si ricorda infatti che, per quanto concerne il riparto per il 1996, il CIPE, con deliberazione del 9 ottobre 1996, aveva operato una ricognizione delle risorse finanziarie concretamente destinabili alla finalità in discorso, attribuendo le medesime alle varie Regioni in base al fabbisogno di ciascuna, come risultante al Ministero dell'industria, ossia in base all'entità delle domande di agevolazione presentate. Tale criterio, dettato dall'urgenza determinata dall'approssimarsi del termine per l'adozione delle graduatorie da parte del suddetto Ministero (20 novembre 1996), era stato criticato da alcune Regioni in quanto molto lontano da quella funzione programmatica ed incentivante che le Regioni stesse attribuivano al provvedimento di riparto.*

*Per il 1997 il CIPE, sentite ripetutamente le Regioni e con l'assenso della maggioranza di esse, ha ritenuto da un lato di ancorare il riparto delle risorse a criteri il più possibili oggettivi, trasparenti e « stabili », in quanto oggetto di rilevazione ISTAT (la popolazione residente in area depresse e l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale, livello che costituisce la massima disaggregazione possibile per statistiche ufficiali) e, dall'altro (attraverso l'anticipo dei*

tempi dell'assegnazione delle risorse rispetto alla presentazione delle domande) di far funzionare lo strumento come momento attrattivo per la localizzazione delle agevolazioni.

Tale doppio criterio, si ripete, è stato approvato in istruttoria da quasi tutte le Regioni intervenute. Un terzo criterio, pure proposto, costituito dal grado di industrializzazione delle varie aree, è stato al momento accantonato in quanto occorrerebbe una approfondita riflessione circa le modalità applicative di tale parametro che potrebbe « giocare » a favore o a sfavore dell'attribuzione delle risorse (ossia andrebbe chiarito se si debbano attribuire maggiori risorse alle Regioni meno industrializzate, in quanto meno favorite, o a quelle più industrializzate, in quanto con un tessuto produttivo in grado di utilizzare con la maggiore celerità tutti i fondi assegnati).

Si sottolinea comunque che, come già avvenuto rispetto al sistema di riparto per il 1996, anche i criteri adottati per il riparto 1997, sono sicuramente suscettibili di essere rivisti, corretti ed integrati per la prossima annualità.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:  
Ciampi.

GARRA. — Al Ministro degli affari esteri.  
— Per sapere — premesso che:

gli emigrati italiani all'estero costituiscono una rilevante comunità, spesso dimenticata;

alcuni emigrati, residenti in Germania, lamentano il cattivo funzionamento delle sedi consolari istituite in quello Stato;

il disbrigo delle pratiche è lento e farraginoso;

coloro che hanno avviato attività imprenditoriali non ricevono alcun aiuto nell'esperire le procedure per ottenere le necessarie autorizzazioni —

se sia a conoscenza dei disservizi come sopra denunciati;

se siano stati attivati interventi per porvi rimedio. (4-07432)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto, si fa presente che l'interrogazione in oggetto lamenta in termini quanto mai generici il cattivo funzionamento delle sedi consolari in Germania.

In assenza di elementi più circostanziati, non posso che assicurare dell'impegno di tutta la nostra rete per venire incontro con sempre maggior efficacia e tempestività alle esigenze della comunità italiane, pur in presenza di organici limitati e di insufficienti risorse finanziarie.

In particolare i nostri uffici in Germania stanno procedendo a misure di riorganizzazione interna tese al miglioramento del servizio. Viene inoltre posta una particolare cura all'informazione dei cittadini italiani, attraverso la pubblicazione di apposite guide consolari, la diffusione di notiziari diramati gratuitamente dalle maggiori città tedesche e, più di recente, tramite Internet, anche per far meglio conoscere i servizi consolari che possono essere forniti per corrispondenza, così da ridurre il più possibile la necessità di recarsi personalmente in Consolato.

Infine, per quanto riguarda l'avvio di attività imprenditoriali, le posso assicurare che ho visto io stesso una guida completa, a cura della nostra Ambasciata, contenente tutte le notizie utili per i nostri connazionali che hanno avviato o intendono avviare tali attività.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso gli uffici giudiziari di Mantova, con vasta eco sulla stampa locale, è esplosa una conflittualità fra alcuni magistrati di tali uffici ed un cittadino di Mantova coinvolto in alcune vicende giudiziarie, che appaiono all'interrogante quanto meno strane;

in particolare, la vicenda riguarda il signor Clemente Giuseppe che, come risulta dagli atti processuali acquisibili dal Ministro, si è trovato suo malgrado coinvolto in un autentico conflitto con il dottor Domenico Apicella, procuratore capo della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Mantova;

le vicende, che assumono il tono di una vera e propria persecuzione e che vedono vittima il signor Clemente Giuseppe, prendono spunto dalla circostanza che il predetto ha « osato » avviare in Mantova una struttura sanitaria, denominata « Medical center accademia », che andava a toccare evidentemente gli interessi di altri professionisti presenti nella città, che non può certo considerarsi una metropoli;

sempre dalla stampa risulterebbe addirittura che il presidente dell'ordine dei medici di Mantova, certo dottor Monesi, che è stato il principale protagonista della battaglia condotta contro la struttura « Medical center accademia », della quale il signor Clemente era amministratore, sia comproprietario con il dottor Apicella di una villa in Cavalese (Trento);

sempre a quanto risulta dagli atti processuali delle varie cause che vedono protagonisti, in ruoli contrapposti, il dottor Apicella ed il signor Clemente, risulta una particolare attenzione dimostrata dal dottor Apicella nei confronti del suo antagonista, un cointeressamento di un subordinato al dottor Apicella, il dottor Rosina, già sostituto procuratore presso la pretura circondariale ed ora pubblico ministero presso il tribunale di Mantova;

addirittura, con una procedura che, per chi conosce il diritto, appare assolutamente anomala, il signor Clemente si è visto dichiarare il proprio fallimento senza essere mai stato convocato in una camera di consiglio ed in soli cinque giorni dall'inizio della procedura;

in soli quaranta giorni successivi a detta dichiarazione di fallimento si è visto fissare una vendita all'asta dei propri beni, con un abbassamento del valore dei beni di

cui era proprietario fino al 70 per cento delle stime sui beni immobili;

risulterebbe al riguardo opportuno — tra l'altro — verificare la disponibilità patrimoniale, anche in termini di immobili, del dottor Apicella;

l'interrogante ritiene che, in termini di incompatibilità ambientale, sia quanto meno preoccupante che il dottor Apicella abbia la propria moglie, la signora Rossanna Carra, redattrice del principale quotidiano della città di Mantova, *La Voce di Mantova*, quotidiano che si è sempre accanito contro il signor Clemente e le sue iniziative;

esiste, sempre come risulta dagli atti processuali, un'altra inquietante vicenda legata ad una denuncia sporta dal signor Clemente contro il dottor Apicella, della quale si è tentato di cancellare addirittura le tracce presso la procura della Repubblica di Milano;

il signor Clemente risulta essere oggi imputato in un procedimento penale per il reato di omicidio preterintenzionale, in relazione al quale pare assolutamente ingiustificato un tale capo di imputazione;

risulta all'interrogante che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano abbia disposto, nonostante la richiesta opposta del pubblico ministero milanese, la prosecuzione delle indagini nei confronti del dottor Apicella per i reati denunciati dal signor Clemente;

il lungo periodo di permanenza del dottor Domenico Apicella presso gli uffici giudiziari di Mantova può indubbiamente aver contribuito a creare un legame troppo stretto del dottor Apicella con la realtà socio-economica della città virgiliana —:

se non intenda, compiute le opportune indagini, proporre al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento del dottor Domenico Apicella ad uffici giudiziari di altra regione. Si evidenzia l'assoluta necessità che il competente ufficio ministeriale compia tutte le indagini possibili relative alla posizione del dottor Domenico Api-

cella, con particolare riferimento alle sue disponibilità economiche e la compatibilità ambientale del predetto magistrato con la realtà mantovana, nella quale sembra essere fin troppo calato per poter giudicare in modo sereno delle vicende oggetto della presente interrogazione. (4-05846)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*Il Signor Giuseppe Clemente ha presentato una denuncia in ordine ai fatti segnalati nell'atto ispettivo.*

*Al riguardo il giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di archiviazione in data 23 marzo 1996 quanto alla posizione di un magistrato.*

*Lo stesso giudice ha fissato udienza camerale ai sensi dell'articolo 409.2 c.p.p., non accogliendo la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in ordine alla posizione del magistrato dr. Domenico Apicella.*

*All'esito della camera di consiglio, il giudice ridetto, ha indicato nuovi accertamenti ai sensi dell'articolo 409.4 c.p.p. e, sulla base di tali indagini, ha emesso decreto di archiviazione in data 6 marzo 1997.*

*L'atto in questione reca una complessa disamina di tutte le questioni prospettate dal denunziante e, alla luce delle indagini esperite, perviene ad escludere l'esistenza di fatti penalmente rilevanti, particolarmente con riguardo all'ipotizzato reato di abuso d'ufficio.*

*Le conclusive, argomentate valutazioni del giudice sono nel senso che la denuncia presentata dal Clemente « non ha ricevuto alcun riscontro, ma anzi risulta totalmente sconfessata sia dai testi dallo stesso indicati, sia dalle indagini espletate dal P.M. che hanno consentito di acquisire documenti che hanno chiarito i termini della vicenda ».*

*Per quanto attiene, poi, alla procedura fallimentare, della relativa istanza presentata dal Banco di Napoli contro Dental Center accademia s.a.s. fu dato avviso a Clemente Giuseppe, nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante, con l'invito a presentarsi davanti al*

*giudice per essere sentito. L'avviso fu notificato presso l'abitazione del Clemente a mani della moglie ed al Clemente stesso a mani proprie presso la sede del Dental Center. Il Clemente ridetto non comparve davanti al giudice. Lo stesso depositò in cancelleria istanza con la quale chiedeva termine per far fronte al pagamento. Il termine fu concesso dal Tribunale.*

*Infine, non essendo stata svolta alcuna difesa, il Clemente fu dichiarato fallito il 1° aprile 1993.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**GIANCARLO GIORGETTI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

*l'Urar Tv di Torino continua a trasmettere ai comuni richieste di esecuzioni mobiliari, ex articoli 491 e seguenti del codice di procedura civile, per l'esecuzione dei pignoramenti da parte dei « messi di conciliazione »;*

*a norma dell'articolo 492 del codice di procedura civile, competente all'esecuzione è l'ufficiale giudiziario;*

*l'articolo 44 della legge n. 374 del 1991 ha soppresso gli uffici dei giudici conciliatori, e di conseguenza gli ufficiali giudiziari della conciliazione;*

*con legge n. 673 del 1994 è stato modificato l'articolo 13 della citata legge n. 374 del 1991, prevedendo, per i messi di conciliazione, sino ad esaurimento del ruolo di appartenenza, la residua competenza per la notificazione degli atti relativi alla competenza del giudice di pace, con ciò escludendo implicitamente, ove fosse ancora necessario, la competenza per l'esecuzione dei pignoramenti;*

*nel senso della motivata incompetenza degli ex messi di conciliazione si sono già espresse talune preture;*

*l'esecuzione di pignoramenti esporrebbe i messi di conciliazione a prevedibili gravi conseguenze, anche di rilevanza penale;*

è giunta notizia agli interroganti che l'Urar Tv di Torino avrebbe addirittura denunciato per il reato di « omissione di atti di ufficio » gli ex messi di conciliazione di alcuni comuni, a seguito della restituzione inevasa di richieste di pignoramento —:

se non ritengano opportuno voler dare chiare ed univoche disposizioni in merito ai dipendenti uffici, disposizioni che non potranno comunque prescindere, oltre che dalle motivazioni in premessa, dalla considerazione che, essendo venuti a cessare gli uffici del giudice conciliatore, il porre a carico ai comuni nuove funzioni di competenza statale senza il corrispettivo trasferimento di risorse, si concretizzerebbe come una ulteriore violazione delle leggi dello Stato. (4-06156)

*RISPOSTA. — Con l'interrogazione in oggetto si chiede se non si ritenga opportuno impartire disposizioni al fine di evitare che le esecuzioni mobiliari richiesti dall'URAR di Torino, essendo venuti a cessare gli uffici del giudice conciliatore, vengano fatte gravare sui comuni, con conseguenti aggravii di lavoro non compensati da adeguati trasferimenti di risorse.*

*La Direzione generale degli Affari civili — Ufficio V segnala la inesattezza delle premesse, laddove si afferma che la competenza dei messi di conciliazione ad effettuare atti esecutivi derivi dagli artt. 491 e 492 cpc e che con l'esaurimento degli affari di conciliazione e la conseguente scomparsa dei messi le esecuzioni de qua verrebbero a gravare sui Comuni.*

*In realtà, sembra che la legittimazione dei messi ad eseguire i pignoramenti per conto dell'URAR derivi non dai citati articoli, bensì dall'articolo 5 T.U. R.D. 14 aprile 1910 n. 639, dove si dice che, decorso inutilmente il termine assegnato dall'ingiunzione, l'ente creditore procede per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo dell'ufficio di conciliazione al pignoramento mobiliare.*

*La Direzione Generale degli Affari civili ha avuto modo di affermare che i messi di conciliazione, nominati ed in servizio alla*

*data dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1994 n. 673, continuano ad esercitare le loro funzioni, anche dopo l'esaurimento degli affari dell'ufficio di conciliazione di appartenenza, presso il giudice di pace. Si rammenta anche l'art. 39 L. 21 novembre 1991 n. 374 dispone che in tutte le disposizioni di legge in cui viene usata l'espressione « ufficio di conciliazione », questa deve intendersi sostituita con « ufficio del giudice di pace ».*

*Non si ritiene quindi necessaria l'emissione delle direttive richieste dall'On.le Giorgetti, atteso che i messi di conciliazione tuttora in servizio, dovrebbero continuare a mantenere e svolgere le competenze loro attribuite dalla vigente normativa — ivi compresa quella di eseguire i pignoramenti mobiliari per conto dell'URAR.*

*Nello stesso senso si pronuncia l'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, che ribadisce che la competenza degli atti esecutivi fiscali in capo ai messi di conciliazione trova la sua origine nel testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari (articolo 5 R.D. 14 aprile 1910 n. 639), che ha prevalso sulle norme del codice di rito e che non risulta implicitamente abrogata dalle disposizioni dettate per il giudice di pace; infatti la norma citata (articolo 13 L. 374/91, come sostituito dall'articolo 11-bis, comma 1 della L. 6 dicembre 1994 n. 673) ha precisato, in materia di notificazioni degli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, quali siano gli organi che tale funzione devono espletare, prevedendo tra gli stessi anche i messi di conciliazione;*

*questo non può certamente riguardare una norma speciale in materia del tutto diversa, quale è certamente quella relativa alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, di modo che la richiesta dell'URAR di Torino deve ritenersi legittima;*

*Di diverso avviso è il Ministero delle Finanze che ritiene che la soppressione degli uffici di conciliazione, in virtù dell'istitu-*

zione dei giudici di pace, abbia comportato anche il venir meno dei relativi uffici notificatori.

Argomentando poi dal fatto che l'organico degli uffici del giudice di pace debba essere costituito ex L. 374/91 con l'immissione in ruolo di messi di conciliazione non dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli del personale di cancelleria del Ministero di Grazia e Giustizia, nonché dalla circostanza che gli uffici degli stessi messi siano da ubicare presso i locali delle Preture e, solo ove non sia possibile, presso i Comuni, ne deduce che, non rientrando tale personale nell'organizzazione funzionale dell'ente locale, non sia più possibile attivarlo per la notifica degli atti inerenti la procedura esecutiva.

In tal senso il Ministero delle Finanze comunica che la competente Direzione provvederà ad emanare le opportune direttive ai dipendenti uffici.

Anche in esito alle osservazioni formulate dal Ministero delle Finanze, sia la Direzione Generale degli Affari civili che l'Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, interpellati nuovamente in merito, hanno ritenuto di confermare l'indirizzo già espresso.

In particolare la Direzione Generale degli Affari civili ha precisato che se i messi di conciliazione continuano ad esercitare le proprie funzioni presso i giudici di pace, si deve ritenere che debbano continuare ad esercitare anche le particolari funzioni loro demandate da altre leggi ancora vigenti quali appunto il T.U. 639/910.

La competenza al compito sussiste, secondo la Direzione, per il fatto che i notificatori siano stati regolarmente nominati dal Presidente del Tribunale « messi di conciliazione » ai sensi dell'articolo 28 R.D. 23.01.1942 n. 12; i messi di conciliazione possono essere o non essere dipendenti comunali; questi ultimi, peraltro, non sono stati tutti inquadrati nei ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia, e continuano ad esercitare la funzione notificatoria alla quale sono legittimati dalla nomina avvenuta in data anteriore dall'entrata in vigore della legge 673/94.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

GIULIANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « Enrico Mattei » di Caserta, a seguito di autorizzazione ministeriale di cui alla nota 8096/b/la del 21 marzo 1995, ha attivato dal corrente anno scolastico il corso di grafica pubblicitaria per ventisette allievi;

il preside del suddetto istituto, dopo tale autorizzazione, con nota n. 3285 del 30 maggio 1996, aveva inoltrato al provveditorato agli studi di Caserta una richiesta di un contributo straordinario in conto capitale per l'acquisto di tavoli da disegno completi di tecnigrafi, attrezzatura assolutamente indispensabile per una seria e produttiva conduzione del neo istituito corso;

in data 18 gennaio 1996, non essendo da parte del provveditorato pervenuta risposta alcuna alla richiesta di contributo, malgrado la nota di sollecito dell'11 novembre 1996, il preside, anche a seguito delle continue, legittime proteste e pressioni esercitate dai genitori degli alunni, ha richiesto direttamente al ministero della pubblica istruzione, direzione generale per l'istruzione professionale, l'assegnazione di un contributo straordinario di sessanta milioni di lire per attrezzare un'aula per l'insegnamento di disegno professionale e disegno pratico;

la sezione di grafica pubblicitaria attivata presso l'istituto « Mattei », l'unica in provincia di Caserta ed una delle pochissime in tutta la Campania, offre, al termine del ciclo di studi, concrete ed immediate possibilità occupazionali;

tale aspettativa di lavoro non può essere mortificata o svilita per la impossibilità da parte degli allievi del « Mattei » di ricevere, per mancanza delle indispensabili attrezzature didattiche, il necessario bagaglio professionale;

un corso che non è in grado di offrire una credibile qualificazione può rappresentare un concreto pericolo di dispersione scolastica, il quale appare tanto più grave in quanto rischia di alimentare la crisi di una provincia che purtroppo lamenta tristissimi primati di criminalità, disoccupazione, degrado civile e sociale —:

se non ritenga che il burocratico, deprecabile silenzio sinora mantenuto a livello periferico e centrale dimostri di fatto, in contrasto con il tanto declamato principio di efficienza ed efficacia cui spesso si richiama il ministro interrogato, un censurabile disinteresse verso un corso, quale quello di grafica pubblicitaria, che offre apprezzabili sbocchi professionali;

se non ritenga che tale stato di cose possa dar luogo ad una preoccupante demotivazione di docenti e discenti del suddetto corso, demotivazione che rischia, per quest'ultimi, di tradursi in un abbandono del corso medesimo;

se e quali provvedimenti intenda adottare con assoluta urgenza per dotare l'istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « Enrico Mattei » di Caserta di un'aula per l'insegnamento di disegno professionale e disegno grafico.  
(4-05548)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Caserta ha precisato che alla data nella quale è stato richiesto dall'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici « Enrico Mattei » un contributo straordinario per le esigenze del corso di grafica pubblicitaria, al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, l'ufficio scolastico provinciale non disponeva di fondi sull'apposito capitolo destinato alle spese in questione.*

*In data 11.12.1996 è stata assegnata alla provincia la somma di L. 156.397.000 la quale, su conforme parere del consiglio scolastico provinciale, è stata ripartita tra i n. 4 istituti professionali che ne avevano fatto richiesta.*

*All'Istituto in parola è stato assegnato un contributo di L. 38.000.000.*

*Si desidera comunque assicurare che, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili sull'apposito capitolo di bilancio destinato alle spese di funzionamento degli istituti professionali, questo Ministero, per il futuro, cercherà di tenere nel debito conto la richiesta di un maggiore finanziamento da destinare alla provincia di Caserta.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**GNAGA.** — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che:

il signor Ivan Meacci, nato il 27 aprile 1960 a Castiglion del Lago (Perugia), può essere preso ad esempio di come siano difficili i rapporti che intercorrono fra i nostri concittadini e le nostre sedi diplomatiche all'estero;

residente per anni in Olanda (Lelystad), oltretutto sposato con una cittadina olandese dalla quale ha avuto un figlio, per vari motivi, apparentemente di carattere familiare, è stato più volte denunciato da parte della polizia locale ed è stata pronunciata nei suoi riguardi una definitiva sentenza di divorzio (giugno 1996);

senza voler entrare in alcun modo nel merito della vicenda giudiziaria, sembrerebbe che fin dai primi momenti il signor Meacci, pur rivolgendosi alla nostra rappresentanza diplomatica ad Amsterdam, non sia stato assolutamente assistito sia da un punto di vista legale (l'unica risposta del consolato italiano è stata solo quella di fornire due nominativi di avvocati che, oltre a non parlare italiano, non sono risultati essere esperti specifici del settore), sia dal punto di vista logistico (la possibilità di fornirgli un luogo nel quale poter incontrare il proprio figlio di cinque anni);

lo stesso signor Meacci avrebbe cercato più volte di sensibilizzare sia la nostra rappresentanza diplomatica *in loco* che vari organi di informazione, anche italiani,

e tutto ciò per riuscire ad ottenere solo quello che gli spetterebbe come padre legittimo —:

se la suddetta vicenda possa avere un supporto diplomatico e legale più approfondito;

se accada frequentemente che, quando un cittadino italiano all'estero si trova in seria difficoltà, le nostre rappresentanze attuino un atteggiamento così distaccato e senza dare un supporto efficiente sia dal punto di vista legale che da quello logistico;

se esista un rapporto ufficiale o almeno una relazione dettagliata sulla questione in oggetto. (4-07255)

**RISPOSTA.** — Il Signor Meacci si è rivolto al Consolato Generale d'Italia in Amsterdam nel marzo dello scorso anno per rappresentare che la moglie olandese aveva abbandonato la casa coniugale assieme al figlio minore Florindo Jan. In seguito l'interessato ha chiesto assistenza legale nella causa di divorzio intentata dalla moglie per pretese violenze nei suoi confronti.

La nostra Rappresentanza consolare, non disponendo di un servizio legale interno, ha fornito al Meacci, com'è prassi, alcuni nominativi di studi legali, dei quali almeno uno italofono. Gli ha indicato altresì la disponibilità per l'eventuale partecipazione di un esperto del Consolato ad assisterlo, pur senza rappresentarlo legalmente, in sede giudiziaria. Tale è di norma l'assistenza che viene fornita in casi analoghi, con risultati spesso soddisfacenti.

Il connazionale ha tuttavia preferito avvalersi di altro legale, non noto al Consolato ed in seguito sostituito con un ulteriore avvocato, anch'egli sconosciuto. Inoltre non ha sollecitato l'assistenza dell'esperto né ha informato della data di discussione della causa, mostrando palesemente di voler agire in totale autonomia rispetto all'Ufficio consolare.

Il Meacci, inoltre, non solo non risulta aver sollevato nel corso del procedimento giudiziario la questione delle visite al figlio né ha chiesto il "supporto logistico" del

Consolato per poter incontrare il bambino, ma in sede giudiziaria si è limitato a non fare obiezioni ad alcuna delle condizioni poste dalla consorte rinunciando a proporre appello entro i termini stabiliti. In proposito aveva addotto al legale — che riteneva di poter contestare in sede di appello l'affidabilità della moglie sia sotto il profilo morale che sanitario — l'insufficienza di mezzi economici per affrontare il secondo grado di giudizio, senza peraltro rivolgersi al Consolato per chiedere un'assistenza finanziaria a tal fine.

Solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza olandese il connazionale, in palese stato di agitazione, si è messo in contatto telefonico con il Consolato, asserendo di essere stato male informato sui suoi diritti circa l'assegnazione in custodia del bambino.

L'Ufficio consolare non poteva, a quel punto, che fargli constatare che aveva mal tutelato i propri interessi, disattendendo la raccomandazione, fattagli in precedenza, di proporre appello contro la sentenza ed omettendo di informare l'Autorità consolare degli sviluppi del procedimento giudiziario.

L'affidamento del minore alla madre sembra sia stato deciso dal giudice locale in ragione del carattere irascibile del Meacci, carattere evidenziato dalle numerose denunce sperte a suo carico presso la polizia locale. L'interessato non ha fatto valere in sede di giudizio quegli elementi che — secondo le sue affermazioni — avrebbero potuto sollevare dubbi sull'idoneità educativa della moglie.

Della vicenda esiste una relazione descrittiva, agli atti dell'Ufficio consolare.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

**LUCCHESI.** — Ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione. — Per sapere:

quali azioni intendano intraprendere affinché l'Inpdap paghi subito l'indennità di buonuscita ai docenti andati in pensione il 1° settembre 1996. Malgrado i suddetti docenti abbiano presentato domanda di

pensione sin dal marzo 1996, i provveditorati agli studi (soprattutto quello di Roma) hanno trasmesso le documentazioni all'Inpdap alla fine del novembre successivo. Appare intollerabile che i docenti debbano aspettare mesi e mesi per percepire la « misera » liquidazione;

se non ritengano di intervenire in modo energico per il pagamento immediato delle liquidazioni ed anche per evitare l'attuale interpretazione restrittiva di norme, seguita per diminuire il già irrisorio importo delle liquidazioni, che è il più basso di tutte le categorie lavorative.

(4-06135)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno premettere che, presso alcuni Provveditorati agli Studi ed, in particolare presso quelli funzionanti in capoluoghi di grande dimensione come Roma, sussistono, in materia di quiescenza e previdenza, difficoltà operative dovute a vari motivi tra i quali la complessità procedurale e normativa, accentuatasi, com'è noto, negli ultimi tempi con l'entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico, oltre alla carenza di strutture idonee e di personale, la cui consistenza numerica non ha potuto essere incrementata dato il perdurante blocco delle nuove assunzioni.*

*Tali obiettive difficoltà finiscono inevitabilmente con il determinare ritardi anche nella liquidazione delle buonuscite.*

*Per quanto attiene, in particolare, a quest'ultimo problema, si fa presente, che è stato elaborato un apposito programma, tuttora operante, che consente la liquidazione con il procedimento automatizzato dei progetti da inviare all'INPDAP e, grazie al quale, la liquidazione della c.d. buonuscita avviene, allo stato attuale, contemporaneamente a quella della pensione.*

*Relativamente, comunque, alle pensioni provvisorie, i Provveditorati agli Studi, ivi compresi quelli delle grandi aree metropolitane, risultano in linea di massima aggiornati e procedono ai relativi adempimenti*

*senza ritardi, tranne che in quei casi in cui l'accertamento dei servizi, complessivamente valutabili nei confronti degli aventi diritto, presenti notevoli difficoltà.*

*Ritardi ancora si riscontrano invece, specie nei Provveditorati testé citati, nell'erogazione delle pensioni definitive in considerazione anche dei tempi non sempre brevi, con i quali altri uffici e istituzioni varie provvedono a fornire gli elementi ed i chiarimenti loro richiesti per l'accertamento di determinati servizi pregressi.*

*Tra le iniziative sin qui promosse per eliminare le pratiche arretrate, si ricorda che questa Amministrazione ha riproposto un progetto-obiettivo finalizzato — apprezzato sia dal Dipartimento della Funzione Pubblica che dal Ministero del Tesoro — per il quale si è in attesa di ottenere i necessari finanziamenti.*

*Si ricorda, inoltre, che con la direttiva a firma del Ministro pro-tempore, n. 28 del 19.1.1996, sono stati sollecitati i Provveditorati agli Studi a procedere alla effettuazione dei decreti di riscatto e di ricongiunzione mediante trasferimenti di personale, formazione di gruppi di lavoro e idonei incentivi.*

*Una rilevante proposta è stata altresì quella concernente la semplificazione delle procedure fondata sull'autocertificazione, non più soltanto limitata ai dati anagrafici ai sensi della legge 15 del 1968, ma estesa anche all'accertamento dei servizi.*

*Tale proposta è prevista, mediante delega al Governo, nel contesto della legge n. 59 del 15.3.1997 per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**MAIOLO.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*con intesa siglata il 12 aprile 1995 tra l'ente Poste e le organizzazioni sindacali, l'ente Poste stabiliva l'assunzione di cinquemila lavoratori, da assumersi con con-*

tratto di formazione lavoro e da destinare alle filiali del centro-nord;

secondo tale intesa, sono richiesti ai lavoratori da assumere, oltre ai requisiti di legge, la piena idoneità fisica, l'iscrizione nelle liste di collocamento della provincia interessata alle assunzioni, il diploma di secondo grado, la patente di guida categoria B;

in base a tale intesa, la signora Rosaria Mercuri, nata a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 13 giugno 1965 e ivi residente in Via S. Miceli, palazzo Arrota, presentava regolare domanda di assunzione, corredata di tutta la documentazione richiesta attestante il possesso dei requisiti richiesti;

con telegramma spedito il 9 luglio 1996, il direttore di sede di Milano, dottor Vittorio Maccarone, richiedeva alla signora Rosaria Mercuri ulteriore documentazione da consegnarsi a mano;

in data 15 luglio 1996 la signora Rosaria Mercuri consegnava la detta documentazione e, nell'occasione, venivano posti dubbi e obiezioni in merito al riconoscimento, quale scuola media superiore di secondo grado, del titolo di studio di diploma di scuola magistrale per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio in suo possesso;

con memoria del 30 luglio indirizzata all'ente Poste italiane, sede Lombardia, area personale, Milano produce copiosa documentazione attestante il riconoscimento di tale diploma come diploma di scuola media superiore di secondo grado;

con lettera raccomandata in data 11 settembre 1996, l'avvocato Francesco Ciriaco di Lamezia Terme sollecitava l'ente Poste, sede Lombardia, area personale a voler dare risposta ed esito favorevole alla domanda della signora Rosaria Mercuri, indicando con dettaglio tutta la giurisprudenza che stabilisce che il diploma in possesso della signora Rosaria Mercuri è riconosciuto quale diploma di scuola media superiore di secondo grado;

in data 13 settembre 1996, il direttore dell'area personale ente Poste, sede Lombardia, dottor V. Manzolillo, comunicava l'esclusione della signora Mercuri Rosaria dal Cfl di Brescia, adducendo a motivo dell'esclusione l'inidoneità del titolo di studio in possesso della medesima;

secondo una risposta a quesito del responsabile Urp del ministero della pubblica istruzione, la scuola magistrale è da considerarsi istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

secondo la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza generale del 21 aprile 1960, il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è configurabile come diploma di scuola media di secondo grado;

secondo la sentenza n. 368 del 1964, il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è configurabile come diploma di scuola media di secondo grado;

secondo la sentenza n. 155 del 21 marzo 1969 del Consiglio di Stato, il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è configurabile come diploma di scuola media di secondo grado;

secondo la sentenza n. 358 del 29 ottobre 1985, il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è configurabile come diploma di scuola media di secondo grado;

secondo la sentenza n. 362 del 4 maggio 1992 del Consiglio di Stato, la scuola magistrale, l'istituto tecnico femminile e gli istituti professionali istituiti ex articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, sono istituti medi superiori e, pertanto i relativi diplomi consentono l'ammissione ai concorsi per i quali sia richiesto il titolo di scuola media superiore;

stessa decisione giurisprudenziale è stata assunta dal Tar Sicilia con sentenza n. 585 del 1989, dal Tar Lazio con sentenza n. 1739 del 31 dicembre 1988;

in tutti i casi in oggetto il Tar e il Consiglio di Stato hanno riconosciuto illegittimo il comportamento di quelle amministrazioni che, ai fini concorsuali, non riconoscessero il diploma di scuola magistrale quale titolo di istruzione medio superiore di secondo grado —:

se non ritenga illegittima l'esclusione della signora Rosaria Mercuri dal Cfl presso l'ente Poste, stante la costante giurisprudenza in proposito;

se intenda sanare l'evidente illegittimità dando disposizioni all'ente Poste di agire conformemente agli obblighi di legge;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei funzionari e responsabili dell'ente Poste che hanno cagionato danno ingiusto con l'illegittima esclusione;

quali provvedimenti intenda adottare perché illegittimi provvedimenti di questa natura non siano più adottati, anche per evitare che siano adite sedi giudiziali in cui l'ente Poste, costantemente soccombente alla luce della unanime giurisprudenza, dissipi danaro pubblico. (4-04614)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che le decisioni cui la S.V. on.le fa riferimento nell'atto parlamentare in esame, si riferiscono a bandi di concorso in cui si richiede, genericamente, come titolo di studio, il possesso del diploma di secondo grado (C.d.s. n. 155 del 21/3/1969) o di scuola media superiore (C.d.s. n. 358 del 29/10/1985).*

*Nella sentenza n. 585 del 1989 del TAR Sicilia è stata riconosciuta l'equiparazione del diploma di scuola magistrale al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e nulla viene detto, invece, del tipo di diploma posseduto dalla Sig.ra Mercuri, che è di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (di durata triennale), cosa evidentemente diversa dal diploma di scuola magistrale conseguito al termine di un corso di studi di durata quadriennale.*

*Invero, la più recente sentenza n. 362/1992 del Consiglio di Stato ha chiarito che si deve considerare istituto medio superiore quello che si conclude con un esame di*

*maturità o di abilitazione che apre l'accesso agli studi universitari o abilita ad una professione.*

*Appare, quindi, del tutto legittimo che l'ente Poste Italiane per assumere delle unità con contratto di formazione lavoro stabilisca espressamente il titolo di studio che gli aspiranti devono possedere e, che, pertanto, non concluda il contratto di formazione lavoro con coloro che non lo possiedono.*

*Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (materne) non è stato, legittimamente, ritenuto titolo valido per l'assunzione con il contratto di formazione lavoro in quanto non può essere considerato diploma di istruzione secondaria di II grado e, pertanto, non è stato espressamente previsto.*

*A tale proposito è il caso di precisare, infatti, che il corso di studi di durata triennale effettuato dalla Sig.ra Mercuri non si è concluso con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari, né ha conferito all'interessata l'abilitazione ad una professione, intendendosi per professione, secondo costante giurisprudenza, quella espletata liberamente.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

**MALENTACCHI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 gennaio 1997 i genitori delle scuola elementare e media di Palazzo del Pero (Arezzo), venivano informati verbalmente dal provveditore che per l'anno 1997/1998 la prima classe della scuola media non verrà istituita;

Palazzo del Pero è riconosciuta come zona montana e il relativo bacino di utenza rappresenta un realtà complessa;

l'andamento demografico prevede per i prossimi anni scolastici le seguenti iscrizioni alla prima media: anno 1997/1998: sette alunni; anno 1998/1999: quattro alunni; anno 1999/2000: otto alunni;

anno 2000/2001: dieci alunni; anno 2001/2002: sette alunni;

sia il consiglio di circoscrizione che la giunta municipale di Arezzo, con delibera n. 2735 del 20 settembre 1993, hanno ribadito e che la scuola media di Palazzo del Pero deve rimanere aperta, data la particolare situazione ambientale del comprensorio;

numerose attività vengono svolte attualmente nella scuola elementare, con particolare riferimento all'insegnamento della lingua inglese;

la legge finanziaria per il 1997, all'articolo 1 comma 70, nel prevedere la riorganizzazione graduale della rete scolastica, contempla la possibilità di deroghe relative alle particolari esigenze che possono determinarsi nelle zone montane;

la legge finanziaria prevede altresì la possibilità di costituire istituti comprensivi di scuole materna-elementare e secondaria di primo grado;

la soppressione della prima media imporrebbe a bambini di dieci anni di percorrere ogni giorno circa 65 chilometri per raggiungere la scuola;

la Costituzione sancisce il diritto allo studio e la pari opportunità da offrire agli alunni della scuola dell'obbligo —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché la scuola media di Palazzo del Pero non venga soppressa e continui per i prossimi anni la propria attività con tutte le tre classi;

se non ritenga che per continuità con quanto attualmente svolto nella scuola elementare, venga inserito già dall'anno 1997/1998 l'insegnamento della lingua inglese;

se non ritenga il caso di valutare la possibilità di costituire un unico plesso scolastico comprendente le altre scuole esistenti nella frazione, anche in previsione della riforma della scuola, sulla quale si è avviato già il dibattito al fine di giungere ad una nuova disciplina legislativa.

(4-06997)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto in merito alla scuola media di Palazzo del Pero (AR) e si comunica quanto segue.*

*Il Provveditore agli Studi di Arezzo ha predisposto il piano di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 ai sensi della circolare n. 754 del 19.12.1996, dell'articolo 1, commi dal 70 all'81 della legge n. 662/1996, del D.I. n. 236 del 18.6.1996 e della Bozza Ministeriale relativa alla formazione delle classi datata 7.2.1997.*

*Quest'ultima prevede che le prime classi delle scuole medie devono essere costituite con non meno di 15 alunni ed, in casi eccezionali, che non si ravvisano nella situazione in parola, con non meno di 8.*

*Alla luce delle norme citate il Capo dell'Ufficio scolastico provinciale non ha autorizzato il funzionamento della 1ª classe della sezione staccata della scuola media di Palazzo del Pero in quanto il numero delle iscrizioni è inferiore al minimo consentito e si prevede che anche per gli anni futuri il medesimo oscillerà tra un minimo di 4 ed un massimo di 10.*

*Inoltre la frazione di Palazzo del Pero non può essere considerata zona di montagna, anche se fra gli iscritti sopra citati figura un alunno proveniente dal Comune montano di S. Maria alla Rassinata.*

*Si precisa, infine, che soltanto riducendo il numero delle classi sottodimensionate la provincia di Arezzo potrà rimanere entro il tetto delle 429 classi, fissato dalla Bozza suddetta e rispettare il rapporto alunni/classi, che per la provincia in parola è pari a 19,6.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MAMMOLA, ROSSO, ARMOSINO e VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport. — Per sapere — premesso che:*

compito del Coni e delle federazioni sportive dovrebbe essere non soltanto quello di promuovere e favorire la pratica delle varie discipline affiliate, ma di ri-

muovere ostacoli, od intralci burocratici alla partecipazione di dilettanti ed amatori alle varie attività;

di recente, anche la Federazione italiana bridge è stata affiliata al Coni e, da allora, chi pratica questa attività e vuol partecipare a tornei che si svolgono nei vari circoli del bridge diffusi in tutta Italia è costretto, anche se non interessato a nessun tipo di classifica o campionato, ad iscriversi alla Federazione italiana bridge; tale obbligo di iscrizione costituisce di fatto un balzello ed è obiettivamente un ostacolo per tanti giocatori di bridge;

di recente l'obbligo dell'iscrizione alla Fib è stata preteso anche per coloro che intendevano partecipare al torneo di bridge all'aperto di Piazza Navona a Roma, una manifestazione spettacolare che ha una funzione soprattutto di promozione turistica e che, prima del connubio Coni-Fib, costituiva un mezzo spettacolare per propagandare e diffondere il gioco del bridge;

la Federazione italiana bridge ha vietato ai suoi iscritti perfino di partecipare a tornei o di assumere le vesti di direttore di Gara nei circoli non affiliati, il che è un assurdo, perché in tal modo non si favorisce né la pratica del gioco a livello agonistico né si consente a chi si avvicina al bridge di poter mettere a confronto i propri difetti con i pregi di gioco dei più esperti —:

se non ritenga opportuno invitare il Coni e la Fib a rispettare con maggior convinzione le loro finalità istituzionali ed a favorire la diffusione del gioco senza pretendere di forza che anche coloro i quali vogliono partecipare saltuariamente a tornei di bridge debbano affiliarsi, pagando un contributo annuo. (4-03741)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si fa presente quanto segue.*

*La Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.), fondata nel 1937, è stata riconosciuta dal CONI nel 1993 quale Disciplina Associata.*

*In base all'articolo 3 dello statuto della Federazione, la F.I.G.B. riconosciuta dal CONI, « gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso, ed è la sola qualificata a disciplinare l'attività bridgistica in Italia ».*

*Come avviene per qualsiasi disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, l'attività della Federazione, sia essa gestita direttamente o per il tramite delle Società Sportive Affiliate che compongono la Federazione stessa, è destinata e riservata esclusivamente a coloro che, aderendo ed associandosi ad una di queste Società Sportive, si tesserano alla Federazione, accettandone le norme regolamentari ed il controllo disciplinare necessario al corretto svolgimento di tutta l'attività sportiva.*

*Tale situazione comune a qualsiasi disciplina sportiva, già preesisteva (per scelta degli aderenti alla F.I.B.) al riconoscimento C.O.N.I. datato 10/1/93, quando cioè la Federazione Italiana Bridge era una semplice libera associazione non riconosciuta.*

*Non risulta, pertanto, che il tesseramento alla F.I.G.B. sia stato imposto in seguito al riconoscimento da parte del CONI.*

*La richiesta di tesseramento, tramite adesione ad una Società Sportiva affiliata, è una libera scelta che consente di frequentare le strutture federali e partecipare all'attività sportiva organizzata e gestita dalla Federazione. Ciò non vieta, ovviamente, il semplice giocare.*

*In base ai principi della legge 16.2.1942, n. 426, istitutiva del CONI, e del decreto del Presidente della Repubblica 28.3.1986, n. 157, recante nuove norme di attuazione della legge predetta, tutti gli statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate (che sono assimilate alle Federazioni) contengono una norma, di carattere generale, che preclude ai tesserati di partecipare a gare non organizzate dalle federazioni, salvo che non intervenga autorizzazione.*

*Lo scopo della norma è evidente: evitare casi di conflittualità con altri organismi estranei alla F.S.N., che effettuano gare, come già si è verificato in alcuni casi.*

*Il Torneo di Piazza Navona, manifestazione, senz'altro, spettacolare e di promozione, è, prima di tutto, Torneo Nazionale organizzato e gestito direttamente dalla F.I.G.B. In questi particolari casi di promozione del bridge, il tesseramento è estremamente semplificato, oltre che di importo irrisorio, e lo si può effettuare direttamente in sede di gara, senza preventiva adesione ad una Società Sportiva Affiliata, come sarebbe richiesto dallo Statuto Federale.*

*Inoltre, è da evidenziare che la partecipazione di singoli tesserati a gare non autorizzate e regolate dalla Federazione precluderebbe alla stessa Federazione, in casi di situazioni disciplinarmente rilevanti, la possibilità di tutelare i propri tesserati, non avendo più strumenti legittimi di intervento presso enti ed organizzazioni che non fanno parte delle Federazione.*

*D'altra parte, chi si tesserava presso le federazioni o le Discipline Associate ne accettava le regole.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*ai sensi della Ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, gli insegnanti precari hanno fatto regolare domanda per essere inclusi in graduatoria;*

*nelle domande dovevano essere inseriti, tra l'altro, i titoli culturali acquisiti;*

*tra i titoli culturali presi in considerazione vi sarebbe quello rilasciato da università od altre istituzioni operanti nella zona di Roma che, dietro una somma che si aggira sulle seicentomila lire e senza richiedere una frequenza obbligatoria, ma solo spedendo a casa una videocassetta ed alcune dispense e con un formale esame finale, rilasciano appunto questo titolo;*

*tali titoli consentirebbero di beneficiare di sei punti in graduatoria e se ne potrebbero produrre fino ad un massimo di tre, accumulando diciotto punti che corrispondono ad un anno e mezzo di servizio vero —:*

*se corrisponda al vero quanto sopra descritto e se non si ritenga scandaloso che alcuni possano beneficiare, dietro pagamento, di un simile favore, penalizzando pesantemente quegli insegnanti precari che non ricorrono a simili sotterfugi;*

*se si intenda intervenire al fine di invalidare il punteggio derivante da detti titoli, restituendo un minimo di dignità ad un ambiente, così importante per il futuro dei giovani e del Paese, che rischia, in questo modo, di dequalificarsi irreversibilmente;*

*se non si ritenga opportuno definire, per il futuro, con chiarezza i titoli culturali da includere nei punteggi, premiando, in questo modo, chi ha seguito dei master o dei veri corsi di specializzazione post-universitari e chi ha già svolto il lavoro di insegnante.* (4-07103)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si deve far presente che sarà cura di questo, Ministero procedere ai necessari approfondimenti sulla valenza delle varie tipologie di corsi post-laurea compresi quelli a distanza, ai quali fa riferimento la S.V. Onorevole in modo da pervenire alla definizione più puntuale delle caratteristiche dei titoli post-universitari da valutare ai fini delle procedure di reclutamento del personale dipendente a tempo determinato.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

MANGIACAVALLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*a causa delle diminuzioni di vocazioni in campo nazionale, alcune congregazioni,*

trasferiscono in Italia ragazze vocate alla vita religiosa per il periodo di formazione (postulantato e noviziato) e, contestualmente, fanno loro intraprendere corsi di studio per il conseguimento del diploma di secondo grado;

molte di queste religiose, dopo il corso di formazione e del conseguimento del diploma, restano a svolgere la loro missione in Italia;

alle religiose, fornite del diploma di insegnante di scuola materna o elementare, conseguito in Italia, non viene consentito, da parte di alcuni provveditori agli studi e direttori didattici, di insegnare nelle scuole autorizzate o parificate gestite dalle congregazioni religiose cui appartengono, in quanto non cittadine italiane o della comunità europea;

per la natura giuridica di ogni congregazione, tra la suora maestra e la congregazione religiosa di appartenenza non si instaura un rapporto di lavoro a carattere pubblico e, di conseguenza, non si comprende la decisione di alcuni provveditori e direttori didattici, nel cui territorio è sito l'istituto, che ostacolano o, ancor di più, proibiscono la missione educatrice di suore non cittadine italiane o della Comunità europea —:

se quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare legalità ed unicità nelle direttive, considerando la particolare natura delle prestazioni delle suore all'interno della congregazione religiosa cui appartengono. (4-07542)

**RISPOSTA.** — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il Regolamento Generale sui servizi dell'Istruzione Elementare, tutt'ora vigente, prevede, per quanto riguarda le scuole elementari parificate (scuole pubbliche a tutti gli effetti ex RDL 20 giugno 1935 n. 1196) che gli insegnanti in servizio nelle scuole in parola siano forniti del prescritto titolo di studio e siano cittadini italiani.*

*Il T.U. delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, di cui al decreto-legislativo 297/94 all'articolo 345, secondo*

*comma fa salva « l'applicazione delle normative comunitarie sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura delle scuole parificate e per l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli stati membri dell'Unione Europea ».*

*Ne consegue che, sebbene per principi di giurisprudenza consolidata (Cassazione Sez. lavoro 22.2.92 n. 2195) l'attività didattica svolta da un docente religioso nell'ambito della propria congregazione e quale componente della stessa non costituisca prestazione di attività lavorativa ex articolo 2094 del codice civile (fermo restando l'impegno dell'Ente gestore di iscrivere detto personale all'apposita Cassa di Previdenza ad Assistenza), tuttavia, la normativa vigente non consente di prescindere da determinati requisiti che nella fattispecie sono richiesti nelle scuole pubbliche.*

*Le succitate disposizioni non riguardano invece le scuole elementari private e quelle private autorizzate.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**MANGIACAVALLO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*tra il personale e gli operatori del diritto della città di Sciacca vi è viva preoccupazione per la possibile soppressione dell'archivio notarile avente sede nella città medesima;*

*l'eventuale perdita della locale struttura periferica del ministero di grazia e giustizia determinerebbe notevoli disagi per la cittadinanza tutta, visto che la sede dell'archivio notarile del capoluogo si trova ad Agrigento, cioè a settanta chilometri di distanza —:*

*se corrisponda al vero quanto sopra esposto e se non ritenga, in ogni caso, che vada salvaguardato un servizio utile e necessario a tutti i cittadini. (4-08272)*

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che non*

esiste, allo stato, alcuna autonoma iniziativa per la soppressione dell'Archivio notarile distrettuale di Sciacca.

Deve peraltro osservarsi che, in virtù dell'articolo 3 del Regio Decreto Legge 28 dicembre 1924, n. 2124, ove venga soppresso il distretto notarile è soppresso anche l'archivio notarile distrettuale. Infatti gli archivi notarili distrettuali sono istituiti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 723, nei comuni capoluoghi di distretto notarile ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto.

Presupposto indispensabile e sufficiente per l'esistenza dell'archivio notarile distrettuale è l'esistenza di un autonomo distretto notarile.

Pertanto, qualora a seguito della prossima revisione della tabella notarile dovessero risultare assegnati al distretto notarile di Sciacca meno di 15 notai, il distretto notarile verrebbe soppresso e riunito ad altro distretto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

L'archivio notarile distrettuale, di conseguenza, non potrebbe non essere soppresso, anche se continuerebbe a funzionare con la denominazione di sussidiario per le sole operazioni relative agli atti che vi si trovano già depositati, e fino al trasferimento presso il competente archivio distrettuale.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MARINACCI e VOLONTÈ. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che:

l'organizzazione, premio Nobel per la pace, a tutela dei diritti umani Amnesty International ha denunciato le recenti massicce persecuzioni messe in atto dalla polizia serba nella regione balcanica del Kossovo;

nel comunicato del 16 febbraio 1997 Amnesty International chiede alle autorità della Repubblica federale jugoslava la cessazione del clima di terrore instaurato e dell'uso della violenza contro gli arrestati

di etnia albanese, nonché il rilascio di coloro che non hanno commesso crimini violenti mentre, per quelli detenuti, chiede che venga garantita la tutela legale in base alle convenzioni internazionali vigenti;

la denuncia di Amnesty International conferma le allarmanti notizie sulla situazione di perdurante violazione dei diritti umani nel Kossovo, provenienti dall'interno della regione, abitata per il novanta per cento da cittadini di etnia albanese;

quali iniziative urgenti intenda assumere nelle competenti sedi internazionali per promuovere le iniziative utili affinché nel Kossovo siano rispettati i più elementari diritti di quella popolazione. (4-08275)

RISPOSTA. — Si condivide quanto asserito nell'interrogazione e si è consapevoli che l'inerzia di Belgrado nella gestione della questione del Kossovo e il mancato riconoscimento dell'identità culturale della popolazione di etnia albanese, nonché le violazioni dei diritti umani nella regione, rischiano di determinare una situazione di progressivo deterioramento, alimentando scelte di lotta radicali con pericoli di destabilizzazione per l'intera regione. Il Governo italiano non ha esitato a riconoscere ed appoggiare la linea di moderazione dell'attuale dirigenza del Kossovo, cui va il merito di aver mantenuto in questi anni il movimento su una linea di non-violenza.

L'azione dell'Italia, che il Governo conduce con assiduità e determinazione, è rivolta a sensibilizzare le Autorità di Belgrado ed in genere tutte le Parti in causa per un fermo controllo delle rispettive iniziative e dei propri comportamenti. Nei confronti delle Autorità di Belgrado in particolare, viene rappresentata la necessità di considerare la questione del Kossovo come un'assoluta priorità, nel contesto di un processo di democratizzazione generale del Paese verso canoni di libertà, pluralismo, progresso civile che costituiscono il presupposto per il suo pieno inserimento nella Comunità Internazionale e per l'avvicinamento all'Unione Europea auspicata da parte italiana.

*L'azione italiana viene esercitata attraverso contatti diretti con le Autorità del Paese e tramite la Rappresentanza diplomatica italiana in Belgrado.*

*L'Ambasciatore italiano in tale Sede intrattiene regolari rapporti con la Comunità albanese del Kossovo intesi ad acquisire elementi aggiornati di informazione e a sottolineare l'attenzione dell'Italia per il problema all'indirizzo delle Autorità di Belgrado, sostenendo i responsabili della dirigenza del Kossovo. Esponenti della medesima vengono periodicamente ricevuti a Roma per colloqui con i funzionari responsabili del Ministero Affari Esteri ed a livello politico.*

*Va inoltre ricordato che il Governo italiano appoggia l'operato, riguardante l'assistenza al dialogo tra Belgrado e la dirigenza del Kossovo, della Comunità di Sant'Egidio, in particolare per quanto attiene alla risoluzione del problema delle scuole statali che sono da anni disertate dagli alunni del Kossovo.*

*L'azione italiana si sviluppa sia nell'ambito dell'Unione Europea sia nelle altre Sedi Internazionali competenti, quali l'OSCE. In tal senso, l'Italia contribuisce in modo qualitativo al dibattito per la definizione delle posizioni europee nei confronti della questione del Kossovo e promuove altresì l'interessamento dell'OSCE alla medesima, quale Organizzazione internazionale istituzionalmente competente.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

MARRAS e CICU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della legge n. 30 del 1° febbraio 1989, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del presidente della Corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, può sopprimere o istituire nuove sezioni distaccate di pretura;

prima dell'entrata in vigore della suddetta legge esisteva già un piano di soppressione e di accorpamento di alcune

preture della Sardegna, che aveva lo scopo di potenziare alcuni uffici ritenuti più importanti come carico di lavoro ed a maggiore densità di utenza;

con la prima applicazione della legge n. 30 del 1989 venivano soppresse ben ventidue sezioni distaccate delle quarantaquattro esistenti in precedenza, con gravi disagi e penalizzazioni per la moltitudine dei comuni con alta domanda di giustizia;

con un ulteriore provvedimento, il Ministro di grazia e giustizia, su parere favorevole del presidente della Corte d'appello di Cagliari, sopprimeva le sezioni distaccate di Decimomannu, Guspini, Sant'Antioco, Sernorbi, Serramanna, Sinnai, Sorgono, Terralba, Dorgali —:

quali siano le motivazioni che hanno portato alla soppressione delle suddette sezioni distaccate, visto che, a salvaguardia della permanenza di un ufficio giudiziario, sono posti criteri fondamentali, ribaditi anche da circolari del ministero di grazia e giustizia, che tengono conto dell'orografia, del clima, del sistema viario e dei trasporti, che rendono oltremodo difficile il raggiungimento, da parte dell'utenza, delle sedi circondariali;

quali provvedimenti intenda assumere per far fronte alle esigenze di giustizia reale avanzata dai comuni interessati dal decreto di soppressione. (4-05392)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quelle di Decimomannu, Sernorbi e Sinnai che sono state accorpate alla pretura di Cagliari; quelle di Guspini e Serramanna che sono state accorpate alla pretura di Sanluri, quelle di Sorgono e Terralba che sono state accorpate alla pretura di Oristano, quella di Dorgali che è stata accorpata alla pretura di Nuoro e quella di Sant'Antioco che è stata accorpata alla pretura di Carbonia.*

*I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esi-*

genza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti:

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i Capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al

cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

I provvedimenti in questione hanno determinato proteste da parte delle autorità locali e in alcuni casi gravami davanti alla magistratura amministrativa.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di Sorgono questo Ministero ha differito la data di cessazione del funzionamento a seguito di nota del Ministero dell'interno che ha evidenziato nuovi elementi di fatto che sollecitano verifiche ed esami ulteriori.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

MARTINAT. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

è nota la vicenda dei due giovani piemontesi, Davide Grasso e Stefano Ghio, condannati all'ergastolo dall'autorità giudiziaria delle Maldive perché trovati in possesso di mezzo grammo di hashish e di quattro semi di cannabis indica;

è evidente la sproporzione della pena inflitta nei confronti di un reato punito in modo più proporzionato negli altri Paesi;

le Maldive fanno parte dell'ONU e l'articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma che « nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti »;

le Maldive continuano a beneficiare degli scambi internazionali, in particolare del turismo, senza tuttavia garantire il rispetto dei diritti umani —:

se non intendano operare immediatamente, sia a livello di Unione europea, sia in sede ONU, per promuovere l'interruzione degli scambi internazionali con le Maldive e con tutti quei Paesi in cui vige una legislazione in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

(4-07063)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato dall'Onorevole Interrogante, si ricorda che i connazionali Davide Grasso e Stefano Ghio, condannati all'ergastolo nelle Maldive per possesso di quantitativi minimi di sostanze stupefacenti, sono stati graziati ed hanno potuto fare ritorno in Italia l'8 febbraio 1997.*

*Il gesto di clemenza ha risposto alle aspettative manifestate dal Presidente della Repubblica Scalfaro, dal Presidente del Consiglio Prodi e dal Ministro Dini negli interventi effettuati a favore dei due connazionali con il Presidente Gayoon ed il Ministro degli Esteri Jameel.*

*Nel quadro delle iniziative promosse per facilitare l'adozione da parte delle Autorità maldiviane di un provvedimento a favore dei due connazionali, il Ministro Dini ha inviato a Malè, a fine gennaio, una Delegazione per avviare i negoziati per un accordo bilaterale di trasferimento delle persone condannate che è stato parafato il 6 marzo scorso in occasione di una missione tecnica del Ministero degli Esteri.*

*Tale accordo consentirà di intervenire in caso di condanne di cittadini italiani nelle Maldive o di maldiviani in Italia e fornire pertanto un utile strumento per l'avvenire.*

*Nella stessa ottica, il Ministero degli Esteri sta inoltre intensificando la negoziazione e la stipulazione di analoghi accordi con altri Paesi. Attualmente l'Italia può ricorrere al trasferimento di detenuti con una quarantina di Stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 1983 e con la Thailandia, con cui vige un trattato bilaterale. Anche con il Perù è stato stipulato recentemente un trattato, al momento in via di ratifica.*

*Proprio in considerazione del fatto che era stata intrapresa la strada della negoziazione di un Accordo con le Maldive per il trasferimento di persone condannate, non si è ritenuto di ricorrere a misure più drastiche nei confronti di quel Paese.*

*Per evitare il ripetersi di situazioni analoghe a quella in cui sono venuti a trovarsi i connazionali Grassi e Ghio, il Ministero degli Esteri si è anche fatto promotore di una campagna di informazione destinata ad assicurare che i turisti italiani siano pie-*

*namente avvertiti dei rischi sanitari, di sicurezza o di altro genere in cui possono incorrere in alcuni Paesi.*

*Come è noto l'economia maldiviana si basa principalmente sul turismo e sulla pesca. Dal 1990 al 1995 il turismo ha contribuito con circa il 18 per cento alla formazione del Prodotto Interno Lordo ed ha rappresentato ben il 65 per cento degli introiti in valuta estera; il settore turistico impiega inoltre l'11 per cento circa della forza lavoro. La presenza turistica italiana si articola in 13 villaggi vacanza situati in vari atolli.*

*L'interscambio commerciale bilaterale è alquanto limitato a causa della notevole distanza e, conseguentemente, della preferenza maldiviana nell'investire e commerciare con Paesi limitrofi, quali Sri Lanka, Singapore e India.*

*Tra i prodotti maldiviani oggetto d'importazione nel nostro Paese si distinguono quelli dell'industria ittica (pesci freschi e congelati) e dell'industria tessile (maglierie e calze vegetali) mentre le esportazioni italiane riguardano prodotti alimentari, elettrici, manufatti e meccanici.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

MIGLIORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*già nello scorso anno cittadini ed associazioni di Fivizzano, tramite iniziative popolari, avevano richiesto — ai fini di sicurezza e di pari dignità civile — alla TIM, al prefetto di Massa, alle autorità locali che il territorio Lunigianese-Fivizzanese fosse coperto dal segnale per i telefoni cellulari;*

*tale richiesta era ed è fortemente motivata stante le esigenze di comunicazione dell'ospedale di zona, il tasso di anzianità della popolazione, una viabilità precaria, una zona boschiva a forte vocazione venatoria, soprattutto le periodiche scosse telluriche;*

*tale iniziativa non ha incredibilmente fino ad oggi avuto alcuna risposta concreta;*

*quali concrete iniziative urgenti si intendano assumere affinché in tempi rapi-*

dissimi l'intera area Fivizzanese-Lunigianese sia coperta ai fini del funzionamento in tale zona della telefonia mobile.

(4-04341)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti atteso che al 31 dicembre 1996 la copertura della rete GSM da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione mentre raggiungeva le percentuali del 54 per cento del territorio nazionale o del 78 per cento della popolazione per la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000) la copertura del 70 per cento del territorio o del 90 per cento della popolazione.*

*Ciò premesso si significa che nell'area Fivizzanese-Lunigianese la concessionaria TIM ha previsto, nell'ambito dei programmi di ampliamento del 1997, la realizzazione di una stazione radio base a Fivizzano che consentirà la copertura radioelettrica del comune e delle zone limitrofe.*

*La concessionaria OPI, da parte sua, ha comunicato che la zona in questione gode solo della copertura offerta da siti autostradali (autostrada A15 La Spezia-Parma) e, pertanto, il servizio offerto è effettivamente carente.*

*Entrambe le concessionarie, comunque, hanno assicurato che nei prossimi piani di sviluppo ed ampliamento delle proprie reti non mancheranno di venire incontro alle esigenze della locale clientela.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

**MISURACA e MICCICHÈ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

entro il corrente mese di marzo 1997 il procuratore generale presso la corte

d'appello di Caltanissetta, dottor Gaetano Costanza, lascerà l'incarico per raggiunti limiti d'età;

non risultano essere state attivate le procedure per la copertura di tale posto, con la conseguenza che la procura generale resterà priva di titolare per parecchio tempo;

nel prossimo mese di settembre 1997 cesserà dall'incarico, per raggiunti limiti di età, il primo presidente della corte d'appello di Caltanissetta ed ancora non risultano avviate le procedure per la copertura di tale posto;

è di questi giorni la gravissima notizia che i soggetti condannati a rivelanti pene detentive sono stati posti in stato di libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare;

tale deprecabilissimo fatto è stato determinato dalla circostanza che l'estensore non ha potuto redigere la sentenza, essendo impegnato, a causa della carenza di organico, a comporre il collegio di altre corti di assise, che trattano gravi fatti di sangue di stampo mafioso, mentre gli altri componenti del collegio giudicante sono stati trasferiti ad altra sede senza aspettare che i loro posti venissero coperti;

lo Stato italiano ha speso somme considerevoli per la celebrazione dei processi, per poi scarcerare i condannati;

le forze dell'ordine, a cui va data piena solidarietà, impegnate nelle indagini, con cui hanno dimostrato la colpevolezza dei malavitosi rischiando la propria vita, in seguito alle scarcerazioni si sentono profondamente demotivate;

i ritardi indicati mal si conciliano con una reale ed efficace lotta contro la malavita organizzata e rendono i cittadini smarriti e dubbiosi;

il Governo non può intervenire solo per l'emergenza lavoro, ma deve assicurare la dovuta attenzione al « pianeta giustizia », anche in momenti di emergenza come que-

sti, con provvedimenti che certamente troveranno consenso in tutto il Parlamento, al fine della ricostruzione delle piante organiche;

in relazione alla mancanza dell'organico di magistrati presso la corte d'appello, in particolare, e degli altri organi giurisdizionali di Caltanissetta, in generale, il Ministro Giovanni Maria Flick in più occasioni, ed in particolare in data 4 marzo 1997, presso la Commissione antimafia, ha dato risposte generiche sull'aumento dell'organico, evidenziando altresì la difficoltà di coprire gli organici dei tribunali del sud, promettendo semplicemente proposte di legge che tardano ad essere presentate —:

se sia a conoscenza dei fatti avanti segnalati;

quali attività intenda promuovere, affinché vengano, con la massima urgenza, messi a concorso i posti vacanti di procuratore generale e di primo presidente della corte di appello di Caltanissetta;

quali attività intenda porre in essere per conoscere le cause e le responsabilità relative ai comportamenti omissivi avanti segnalati e quali conseguenti provvedimenti intenda adottare;

quali attività intenda porre in essere, in linea straordinaria, per evitare che per il futuro, nel distretto della corte d'appello, pericolosi imputati di gravi fatti di mafia possano essere posti in libertà per le carenze di magistrati. (4-09002)

**RISPOSTA.** — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Con telefax del 14 marzo scorso è stata avviata la procedura per la copertura del posto di Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, per il quale sono pervenute 15 domande.*

*Inoltre, con telefax del 17 aprile sono stati pubblicati tre posti di giudice presso il Tribunale e tre posti di Consigliere presso la Corte d'Appello della medesima città.*

*Il posto di presidente della Corte d'Appello si renderà vacante nel mese di settembre.*

*Con riferimento alle carenze segnalate, si vuole assicurare che questo Ministero è ben consapevole delle gravi difficoltà che ostacolano la tempestiva ed efficiente amministrazione della giustizia, ed ha conseguentemente avviato numerose iniziative sul piano legislativo ed amministrativo, volte a realizzare una più razionale distribuzione ed organizzazione delle limitate risorse disponibili.*

*Si fa riferimento — tra l'altro — ai noti disegni di legge sul giudice unico di primo grado e sulle sezioni stralcio, il cui iter è ormai avanzato.*

*Si confida che l'approvazione di tali atti normativi e degli altri in discussione potrà significativamente migliorare la situazione dei numerosi uffici giudiziari che, come quelli di Caltanissetta, versano in serie difficoltà.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**MOLINARI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

*cosa intenda fare nei confronti dei docenti che hanno partecipato alla sessione riservata per il conseguimento di abilitazione all'insegnamento diversa da quella già posseduta e sono inseriti nella relativa graduatoria con riserva, alla luce della sentenza n. 13/96 del Consiglio di Stato, adunanza plenaria del 25 marzo 1996, che ha ritenuto illegittima la esclusione di detti docenti i ruolo. In concreto, il Consiglio di Stato ha sostenuto che l'articolo 11, comma 3, della legge n. 417 del 1989, va interpretato nel senso che tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, non in possesso di abilitazione, potevano accedere alla sessione riservata di abilitazione;*

*se non sia il caso che il Ministro emani un decreto con il quale venga eliminata la riserva ai docenti inseriti in graduatorie, in applicazione della già citata sentenza del Consiglio di Stato. (4-06539)*

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che è in fase di avanzata elaborazione un provvedimento tendente alla soluzione delle problematiche, sollevate dalla S.V. Onorevole, riguardanti il personale che ha tuttora pendente il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 417/89.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

NERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

è pendente davanti al pretore di Genova procedimento penale n. 390/96 R.G., dibattimento contro Giorgio Reossi e Attilio Gelain, chiamati a rispondere del reato di cui all'articolo 590 del codice penale in danno di Mario Montecuccoli, oggi deceduto, conseguente ai fascicoli ex 6225/I/91 e 7579/95 R.G. PM e 10004/95 R.G. Not. reato scaturiti dalla querela proposta da Raimondo Montecuccoli contro detti imputati e contro Raimondo Cervetti;

la posizione di Raimondo Cervetti pare essere stata stralciata, e successivamente fatta oggetto di richiesta di archiviazione, senza che sia stato compiuto alcun atto istruttorio o di acquisizione di documentazione e senza, quindi, che la ratio di tale scelta possa essere riconducibile ad accertamenti precisi circa la sussistenza di eventuali responsabilità;

le richieste della difesa di parte civile, inerenti alla istruttoria pre-dibattimentale e dibattimentale, e specificamente alla acquisizione di documenti e cartelle cliniche strettamente inerenti la fattispecie, nonché quelle di avocazione del procedimento avanzate alla competente procura generale, sono state disattese, nonostante i fatti siano stati oggetto di numerosi atti e di specifiche denunce;

i fatti denunciati nel 1991 sono divenuti oggetto di formale indagine solo nel

1995 e si procede a grandi passi verso i termini di prescrizione, fatto che significherebbe di fatto la negazione della istanza di giustizia per la parte offesa —:

se non ritenga di disporre gli opportuni accertamenti per verificare la fondatezza degli elementi addotti da Raimondo Montecuccoli in ordine alle ipotesi di irregolarità e violazioni di legge e trasmesse, per i possibili riflessi di natura disciplinare, anche al Consiglio superiore della magistratura, e per verificare se, nel caso di specie, sia stato fatto tutto quanto necessario per dare esecuzione al precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. (4-06094)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

*A seguito di querela presentata da Mario Montecuccoli è stato instaurato procedimento penale in ordine al reato di cui all'articolo 590 c.p. presso la Pretura circondariale di Genova in relazione ai fatti indicati nell'atto ispettivo.*

*All'esito delle indagini preliminari è stato emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di due indagati ed è stato emesso decreto di archiviazione nei confronti del terzo.*

*Dall'esame degli atti del procedimento emerge che il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Raimondo Cervetti avendo ritenuto che tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, ed in particolare le consulenze tecniche disposte dallo stesso pubblico ministero e dalla persona offesa, individuavano quali cause dell'aggravamento della malattia i due interventi chirurgici al femore destro, mentre nella fase riabilitativa non si evidenziava alcuna condotta colposa.*

*Nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero si legge pure che dalle dichiarazioni rese dal padre del querelante emerge che anche presso una clinica di Lione nella quale l'infermo si ricoverò dopo la dimissione dall'ospedale genovese, la causa dell'aggravamento della malattia fu*

individuata nella non corretta esecuzione delle riferite operazioni chirurgiche.

In relazione a tali condivise prospettazioni il Giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di archiviazione.

Sulla base di tali emergenze sembra possa escludersi che lo stralcio della posizione del Cervetti e l'archiviazione siano stati compiuti senza adeguato approfondimento.

Naturalmente, lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni sul merito delle statuizioni in questione che attengono all'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

NOCERA. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il maltempo dei giorni scorsi ha causato un *black-out* telefonico a Corbara (Salerno);

un fulmine si è abbattuto su una centralina telefonica e cinquecento famiglie sono — con inimmaginabili disagi — « isolate dal mondo » da diversi giorni —:

quali iniziative intenda adottare affinché siano riattivate le linee il più sollecitamente possibile e per far sì che episodi del genere non si verifichino più.

(4-04431)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il guasto indicato si è verificato il 9 ottobre 1996 a seguito di folgorazione di un cavo attestato ad un armadio telefonico ripartilinea, sito in una strada del comune di Corbara (SA); detta fulminazione è stata causata dalle perturbazioni atmosferiche di notevole entità e durata che hanno colpito la zona nel periodo in questione.

Il tempestivo intervento dei presidi tecnici, rafforzati anche da squadre di emergenza, ha provveduto alla riattivazione pro-

gressiva delle 84 linee telefoniche interessate, operazione che si è conclusa il 15 ottobre 1996.

Il protrarsi dei disagi per l'utenza, per un periodo superiore alla norma, è derivato dal perdurare delle avverse condizioni atmosferiche che hanno notevolmente rallentato le operazioni di ripristino.

La medesima concessionaria ha precisato, infine, che al servizio segnalazione guasti (« 182 ») nel periodo 9/15 ottobre risultano pervenute solo 30 segnalazioni di disservizio telefonico da parte degli utenti delle zone interessate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

PANETTA, MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e TERESIO DELFINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

in relazione alla risposta fornita dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Micheli, alla interrogazione n. 4-06113, ove tra l'altro è affermato che « La Capriola sas non ha infine dipendenti e si avvale del lavoro non retribuito dei soci », quali siano i nominativi dei soci accomandanti o accomandatari che hanno prestato la loro opera gratuitamente per il restauro e la valorizzazione degli immobili di proprietà della stessa società;

quali quantificazioni ed esperienze di lavoro abbiano tali soci (muratori, carpentieri, idraulici, elettricisti, falegnami) e di quali mezzi meccanici (betoniere, macchine movimento terra, scavatrici o soltanto qualche carriola) si siano avvalsi per l'esecuzione delle opere;

come siano stati contabilizzati gli apporti di lavoro e i materiali impiegati necessari per i suddetti restauri, considerato che nel decorso anno 1996 due dei tre casali restaurati sono stati resi agibili e quindi locati;

se si intenda fornire puntuali chiarimenti rispetto alla affermazione contenuta nella risposta nella quale risulta che il signor Franco Bassanini è stato nominato socio accomandatario in data 5 agosto 1991, mentre, dalla documentazione in possesso dell'interrogante, lo stesso signor Franco Bassanini risulta essere stato nominato socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante solo dal 22 maggio 1996, dopo la nomina a Ministro della Repubblica. (4-08401)

**RISPOSTA.** — Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

La S.a.s. « La Capriola » della quale l'On.le Bassanini è socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante si è costituita in data 2 agosto 1991 con atto del notaio Formica, rep. n. 6593/1240, registrato a Roma il 5 agosto 1991 al n. 44329 serie IV, come altresì risulta dal registro della società presso il Tribunale di Roma, al quale la società è iscritta con il n. 8071/91 e dal registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia di Roma al quale la società è iscritta con il n. 734038.

Pertanto ne consegue che quanto dichiarato dagli On.li interroganti risulta non corretto, così come si può constatare consultando i sopracitati atti pubblici.

Si precisa inoltre che:

la progettazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dei casali della Capriola è stata eseguita, per conto della s.a.s. La Capriola, dai soci arch. Francesco D'Asaro e arch. Flaminia Martinelli, architetti iscritti all'ordine professionale di Roma;

la direzione dei lavori è stata assicurata fino al novembre 1993, dal medesimo socio arch. Francesco D'Asaro;

i lavori di restauro, risanamento conservativo, sistemazione esterna, adduzione dell'acqua, impianti arborei, ecc. sono stati affidati, con regolari contratti, a ditte delle province di Grosseto e di Roma;

la predisposizione dei contratti di appalto, delle domande di concessione e la

consulenza legale all'attività della società è stata svolta dal socio prof. Bassanini;

il prof. Bassanini, con gli altri soci, ha curato i lavori di arredamento, manutenzione dei casali e gestione delle colture agricole.

Ad ogni buon conto si fa presente che in data 24 febbraio 1997 i soci della S.a.s. « La Capriola » ne hanno deliberato lo scioglimento affidando le funzioni di liquidatore al Dr. Fabrizio Matteini; di conseguenza da quella data l'On.le Bassanini è cessato dalla funzione di amministratore.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.

**PECORARO SCANIO.** — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

durante la trasmissione radiofonica *Radio Zorro* del 26 gennaio e quella televisiva *Format/Mixer* del 29 gennaio 1997, è stata denunciata la situazione di pericolo per la salute e per l'ambiente derivante dalla presenza di numerosi impianti di smaltimento di rifiuti addossati alle frazioni collinari di Pitelli, Pagliari e Ruffino, nel comune di La Spezia, impianti contestati da anni da parte degli abitanti delle zone circostanti, già interessate dalle fabbriche di piombo di Pertusola e Saturnia, oltre che dall'emissione di fumi della maxicentrale termoelettrica dell'Enel;

si tratta della discarica per rifiuti speciali della Sistemi ambientali srl, con forno inceneritore e stoccaggio di tossicocivi; dell'ex discarica non bonificata e ora stoccaggio di tossicocivi della Ipo-dec (già Rtr) collocata in zona di servitù militare di massima sorveglianza a pochi metri dal perimetro della polveriera di Villagrande; sempre lungo il perimetro esterno del muro perimetrale della polveriera insistono le discariche di Saturnia (novecentomila metri cubi), destinate alle ceneri dell'Enel, ma che la Sistemi ambientali srl, proprietaria delle stesse, vor-

rebbe usare per i rifiuti speciali; adiacente si trova anche la discarica per i rifiuti urbani di monte Montada (« sito di stoccaggio provvisorio prolungato »), attiva dal 1994 e estesa nel 1996 con la distruzione di mezza collina lato mare, e quella cosiddetta « della Marina » in zona militare, da bonificare; gli enti locali avrebbero proposto, per di più, un'altra discarica adiacente a queste, val Bosca, per i rifiuti urbani;

nella zona vi sono inoltre due bacini di lagunaggio per le ceneri Enel, e numerose discariche abusive dismesse ma non risanate, le più discusse delle quali sono quella del Campetto (a cinque metri dalle abitazioni) e quella dell'ex tiro a volo (chiuso dalla Marina militare con sfratto per motivi di sicurezza nel 1983);

come si può ben notare, tutto ciò insiste su un'area oggettivamente incapace di ospitare tutti questi impianti e su cui grava pericolosamente un concentrato di attività inquinanti;

i rischi per la sanità pubblica sono stati più volte denunciati da varie associazioni ambientaliste (Legambiente, Comitato difesa ambiente) e da gruppi di cittadini, ma sempre ignorati;

il disastro delle colline spezzine era ed è visibile dall'intero golfo dei Poeti, dalle rotte internazionali per la Corsica e la Sardegna e dalle strade statali panoramiche e litoranee per Portovenere e Cinque terre;

le discariche sono in zone protette dalla legge sui beni boschivi e quella della Sistemi ambientali srl è addirittura in zona panoramica protetta dalla legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali;

il 2 gennaio 1995 la divisione della direzione generale per i beni ambientali e architettonici ha invitato la sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Genova a fornire elementi chiarificatori sulla legittimità degli impianti citati;

la procura di Asti ha spiccato un ordine di custodia cautelare nei confronti

dell'amministratore delegato della società Sistemi ambientali srl succitata, per il reato di associazione a delinquere finalizzata a disastro ambientale per la presenza negli impianti della citata società di materiali tossico-nocivi;

per questo motivo le popolazioni vengono esposte a rischi gravissimi e a disastrose conseguenze e si lascia spazio a fenomeni di elusione delle normative vigenti e a conseguenti speculazioni —;

se risulti che, a seguito delle denunce e degli esposti presentati dal 1985 a oggi alla procura della Repubblica presso il tribunale di La Spezia nonché della testimonianza di un trasportatore « pentito » che, nel 1988, ha dichiarato di aver personalmente interrato nella discarica di Pittelli tonnellate di scorie altamente tossiche, siano state avviate al riguardo indagini dai competenti uffici giudiziari, e, in caso affermativo, quale ne sia lo stato. (4-07233)

*RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha rappresentato che in relazione ai fatti segnalati procede in ordine al reato di disastro ambientale nei confronti di circa quaranta persone sottoposte ad indagini.*

*Lo stesso Procuratore ha pure comunicato che non è possibile, allo stato, fornire ragguagli sullo sviluppo delle investigazioni, che sono coperte dal segreto.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

**PEZZONI, LEONI, DI BISCEGLIE, EVANGELISTI e DAMERI.** — *Al ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

durante la notte fra il 2 e il 3 febbraio 1997, a Belgrado, le squadre antisommossa della polizia serba sono intervenute per disperdere un gruppo di manifestanti;

secondo quanto si è appreso da notizie stampa si sarebbe registrato un alto numero di feriti, circa quaranta;

si tratta del numero di feriti più alto da quando ha avuto inizio il movimento di protesta contro il presidente Slobodan Milosevic;

gli incidenti si sarebbero verificati allorché la polizia ha impedito ai manifestanti, con una vera e propria repressione violenta, di proseguire la manifestazione verso il centro della città, nonostante la protesta si stesse svolgendo in modo pacifico e ci fosse un colloquio in corso fra i manifestanti e la polizia;

l'azione di polizia sarebbe proseguita fino a notte contro chiunque si fosse aggirato per le vie del centro, anche con l'uso di gas lacrimogeni;

fra i feriti ci sarebbero anche Vesna Pesic, considerata una dei *leader* dell'opposizione, la quale avrebbe subito violente percosse, e alcuni operatori dell'informazione, tra cui un *cameraman* della *Reuters Tv*;

la situazione resta tesa e le proteste contro il governo, per le manipolazioni elettorali e per la grave crisi economica in cui la Serbia si trova, non accenna ad attenuarsi —:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo, autonomamente e nel quadro dell'Unione europea, per fermare l'*escalation* di violenza e per garantire una soluzione pacifica alla crisi serba, in base alle prese di posizione Osce a sostegno di una transizione democratica. (4-07164)

RISPOSTA. — *Sugli incidenti che hanno avuto luogo a Belgrado durante la notte tra il 2 e 3 febbraio scorso, la Farnesina ha prontamente reagito, lo stesso 3 febbraio, con una presa di posizione in cui è stata fra l'altro espressa « viva preoccupazione per i recenti sviluppi della crisi in Serbia, dove la polizia è intervenuta sui manifestanti provocando numerosi feriti e dove il dialogo tra Governo e l'opposizione non è ancora stato avviato ».*

*Il Governo italiano ha potuto constatare con soddisfazione già l'indomani, 4 febbraio, che le Autorità serbe, recependo l'invito dell'Italia così come di altri Paesi, non solo hanno mutato il comportamento della polizia nei confronti dei manifestanti, ma hanno preso la decisione, determinante per quanto riguarda le richieste dei medesimi, di accettare i risultati elettorali del 17 novembre, aderendo alle raccomandazioni dell'Inviato dell'OSCE Felipe Gonzales.*

*Sin dai primi giorni di crisi elettorale in Serbia, esplosa a seguito del mancato riconoscimento da parte del Governo di Belgrado della vittoria delle opposizioni in alcune località del Paese alle elezioni amministrative del 17 novembre scorso, il Governo italiano ha intrapreso una intensa azione diplomatica, di concerto con i Partners internazionali e con l'Unione Europea. In particolare, l'azione diplomatica italiana è stata diretta su più fronti, sia bilaterali che multilaterali.*

*Dopo essersi consultato con il Segretario di Stato americano Christopher, il Ministro degli Affari Esteri On. Dini si è prontamente recato a Belgrado — primo fra gli esponenti politici dell'Occidente — incontrando il 12 dicembre i principali esponenti del Governo, fra cui il Presidente Milosevic, e dell'opposizione. Il risultato principale di tale missione — riconosciuto a livello internazionale — è stato quello di indurre le Autorità di Belgrado ad invitare una missione dell'OSCE, con lo scopo di verificare il reale andamento del contestato processo elettorale. Il 14 dicembre, a Dublino, in occasione del Vertice dell'Unione Europea, il Ministro Dini ha potuto riferire ai Partners europei sui risultati conseguiti.*

*La missione dell'OSCE, la cui guida è stata affidata dalla Presidenza di turno svizzera all'ex Primo Ministro spagnolo Gonzales e comprendente, fra l'altro, un alto funzionario del nostro Ministero degli Esteri, si è recata a Belgrado il 22-23 dicembre scorso. Ne è emersa una serie di raccomandazioni al Governo di Belgrado, prima fra tutte il ripristino dei risultati elettorali del 17 novembre.*

*Le raccomandazioni dell'OSCE sono divenute la principale piattaforma rivendica-*

tiva delle opposizioni e le Autorità di Belgrado sono state costantemente richiamate al loro rispetto non solo da parte italiana ma da parte di tutta la Comunità Internazionale. Va aggiunto che a fine dicembre 1996 la Trojka dell'Unione Europea, di cui l'Italia fa parte, ha effettuato un passo su Belgrado per sottolineare le aspettative europee di rispetto dei risultati elettorali e di apertura di un dialogo con l'opposizione, indicando che movimenti positivi in tal senso non potrebbero non essere tenuti in conto dall'Unione, per quanto riguarda i suoi rapporti con la RFJ e l'integrazione del Paese nella Comunità Internazionale.

Una nuova presa di posizione formale è stata quindi presa, nell'ambito dell'Unione Europea, dal Comitato Politico che si è riunito a L'Aja il 9 gennaio scorso: tale presa di posizione riflette pienamente gli orientamenti italiani, segnatamente per quanto riguarda la necessità del rispetto della volontà popolare e dell'avvio, nella Repubblica Federale di Jugoslavia, di un reale processo di democratizzazione e di liberalizzazione del sistema politico.

Su incarico del Ministro Dini e con l'avallo dell'Unione Europea e dei Paesi del Gruppo di Contatto che hanno pienamente condiviso l'intensa azione diplomatica condotta dal nostro Paese, mi sono recato a Belgrado il 13, 14 e 15 gennaio scorso, incontrando in tale circostanza tutti i principali esponenti politici del Governo e dell'opposizione, come anche della stampa, degli studenti, del clero e delle Forze Armate. Sono stato latore di tre lettere indirizzate dal Ministro Dini rispettivamente al Presidente Milosevic, al Ministro degli Esteri Milutinovic al cartello dei Leaders di Zajedno. Alle Autorità governative è stata ribadita la necessità da rispettare interamente e prontamente le raccomandazioni dell'OSCE senza ricorrere ad alcuna forma di violenza ed è stato ribadito che lo sviluppo del rapporto con l'Unione Europea e con la Comunità Internazionale dipenderà in larga misura dal loro atteggiamento su tale questione. Alle opposizioni è stato al contempo espresso apprezzamento per lo svolgimento civile e pacifico delle manifestazioni e ri-

volto l'invito ad accettare di sedersi ad un tavolo del negoziato con le forze di Governo.

Il Ministro degli Esteri On. Dini ha ricevuto a Roma il 17 gennaio scorso, i tre leaders dell'opposizione — Draskovic, Djinjic e Pesic — con i quali ha avuto un fruttuoso scambio di vedute sugli sviluppi della situazione in Serbia, anche alla luce degli esiti della missione da me compiuta a Belgrado.

In particolare, il Ministro Dini ha riassunto nei seguenti termini la posizione del Governo Italiano: riconoscimento da parte del Governo di Belgrado dei risultati elettorali del 17 novembre 1996 è passaggio essenziale per l'apertura delle fasi successive; avvio, una volta ottenuto il riconoscimento, di una fase di concertazione fra Governo e opposizioni per definire le regole con cui gestire la transizione politica in vista delle elezioni del 1997 (legge elettorale, garanzie per accesso ai media, trasparenza del processo elettorale, ecc.); organizzazione di elezioni nel 1997 che dovranno essere regolari, trasparenti ed accettate non solo dai vincitori, ma anche dai perdenti; messa in moto quanto prima di un processo di democratizzazione e di liberalizzazione di tutta la Serbia.

A seguito della intensa azione diplomatica condotta dal Governo, le Autorità di Belgrado, hanno annunciato il 4 febbraio scorso di accettare, con il varo di una legge speciale in Parlamento, i risultati elettorali del 17 novembre 1996, secondo le raccomandazioni dell'OSCE. Tale legge è stata infine adottata il 12 febbraio scorso.

Tale decisione rappresenta un passo nella giusta direzione, per il quale il Governo italiano si augura una concreta rapida attuazione, che chiuda un periodo tormentato che da ultimo è sfociato nelle violenze. Il Governo italiano si attende ora che si apra una nuova, necessaria fase di dialogo tra Governo e opposizione per la democratizzazione del Paese ed auspica altresì che questo dialogo veda ugualmente impegnate entrambe le Parti nel modo più costruttivo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

**PISCITELLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i giornali di ieri riportano il grave episodio verificatosi a Potsdam, nel quale tre operai italiani sono stati brutalmente aggrediti (uno di loro è in fin di vita) da un gruppo di *skinheads*;

questo non è che l'ennesimo episodio di una catena di attentati xenofobi che ha avuto per teatro la Germania in questi ultimi anni;

sulla matrice « politica » dell'aggressione le prove sono inconfutabili, solo la polizia di Potsdam ritiene di non riconoscere il carattere xenofobo —:

quali immediate misure intenda attivare per tutelare i nostri connazionali all'estero, in special modo in Germania;

se non ritenga opportuno convocare l'ambasciatore tedesco per inoltrare al Governo tedesco formale protesta, visto il comportamento della polizia. (4-03887)

**RISPOSTA.** — *La vicenda dei tre italiani aggrediti e feriti a Trebbin il 30 settembre scorso — uno dei quali lamenta ancora la paralisi in una parte del corpo — è stata attentamente seguita dal Ministero Affari Esteri e dal Consolato Generale d'Italia in Berlino, competente per territorio.*

*Non appena avuta notizia dell'episodio, il Console Generale si è immediatamente recato in visita all'ospedale di Luckenwalde, dove erano stati ricoverati due dei tre connazionali aggrediti, assicurandosi che da parte del personale medico venisse fornita la più completa assistenza.*

*Contemporaneamente, il Console Generale effettuava un passo ufficiale presso il Ministero dell'Interno del Land Brandeburgo per esprimere la ferma riprovazione italiana per quanto accaduto e l'auspicio che le indagini potessero portare ad una rapida individuazione e punizione dei responsabili.*

*Le Autorità tedesche — fra cui lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri del Land Brandeburgo — oltre ad esprimere il*

*più vivo rammarico per il grave incidente, hanno immediatamente assicurato il massimo impegno nella ricerca dei responsabili, per uno dei quali, già conosciuto dalla Polizia, era stato immediatamente disposto un mandato di cattura.*

*Al contempo, come richiesto dal Console Generale, le Autorità tedesche hanno garantito l'adozione di idonee misure di protezione in favore dei lavoratori italiani impiegati nei cantieri della zona e la concessione dei benefici previsti dalla legislazione tedesca per eventi del genere.*

*Sembrebbe confermata l'ipotesi di una matrice xenofoba dell'aggressione, riconducibile all'azione di estremisti, incapaci di adattarsi alla nuova condizione socio-politica scaturita dalla riunificazione del Paese. Essi appartengono in genere alle frange economicamente più deboli della popolazione e più esposte alla disoccupazione ed esprimono a volte il proprio malessere contro i lavoratori immigrati, ritenuti colpevoli di accettare condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle previste dai contratti vigenti.*

*Le indagini di polizia hanno condotto al fermo ed al rinvio a giudizio di due dei responsabili dell'aggressione, accusati di tentato omicidio. Il processo dovrebbe avere inizio a fine marzo.*

*La ditta tedesca commissionaria dei lavori sollecitata dal Consolato Generale d'Italia in Berlino, ha concesso un indennizzo, di circa 4.000 marchi tedeschi, per ciascuno dei 25 lavoratori italiani impegnati nel cantiere che hanno deciso, a seguito degli eventi, di rientrare in Italia.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

**PISCITELLO, DANIELI, SCOZZARI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha previsto l'emanazione di norme dirette a determinare quali incarichi non istituzionali siano consentiti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché

agli avvocati e ai procuratori dello Stato. I previsti regolamenti avrebbero dovuto essere emanati entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo; scaduto tale termine, secondo il disposto del comma 4, alle indicate categorie sarebbero stati consentiti solo gli incarichi derivanti da fonte legislativa;

il termine originariamente fissato è stato più volte prorogato, da ultimo al 30 ottobre 1995 mediante il decreto-legge n. 361 del 1995 (comma 3, articolo 1) ed entro quel termine sono stati emanati i decreti relativi ai magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei Tar, nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato; non è stato invece emanato il regolamento relativo agli incarichi dei magistrati ordinari;

con il comma 62 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante « Interventi in materia di finanza pubblica », è stato previsto che la cosiddetta « indennità giudiziaria » non debba essere corrisposta ai magistrati collocati fuori ruolo (quali quelli eletti al Parlamento) ed ai magistrati che ricevano compensi o indennità di qualunque genere per l'espletamento di attività non istituzionali, riconoscendo comunque al personale in questione un diritto di opzione;

tuttavia il comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 361, in evidente contraddizione con l'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, consente di cumulare indennità giudiziaria ed ogni altro genere di compensi sino all'emanazione del regolamento di individuazione delle attività non istituzionali;

il termine per l'emanazione del regolamento in oggetto è scaduto ormai da quindici mesi;

se non intenda dare immediato corso all'emanazione del regolamento che individua le attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari.

(4-08108)

RISPOSTA. — 1. *Gli interroganti premettono che, in ordine ai regolamenti previsti dall'articolo 58, comma 3, D. Lgs. n. 29/1993, per disciplinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, non è stato ancora emanato quello relativo ai magistrati ordinari; che il comma 62 dell'articolo 3 della legge n. 537/1993 stabilisce che i magistrati collocati fuori ruolo non hanno diritto all'indennità giudiziaria, sulla possibilità di optare tra il trattamento economico di provenienza e il trattamento economico spettante per l'espletamento di attività non istituzionali (cioè, non giurisdizionali); che, peraltro, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha demandato l'individuazione delle attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, L. n. 537/1993, ad apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, subordinando l'efficacia delle disposizioni del comma 62 dell'articolo 3 L. n. 537/1993 all'entrata in vigore del regolamento.*

*Nell'assunto che, mancando il regolamento, i magistrati possono, allo stato, cumulare l'indennità giudiziaria con qualsiasi altro compenso, gli interroganti chiedono al Ministro della giustizia se « non intenda dare immediato corso all'emanazione del regolamento che individua le attività extragiudiziarie dei magistrati ».*

2. *Sembra opportuno premettere che la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che l'indennità di cui all'articolo 3 L. n. 27/1981 è venuta assumendo natura e funzione di ordinaria componente, a carattere retributivo, del trattamento complessivo del personale di magistratura, correlandosi non già al concreto ed effettivo esercizio di funzioni giurisdizionali, bensì alla particolare e complessiva considerazione che nell'ordinamento assume lo status soggettivo di magistrato, prescindendo sia dal fattore contingente delle funzioni assolte, sia dalla*

configurabilità di speciali oneri destinati ad essere compensati dalla particolare voce retributiva (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, decisione n. 96 del 1996).

3. In tale quadro concettuale, il disposto del comma 62 dell'articolo 3 L. n. 537/1992, nella parte in cui vieta il cumulo tra la c.d. indennità giudiziaria e altri compensi o indennità corrisposti per l'espletamento di « attività non istituzionali », presentava problemi applicativi pressoché insuperabili, atteso che il magistrato che non esercita funzioni giurisdizionali, perché, ad esempio, addetto al Ministero della giustizia, non per questo può dirsi che non eserciti attività istituzionali.

Perciò il legislatore ha deciso di subordinare l'efficacia della disposizione all'emanazione di un regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, L. n. 400/1988, diretto ad individuare le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati.

Senonché, il previsto regolamento non è stato emanato perché presuppone la compiuta regolamentazione — necessariamente per legge ai sensi dell'articolo 108 Cost. — della materia delle incompatibilità e degli incarichi estranei ai compiti di ufficio consentiti ai magistrati.

Si tratta di materia, come è noto, attualmente all'esame del Parlamento (oltre che oggetto del referendum indetto per il 15 giugno 1997).

4. D'altra parte, opera anche per i magistrati il disposto del comma 63 dell'articolo 3 L. n. 537/1993, preordinato ad evitare che si possano cumulare « indennità, compensi ed emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori » previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i dipendenti pubblici in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni, prestano servizio.

La norma prende in considerazione gli emolumenti previsti dalla legge (e fonti equiparate, come i regolamenti di organi costituzionali) con chiaro riferimento al

complesso dei trattamenti economici accessori, diretti cioè a compensare la normale prestazione del servizio (è il caso dell'indennità giudiziaria, in quanto spettante in misura fissa a coloro che rendono effettivamente la prestazione lavorativa).

Pertanto, il cumulo tra indennità giudiziaria ed altri compensi è consentito nel solo caso di emolumenti non analoghi (o omogenei), quelli, cioè, destinati a compensare una prestazione dai tratti peculiari, quantitativi (es. impegno lavorativo particolare; con prestazioni rese per orari prolungati, nelle festività, di notte ecc.; espletamento di funzioni e compiti connotati da specialità, ecc.).

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

se non intenda aprire una inchiesta sull'istituto professionale per l'agricoltura in merito: a) alle modalità di iscrizione degli allievi; b) al riscontro fra iscritti ed effettivi frequentanti; c) alla formazione delle classi; al fine di stabilire se l'istituto professionale risponda ai requisiti previsti per procedere all'accorpamento dell'istituto tecnico agrario oppure se all'accorpamento si sia pervenuti per motivi estranei ad una reale razionalizzazione, quale, ad esempio, la volontà di mantenere posizioni di privilegio per il preside dell'Ipa, che non ha titolo al trasferimento nei ruoli tecnici. Questa ultima valutazione è avvalorata dal fatto che l'Itas di Ostuni ha mantenuto la sua autonomia, pur avendo solo undici classi, in virtù della « unicità » sul territorio. (4-04287)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

L'aggregazione dell'Istituto Tecnico Agrario « Presta » di Lecce all'Istituto Professionale Agrario della medesima città è stata disposta nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996/97 ai sensi del D.I n. 236 del 18.6.96, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico provinciale, in quanto, benché am-

*bedue le scuole avessero un organico inferiore al parametro di 25 classi, richiesto per il mantenimento dell'autonomia, il tecnico funzionava con 11 classi rispetto alle 17 del professionale.*

*Il profilo professionale dei Presidi interessati non è stato sottoposto ad alcuna valutazione poiché il D.I. sopracitato non pone, tra le condizioni per le aggregazioni, quella riferibile al Preside dell'istituto aggregante; in ogni caso il Professionale continua a mantenere il suo Preside titolare mentre il Tecnico ne è sprovvisto e quindi il posto è da considerarsi vacante.*

*Ai suddetti fattori oggettivi, che hanno portato all'adozione del provvedimento in parola, è necessario aggiungere che la localizzazione delle due scuole nel medesimo territorio cittadino, prescindendo dalle sedi periferiche, non avrebbe creato alcun disagio alla conduzione delle attività di direzione delle stesse.*

*Riguardo, infine, alle iscrizioni degli studenti, alla formazione delle classi ed al controllo delle frequenze, il Provveditore agli Studi di Lecce ritiene che il Preside dell'Istituto Professionale abbia conformato la sua azione organizzativa e di verifica alla scrupolosa osservanza delle disposizioni che regolano la gestione degli organici ed il controllo delle presenze alle lezioni.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premezzo che:

l'11 dicembre 1996 si è riunita a Roma l'Assemblea nazionale dei delegati delle seguenti province: Siracusa, Ragusa, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Trapani, Reggio Calabria, Crotone, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Roma, Latina, L'Aquila, Terni, Perugia, Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Livorno, Prato, Bologna, Parma, Massa Carrara, Grosseto, La Spezia, Genova, Torino, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, Lecco, Milano, Como, Sondrio, Trento, Udine, Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano;

i delegati hanno elaborato proposte da sottoporre all'attenzione del Ministro della pubblica istruzione e di tutte le forze politiche e sindacali:

1) blocco dei concorsi ordinari e dei corsi di riconversione per i docenti già di ruolo;

2) ripristino dei corsi abilitanti per quei docenti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni, così come previsto dalla legge n. 549 del 1995. Detti corsi dovranno vertere sull'approfondimento della didattica e degli aspetti più significativi della funzione docente. Essi si dovranno svolgere in ambito provinciale, dovranno durare 60 ore e concludersi con la discussione di una tesina inerente il programma svolto nei corsi. Invece, per i precari cosiddetti « storici », che hanno prestato servizio per almeno 720 giorni, si chiede una procedura abilitante consistente nella discussione di una tesina sull'attività didattica svolta negli anni precedenti. Tale tesi si dovrà discutere presso i comitati di valutazione operanti nell'ambito delle unità scolastiche dove negli anni precedenti o in quelle attuali il docente ha prestato o presta servizio. Non bisogna infatti dimenticare che tanto lo Stato quanto i presidi hanno valutato tali docenti, dal momento che i precari possiedono la preferenza di tipo « Q » e « 1 » che viene rilasciata a coloro che hanno prestato lodevole servizio per almeno un anno nell'amministrazione dello Stato;

3) revisione delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale n. 334 del 1994 e rispetto dei diritti acquisiti;

4) riconferma al Senato dei provvedimenti, a favore della scuola, approvati dalla Camera dei deputati;

5) pagamento regolare degli emolumenti dovuti;

6) misure più favorevoli per i docenti precari inseriti nelle graduatorie per l'insegnamento di portatori di handicap ed istituzione di una graduatoria unica, inserimento delle classi di concorso speciali

(per scuole ed istituti per sordomuti e non vedenti) nei corsi abilitanti di specializzazione —:

se e quali richieste avanzate dall'Assemblea nazionale dei docenti precari intenda accogliere. (4-07206)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che le questioni, comprese nelle proposte a favore dei docenti precari e delle quali è cenno nell'interrogazione medesima, oltre ad essere all'attenzione di questo Ministero, costituiscono materia di discussione anche in sede parlamentare.*

*Si ricorda, infatti, che nell'ambito del disegno di legge n. 932 (attualmente all'esame della VII Commissione del Senato) è in atto un confronto tra le forze politiche sulle questioni del precariato e del reclutamento del personale della scuola.*

*In tale contesto si presume debbano trovare soddisfazione le aspettative dei docenti precari e dei laureati dal 1990 ad oggi.*

*Proprio in presenza del predetto confronto, tuttora in corso, non è al momento possibile anticipare le soluzioni che saranno adottate.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

**POLIZZI, AMORUSO e COLONNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

da più parti sono giunte vive preoccupazioni per la recente delibera Cipe del 18 dicembre 1996 (in Guri del 4 marzo 1997) che fissa nuovi criteri di ripartizione su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali previste per il 1997 ai sensi della legge n. 488 del 1992;

diversamente dal riparto operato nella prima annualità, avvenuto sulla base delle domande presentate in ambito regio-

nale, la delibera Cipe propone una nuova ripartizione incentrata sul criterio della popolazione residente in ciascuna regione corretto con l'indice di disoccupazione;

a seguito di questa nuova ripartizione, la Puglia risulterebbe assegnataria del 12,17 per cento del totale delle risorse rese disponibili dalla legge n. 488 del 1992;

tale dato, unitamente ad una elevata concentrazione degli interventi a livello territoriale finisce per penalizzare la regione Puglia, che già nella prima graduatoria ha visto escluse più di centocinquanta imprese;

ciò appare ancora più inaccettabile se si considerano le ricadute negative sulla propensione agli investimenti che le imprese pugliesi hanno di recente evidenziato, sia in termini di numero di domande presentate che di investimenti promossi, così come ampiamente confermato dall'andamento dell'applicazione della stessa legge n. 488 del 1992 nel suo primo anno d'applicazione;

in conseguenza di ciò è concretamente ipotizzabile che le imprese pugliesi che hanno presentato progetti a valere sulla normativa suindicata entro il 31 dicembre 1996 vedranno notevolmente ridimensionate le possibilità di assegnazione dei contributi a causa della insufficienza dei fondi stanziati in favore della Puglia;

si ritiene pertanto urgente e indispensabile la rivisitazione di quanto contenuto nella delibera Cipe, mediante il ricorso a parametri maggiormente legati al tessuto produttivo, come ad esempio la propensione all'investimento evidenziata dalle imprese di ciascuna regione —:

quali misure urgenti il Governo intenda adottare al fine di una ripartizione più equilibrata ed efficace dei fondi di cui in premessa in favore del sistema industriale di tutte le regioni obiettivo 1.

(4-09775)

**RISPOSTA.** — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto fa-*

cendo presente che la deliberazione del CIPE dell'8 dicembre 1996 ha adottato per il riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali ex legge 488/92 per l'anno 1997 criteri indubbiamente più adeguati rispetto a quelli presi in considerazione per il riparto dell'anno precedente.

Si ricorda infatti che, per quanto concerne il riparto per il 1996, il CIPE, con deliberazione del 9 ottobre 1996, aveva operato una ricognizione delle risorse finanziarie concretamente destinabili alla finalità in discorso, attribuendo le medesime alle varie Regioni in base al fabbisogno di ciascuna, come risultante al Ministero dell'industria, ossia in base all'entità delle domande di agevolazione presentate. Tale criterio, dettato dall'urgenza determinata dall'approssimarsi del termine per l'adozione delle graduatorie da parte del suddetto Ministero (20 novembre 1996), era stato criticato da alcune Regioni in quanto molto lontano da quella funzione programmatoria ed incentivante che le Regioni stesse attribuivano al provvedimento di riparto.

Per il 1997 il CIPE, sentite ripetutamente le Regioni e con l'assenso della maggioranza di esse, ha ritenuto da un lato di ancorare il riparto delle risorse a criteri il più possibili oggettivi, trasparenti e « stabili », in quanto oggetto di rilevazione ISTAT (la popolazione residente in aree depresse e l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale, livello che costituisce la massima disaggregazione possibile per statistiche ufficiali) e, dall'altro (attraverso l'anticipo dei tempi dell'assegnazione delle risorse rispetto alla presentazione delle domande) di far funzionare lo strumento come momento attrattivo per la localizzazione delle agevolazioni.

Si sottolinea comunque che, come già avvenuto rispetto al sistema di riparto per il 1996, anche i criteri adottati per il riparto 1997, sono sicuramente suscettibili di essere rivisti, corretti ed integrati per la prossima annualità.

Per quanto concerne la globalità delle risorse destinate alle graduatorie delle Regioni dell'obiettivo 1, si nota che il riparto per il 1996 ha comportato un'assegnazione

pari all'81,6 per cento del totale nazionale (circa 5.640 mld su circa 6.912) che scende al 74,1 per cento se ci si limita a considerare le risorse aggiuntive statali (1.152 mld su 1.555).

Il riparto per il 1997 ha previsto una percentuale molto simile (78,9 per cento del totale nazionale), per cui si ritiene che il Mezzogiorno non sia stato penalizzato dall'adozione dei nuovi criteri.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:  
Ciampi.

PREVITI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la XX circoscrizione del comune di Roma, è la più grande circoscrizione d'Italia per estensione territoriale, con una superficie superiore a quella dell'intero comune di Milano;

tale circoscrizione è incredibilmente carente di istituti scolastici superiori;

l'istituto « Stendhal » è assurdamente smembrato in ben quattro plessi;

tale sconcertante situazione determina gravi problemi e disagi di natura strutturale, logistica ed organizzativa, e — in particolare — risulta impossibile una razionale utilizzazione dei laboratori da parte di tutti gli studenti —:

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire affinché sia trovata, in tempi brevi, un'adeguata soluzione che consenta a tutti gli studenti dello « Stendhal » di essere finalmente sistemati in un'unica struttura scolastica. (4-04913)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Premesso che in materia di edilizia scolastica la competenza è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria, si fa presente che il Provveditore agli Studi di Roma si è ripetutamente attivato presso i suddetti Enti affinché adottassero i provvedimenti necessari per completare, al più presto, la costruzione

del nuovo edificio destinato all'Istituto Professionale « Stendhal », nella considerazione che l'attuale ubicazione dello stesso, distribuito su 4 sedi, crea notevoli disagi all'organizzazione dell'attività didattica.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale, nel frattempo, si sta adoperando per cercare di eliminare almeno una o due delle succursali, utilizzando alcuni locali presso la ex scuola media « Papini », che nello scorso anno scolastico è stata soppressa ed aggregata alla media « De Filippo ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

PROCACCI e GARDIOL. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se non ritenga opportuno promuovere la costituzione di un gruppo di studio interdisciplinare che in tempi certi elabori linee di indirizzo per avviare la riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in relazione alle estreme difficoltà di reinserimento — se non alla condizione di abbandono — che molti pazienti vivono, una volta terminato il periodo di ricovero. (4-06174)

RISPOSTA. — I deputati Procacci e Gardiol con il loro atto ispettivo, chiedono al Ministro di Grazia e Giustizia se non ritenga opportuno promuovere la costituzione di un gruppo di studi interministeriale che elabori linee di indirizzo per avviare la riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari.

In merito si rappresenta che con decreto del Ministro della Sanità del 24.05.1995 fu costituito l'Osservatorio sul superamento dei manicomi, poi sostituito, con successivi decreti datati 17.05.1996 e 18.09.1996, dall'Osservatorio sulla salute mentale.

A tale organismo partecipa, quale rappresentante designato dal Ministro di Grazia e Giustizia, il Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti e trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Durante i lavori dell'Osservatorio è stato affrontato anche il problema di un eventuale superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di armonizzare gli

interventi del Ministero della Sanità in tema di superamento dei residui ricoveri psichiatrici, con il sistema penale vigente, che prevede l'internamento in ospedale psichiatrico tra le misure di sicurezza, legate all'accertamento di vizi totali o parziali di mente, o, in generale, con il trattamento penitenziario dei soggetti affetti da disturbi mentali o comunque bisognosi di presidi psichiatrici o psicologici.

Il problema si presenta come particolarmente delicato e complesso, dovendosi tenere conto non solo di aspetti prevalentemente terapeutici o socio-riabilitativi, ma anche aspetti non meno rilevanti di ordine pubblico e di sicurezza della collettività.

Nell'ambito dei lavori del citato Osservatorio, il rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia, in considerazione dello stato normativo della materia e di non prevedibili modifiche legislative in tempi brevi, ha proposto di cominciare ad affrontare il problema della omogeneizzazione tra sistema penale e sistema sanitario nazionale, individuando per gli ospedali psichiatrici giudiziari e comunque per gli interventi di natura psichiatrica e psicologica effettuati dall'Amministrazione penitenziaria, protocolli terapeutici ed operativi il più possibile omologhi a quelli adottati nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, prevedendo anche momenti di collegamento tra gli operatori degli ospedali psichiatrici giudiziari e quelli delle unità operative del Dipartimento per la Tutela della Salute Mentale.

Questi ultimi potrebbero concretarsi in interventi di collaborazione con il SSN mentre la misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario è in atto, ma soprattutto nella predisposizione di idonee strutture di accoglienza o di interventi di sostegno familiare per l'internato che deve essere dimesso.

Tali innovazioni molto probabilmente comporterebbe anche una contrazione del numero di applicazioni o di rinnovi della misura di sicurezza, che hanno già oggi un andamento decrescente in quanto la certezza dell'esistenza di sostegni esterni per il soggetto dimesso, la possibilità di usufruire di strutture alternative idonee sia sotto il profilo terapeutico che sotto quello della

prevenzione, non potrebbe che essere valutata positivamente dal magistrato che esamina o riesamina periodicamente il grado di pericolosità sociale del soggetto, e che, dovendo legare il proprio giudizio anche a criteri probabilistici di reiterazione della condotta criminosa, potrebbe tenere in considerazione le indubbiamente maggiori possibilità di reinserimento corretto dell'internato.

Non apparendo realistica la previsione di una totale dismissione di istituti a carattere penitenziario che si occupino di autori di reato riconosciuti in condizioni di incapacità di intendere e volere, si mira da un lato a potenziare gli interventi assistiti all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, dall'altro a prevedere un collegamento con strutture territoriali in grado di garantire un'attenzione qualificata e costante ai soggetti responsabili di fatti criminosi dei quali però non si ritiene ulteriormente indispensabile la permanenza nell'ospedale psichiatrico giudiziario.

La Commissione plenaria dell'Osservatorio ha condiviso tale impostazione ed ha previsto di costituire un sottogruppo di lavoro riguardante specificamente gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Nel frattempo il rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia, incaricato di effettuare una acquisizione di dati preliminari, ha coordinato la raccolta da ciascun ospedale psichiatrico giudiziario di notizie sui singoli internati e sul loro specifico trattamento; gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati per i successivi approfondimenti dei lavori dell'Osservatorio.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

PROIETTI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

da qualche tempo continuano ad emergere voci ed illazioni relativamente alla soppressione della sezione distaccata di Subiaco della pretura circondariale di Roma;

la predetta sezione svolge un'insostituibile funzione di presidio in un territorio

particolarmente disagiata tutto ricompreso nella decima comunità montana dell'Aniene, con una viabilità particolarmente carente e distanze notevoli;

il presidio più vicino al quale la sezione di Subiaco dovrebbe essere accorpata è quello di Tivoli, distante fino ad ottanta chilometri di tortuose strade di montagna;

attualmente pende dinanzi alla competente Commissione della Camera, avendo già ottenuto la procedura d'urgenza, una proposta di legge presentata dall'interrogante e da altri parlamentari di vari gruppi, che prevede l'istituzione di una sezione distaccata di Subiaco della istituzione distrettuale di Tivoli;

comunque, l'annunciata revisione delle circoscrizioni giudiziarie mai dovrebbe essere anticipata da provvedimenti scongiurati e privi di un disegno organico di razionalizzazione dei presidi giudiziari —:

se non si ritenga di soprassedere, se mai ve ne fosse stata l'effettiva intenzione, dall'adottare qualsiasi decisione in merito alla sezione distaccata di Subiaco della pretura circondariale di Roma, rinviando le determinazioni in proposito ad una revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie che tenga conto della particolarità delle problematiche relative all'area metropolitana romana ed in particolare del comprensorio di Tivoli e della valle dell'Aniene. (4-07630)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La sede di Subiaco, benché inserita nel progetto iniziale di soppressione di 106 sezioni distaccate di pretura, non è stata soppressa in quanto non sono pervenuti i pareri richiesti nel merito da parte del Consiglio giudiziario e del locale Consiglio dell'ordine forense.

Questo Ministero, con recenti provvedimenti, ha disposto solo la soppressione di alcune sezioni distaccate di pretura per le quali gli organi istituzionali interpellati (Presidenti di Corte di Appello, Consiglio

*giudiziario, Consiglio dell'ordine forense) avevano espresso parere favorevole.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Fidelta Spa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del ministero dell'industria in data 13 settembre 1991, con nomina di un comitato di sorveglianza composto dai signori dottor Raffaele Morrone, dottor Emilio Rossillo, dottor Leonida Luini e con nomina dei commissari liquidatori signori dottor Giuseppe Giachino, dottor Gianluigi Albano ed avvocato Giuseppe Alvigini;

i signori Bernardo Delfino, Marco Delfino e Maddalena Cavallero hanno versato alla Fidelta Spa somme che la società predetta ha investito in parte in obbligazioni immobiliari « Pacto Spa » 81-89 e in parte in obbligazioni mobiliari « Sigi Spa » 87-90; alle scadenze pattuite del 31 dicembre 1989 e del 31 dicembre 1990, solo una parte delle somme versate e degli interessi maturati sono state restituite;

in conseguenza, i creditori predetti hanno instaurato la procedura esecutiva, peraltro bloccata dall'avvio della procedura concorsuale; quest'ultima risulta tuttora in corso, anche se i creditori interessati non hanno più avuto alcuna informazione al riguardo;

i signori Delfino e Cavallero che hanno subito dalla vicenda un danno rilevante e non riescono ad ottenere neppure informazioni sull'esito della procedura, vivono come una palese ingiustizia il fatto che il loro creditore possa continuare di fatto nella sua precedente attività mentre sulla questione pare calato un silenzio definitivo;

gli stessi — come peraltro una massa, che risulta consistente, di debitori della Fidelta, mai tacitati — desidererebbero almeno essere posti a conoscenza delle iniziative degli organi preposti alla procedura

coatta amministrativa, delle eventuali alienazioni già compiute, della soddisfazione dei creditori privilegiati, delle ulteriori disponibilità per soddisfare i crediti residui, dei tempi previsti per la ultimazione della procedura stessa e di quant'altro possibile —:

i motivi per cui i creditori suddetti non vengano informati degli esiti della procedura in atto. (4-03881)

RISPOSTA. — *Con il suo atto ispettivo, l'On.le Rossi chiede notizie in ordine alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in cui è stata posta nel 1991 la società Fidelta S.p.a., con particolare riguardo alla situazione dei signori Bernardo Delfino, Marco Delfino e Maddalena Cavallero, creditori della predetta società.*

*Si premette che le informazioni, ancorché richieste al Ministero di Grazia e Giustizia, solo in parte interessano l'Autorità Giudiziaria; infatti l'intervento del Tribunale competente, in questo caso quello di Alessandria, è limitato, per legge, al solo accertamento dello stato di insolvenza ed alle decisioni in ordine alle eventuali opposizioni allo stato passivo (artt. 124 e Ss. Legge Fallimentare).*

*Nel caso di specie, come correttamente ricordato dall'On.le interrogante, la società Fidelta è stata posta in stato di liquidazione coatta amministrativa con decreto del 13 settembre 1991 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha provveduto a nominare il collegio di commissari liquidatori, nelle persone dei signori: dott. Giachino Giuseppe, dott. Albano Luigi, dott. Avigini Giuseppe, nonché il comitato di sorveglianza per la stessa procedura.*

*Lo stesso Ministero ha provveduto a fornire, tramite interpello dei commissari liquidatori, elementi utili per la risposta.*

*Risulta dunque che:*

*1) ai signori Delfino Bernardo, Delfino Marco e Cavallero Maddalena vennero inviate ai sensi degli artt. 207 e 209 L.F.:*

*a) raccomandate del 20.1.1993 con le quali si informavano in ordine alle loro posizioni creditorie;*

b) raccomandate del 23.9.1993 con le quali si informavano dell'avvenuto deposito dello stato passivo presso la Cancelleria del Tribunale di Alessandria e dell'ammissione al chirografo del loro credito già indicato nelle precedenti raccomandate.

In entrambe le missive sono state indicate le possibilità per i creditori di proporre osservazioni o istanze in merito all'oggetto da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento.

2) I crediti dei predetti signori, risultano iscritti tra i chirografi rispettivamente ai nn. 111 - 112 e 94 dello stato passivo definitivo della Fidelta S.p.a in l.c.a.

3) Non risulta che i predetti signori abbiano mai indirizzato alla procedura richieste scritte al fine di ottenere chiarimenti sullo stato della procedura stessa.

Si precisa che a richieste verbali e telefoniche, pervenute da diversi creditori, i commissari ebbero a rispondere immediatamente illustrando la situazione della procedura.

Inoltre, alcuni creditori hanno posto richieste scritte alle quali è stata data tempestiva risposta scritta così come risulta dai documenti e dagli atti della procedura.

4) Si rammenta che per legge non è previsto che debba essere data ai creditori direttamente dalla procedura informazione in merito alla stessa, per contro, qualsiasi creditore può chiedere alla procedura di essere informato per quanto di suo interesse.

5) In ordine allo stato della procedura si informa che:

a) la Fidelta S.p.a. in l.c.a. non possiede alcun bene immobile;

b) i beni immobili, unicamente di proprietà di società collegate, sono i sottoindicati con le seguenti situazioni in ordine alla loro vendita:

b1) Mediolanum Sporting S.p.a. in l.c.a., si è provveduto a vendere l'unico bene immobile costituito da un terreno in Milano;

b2) Sigi S.p.a. in l.c.a.: si è provveduto a vendere un ufficio nel complesso PACTO mentre, per l'altro ufficio sito nello stesso complesso, sono già andate deserte due aste consecutive.

Il terreno confinante con l'immobile «Albergo Residence San Michele», non potrà essere messo all'asta se non in uno con l'albergo stesso.

b3) Albergo Residence San Michele s.r.l. in l.c.a.: l'immobile adibito ad albergo ha subito gravissimi danni dall'alluvione del novembre 1994 con la parziale distruzione dello stesso (intero piano terreno). Detto immobile è in corso di restauro e si provvederà ad esperire delle aste nel momento in cui ci saranno soggetti potenzialmente interessati all'acquisto onde non svalutare eccessivamente il valore dello stesso. Peraltro, proseguono contatti con gruppi alberghieri al fine di illustrare la struttura ed offrire l'informazione necessaria agli stessi affinché possano eventualmente partecipare ad una futura asta.

b4) L'intero complesso alberghiero risulta affittato, da tempi antecedenti al momento in cui l'«Albergo Residence San Michele S.r.l.» fu attratto alla liquidazione coatta, alla società Surf. S.r.l., i cui soci sono la Surf International S.A. (99 per cento), dott. Mario Giannese (1 per cento) ed il cui amministratore è il dott. Mario Giannese.

Detta società, che ha in affitto l'azienda alberghiera, è legata ad un contratto di affitto pluriennale il quale, peraltro, ha possibilità di essere rescisso in caso di cessione dell'immobile.

6) Risultando la massa dei creditori dell'Albergo Residence San Michele S.r.l. in l.c.a. di grossa consistenza, e tenuto conto delle valutazioni peritali date dai periti della procedura alla struttura dell'Albergo Residence San Michele, si ritiene che difficilmente potranno essere ripartite alla Sigi S.p.a. in l.c.a. proprietaria dell'intero capitale sociale dell'Albergo Residence San Michele S.r.l. in l.c.a. e creditrice per diversi finanziamenti, discrete entità di denaro che

*permettano di soddisfare i creditori privilegiati dalla Fidelta S.p.a. in l.c.a.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

ROTUNDO, STANISCI, FAGGIANO, ROSSIELLO, MASTROLUCA e ABATERUSSO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1997, il Cipe ha proceduto a stabilire i criteri da utilizzare per il riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali da erogare per l'anno 1997 in attuazione della legge n. 488 del 1992;

i nuovi parametri adottati dal Cipe, innovando rispetto al passato, assumono quali soli elementi di riferimento il dato della popolazione residente e l'indice della disoccupazione;

l'applicazione di questi nuovi parametri è affidata di fatto a produrre una situazione nella quale gli squilibri esistenti sul territorio nazionale saranno ora più accentuati perché mentre alcune regioni (Campania, Sicilia eccetera) saranno destinate a considerevoli, per altre si registrerà una drastica riduzione delle agevolazioni preventivate;

sulla base dei suddetti criteri è stato stimato che alla Basilicata spetterà soltanto l'1,93 per cento delle risorse rese disponibili dalla legge n. 488, che il Veneto si vedrà assegnare l'1,95 per cento, la Puglia il 12,7 per cento, la Toscana il 3,52 per cento, mentre alla Campania e alla Sicilia sarà devoluto la metà circa (46,42 per cento) dei fondi disponibili;

in questa situazione, ad essere maggiormente penalizzate rispetto a tutte le altre regioni, anche meridionali, risultano essere principalmente la Puglia e la Basilicata che subirebbero una drastica ridu-

zione, a raffronto dell'assegnazione fatta nel 1996, delle quote dei fondi ad esse attribuite —:

se non ritengano necessario ed urgente individuare alcuni correttivi ai parametri approvati dal Cipe (quale potrebbe essere il livello di industrializzazione di ciascuna regione) in grado di ottenere una distribuzione più equa e più equilibrata delle risorse disponibili sull'intero territorio nazionale. (4-09734)

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto facendo presente che la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 ha adottato per il riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali ex lege 488/92 per l'anno 1997 criteri indubbiamente più adeguati rispetto a quelli presi in considerazione per il riparto dell'anno precedente.*

*Si ricorda infatti che, per quanto concerne il riparto per il 1996, il CIPE, con deliberazione del 9 ottobre 1996, aveva operato una ricognizione delle risorse finanziarie concretamente destinabili alla finalità in discorso, attribuendo le medesime alle varie Regioni in base al fabbisogno di ciascuna, come risultante al Ministero dell'industria, ossia in base all'entità delle domande di agevolazione presentate. Tale criterio, dettato dall'urgenza determinata dall'approssimarsi del termine per l'adozione delle graduatorie da parte del suddetto Ministero (20 novembre 1996), era stato criticato da alcune Regioni in quanto molto lontano da quella funzione programmatica ed incentivante che le Regioni stesse attribuivano al provvedimento di riparto.*

*Per il 1997 il CIPE, sentite ripetutamente le Regioni e con l'assenso della maggioranza di esse, ha ritenuto da un lato di ancorare il riparto delle risorse a criteri il più possibili oggettivi, trasparenti e « stabili », in quanto oggetto di rilevazione ISTAT (la popolazione residente in area depresse e l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale, livello che costituisce la massima disaggregazione possibile per statistiche uf-*

ficiali) e, dall'altro (attraverso l'anticipo dei tempi dell'assegnazione delle risorse rispetto alla presentazione delle domande) di far funzionare lo strumento come momento attrattivo per la locazione delle agevolazioni.

Tale doppio criterio, si ripete, è stato approvato in istruttoria da quasi tutte le Regioni intervenute. Un terzo criterio, pure proposto, costituito dal grado di industrializzazione delle varie aree, è stato al momento accantonato in quanto occorrerebbe una approfondita riflessione circa le modalità applicative di tale parametro che potrebbe « giocare » a favore o a sfavore dell'attribuzione delle risorse (ossia andrebbe chiarito se si debbano attribuire maggiori risorse alle Regioni meno industrializzate, in quanto meno favorite, o a quelle più industrializzate, in quanto con un tessuto produttivo in grado di utilizzare con la maggiore celerità tutti i fondi assegnati).

Si sottolinea comunque che, come già avvenuto rispetto al sistema di riparto per il 1996, anche i criteri adottati per il riparto 1997, sono sicuramente suscettibili di essere rivisti, corretti ed integrati per la prossima annualità.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica:  
Ciampi.

**RUZZANTE.** — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

nella notte tra il 3 e il 4 settembre 1995, a Cartagena, in Colombia, veniva assassinato Giacomo Turra, cittadino italiano residente a Padova, di anni 24, in vacanza in questo Paese dal 27 luglio 1995, con ritorno in Italia previsto per il giorno 15 settembre 1995;

in un primo momento, le autorità colombiane hanno sostenuto l'ipotesi di morte per *overdose*, ipotesi smentita senza ombra di dubbio dall'esame tossicologico; successivamente si è parlato di suicidio, smentito dai reperti autoptici;

la verità che, anche se molto difficoltosamente, sta venendo a galla, avvalora

l'ipotesi — suffragata da numerose testimonianze — di un violento pestaggio ad opera di alcuni elementi della polizia locale;

Giacomo Turra, nella notte fra il 3 e il 4 settembre 1995, all'interno di un ristorante cinese di Cartagena, limitrofo alla sua residenza, veniva picchiato da un poliziotto e, successivamente, condotto via da una camionetta della polizia;

Giacomo Turra veniva quindi accompagnato all'ospedale di Bocagrande di Cartagena dalla polizia per due volte, dove la prima volta pare gli siano stati somministrati dei sedativi, e la seconda volta giunse morto o morente;

risultano intimidazioni e pressioni da parte della polizia locale contro i testimoni;

è in atto un procedimento giudiziario a Cartagena. Sono inquisiti cinque poliziotti per lesioni gravi;

nel corso della dodicesima legislatura, sulla vicenda di Giacomo Turra sono state presentate numerose interrogazioni rivolte al Governo dagli onorevoli Bindi, Bongiorno, Bonito, Cesetti, Di Lello Finuoli, Finocchiaro Fidelbo, Gritta Grainer, Leonardelli, Maiolo, Mignone, Perale, Pozza Tasca, Saraceni, Scermino, Spini, Vigneri —:

se il nuovo Governo italiano intenda proseguire sulla strada iniziata a percorrere dal Governo precedente; pretendendo cioè dalle autorità colombiane che venga fatta piena luce sulle reali cause della morte di Giacomo Turra e che i suoi assassini siano assicurati alla giustizia, anche in considerazione degli ottimi rapporti di proficua collaborazione tra gli operatori di giustizia colombiani e italiani nella lotta al narcotraffico e al crimine organizzato;

quali interventi si ritengano possibili e opportuni per evitare che la famiglia di Giacomo Turra si trovi da sola nella ricerca della verità, in una realtà difficile come quella colombiana;

se il Governo intenda, tramite il consolato, garantire un'adeguata assistenza le-

gale alla famiglia Turra per permettergli di affrontare efficacemente il processo;

quali iniziative si intendano assumere per tutelare i cittadini italiani che per motivi di lavoro, di studio e di turismo si recano in paesi a rischio, dove siano evidenti le violazioni dei diritti umani.

(4-00358)

**RISPOSTA.** — *Da parte di questo Ministero si è mantenuta una costante pressione sulle Autorità colombiane, anche ai più elevati livelli, per far luce sulle tragiche circostanze che costarono la vita, nel settembre del 1995, al connazionale Giacomo Turra e per ottenere che i colpevoli vengano puniti. Va in particolare ricordato come — in tale contesto — l'Italia abbia congelato, già all'indomani della morte del Turra, negoziati bilaterali con la Colombia per la stipulazione di accordi di cooperazione giudiziaria in materia penale, giunti ormai nella loro fase conclusiva.*

*I continui interventi da parte italiana si sono sostanziati, per ultimo, in una particolare forma di assistenza legale. Il Console d'Italia in Cartagena ha infatti presentato ricorso, in pena intesa con il difensore della famiglia Turra, contro la decisione di proscioglimento, emessa dalla Procura Provinciale, dei quattro agenti di Polizia indagati per la morte od connazionale. Il ricorso dovrebbe consentire alla Procura Nazionale di riesaminare il caso, valutando ex novo la posizione di tutti gli imputati.*

*Gli ultimi interventi svolti da parte italiana sembrerebbero suscettibili di sortire qualche effetto. Il Tribunale Militare di Appello di Cartagena ha infatti respinto, su richiesta del Procuratore Gelegato, la decisione, adottata dal Tribunale Militare di Primo Grado, di assolvere i quattro agenti coinvolti nella vicenda, riconoscendo l'esistenza degli elementi di colpevolezza a loro carico evidenziati alla Magistratura ordinaria. Peraltro, se da un lato tale decisione potrebbe promuovere ad una serie di misure nei confronti degli agenti, non esclusa quella della custodia cautelare in carcere, dall'altro va rilevato che lo stesso Tribunale non ha ancora decisa se le cause della morte del*

*giovane Turra siano da ascrivere a percosse o, secondo la vecchia tesi colombiana, ad « overdose » di sostanze stupefacenti. In tale ultimo caso, infatti, gli agenti verrebbero scagionati.*

*Va infine rilevata la comparsa di un nuovo testimone, il quale avrebbe sottoscritto una dichiarazione giurata dalla quale emergerebbe che il Turra sarebbe stato fatto scendere con pesanti maltrattamenti dall'auto della polizia, che lo avrebbe poi abbandonato, ormai in fin di vita, sulla strada.*

*In tale contesto, si è reiterato l'immutato interesse italiano ad un rapida conclusione dell'iter giudiziario del caso Turra ed al giusto sanzionamento dei responsabili, dopo un adeguata valutazione da parte del Tribunale Militare, senza alcuno spirito di Como, dei gravi indizi di colpevolezza emersi a carico degli agenti di polizia nel corso delle indagini dei magistrati inquirenti ordinari.*

*Per quanto riguarda infine il più generale aspetto delle iniziative di tutela in favore di connazionali che si rechino in Paesi c.d. a rischio, anche a seguito di talune recenti vicende che hanno avuto ampio rilievo sugli organi nazionali di stampa, il Ministero degli affari Esteri sta collaborando con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre Amministrazioni dello Stato interessate, oltreché con l'Associazione dei « Tour Operators », per la predisposizione di una serie di iniziative per informare, in modo chiaro e completo, l'opinione pubblica sulle particolari condizioni esistenti in taluni Paesi, e che possono, se ignorate, porre in gravi difficoltà i connazionali.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

**SAIA.** — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

*la giunta esecutiva del Coni sta per bandire un altro concorso, per il sesto livello, allo scopo di completare la sistemazione dei dipendenti assunti in virtù delle leggi n. 554 del 1988 e n. 81 del 1991, senza tener conto dei dipendenti che già*

operavano nei vari settori del Coni, ma soprattutto nella divisione concorsi pronostici (totocalcio) e che hanno ricoperto per diversi anni incarichi di responsabilità, pur essendo inquadrati nella quarta, quinta o, al massimo, sesta qualifica funzionale;

gli assunti con la legge n. 554 del 1988, con quattro anni di anzianità si trovano inquadrati nella settima e nell'ottava qualifica;

in alcuni settori del Coni il personale (abbondante) arriva a fare trecento-quattrocento ore di straordinario all'anno senza una reale necessità;

il ricorso presentato al Tar da alcuni dipendenti del Coni, con il quale si denuncia la illegittimità della nomina alla settima qualifica dei dipendenti provenienti dalla terza e dalla quarta qualifica, richiede tempi lunghi, per verificare le finalità ed annullare gli effetti dei provvedimenti impugnati —:

quale sorte si intenda riservare ai dipendenti del Coni, di quarta e quinta qualifica che per anni hanno svolto mansioni superiori e che, per effetto dei concorsi per settima e ottava qualifica, si vedono scavalcati da personale assunto da appena tre anni con la terza qualifica funzionale;

quali siano gli strumenti che questi dipendenti possono usare per rivendicare i propri diritti, visto che non possono ricorrere al Tar in quanto non vi è nessuna delibera della giunta esecutiva del Coni con la quale si affidano tali mansioni e che non è possibile ricorrere al giudice ordinario in quanto, trattandosi di pubblico impiego, la giurisdizione spetta al Tar, anche se il decreto legislativo n. 29 del 1993 prevede la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego;

se sia vero, e, in caso positivo, quale ne sia il motivo, che fra i promossi alla settima ed all'ottava qualifica vi siano parenti e amici di alti dirigenti del Coni e di magistrati e sindacalisti;

quali iniziative intenda assumere per far piena luce sulla questione e per rendere giustizia a quei dipendenti del Coni, di quarta e di quinta qualifica, che per anni hanno svolto di fatto mansioni superiori. (4-05365)

*RISPOSTA. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si forniscono i seguenti elementi di informazione.*

*Il CONI ha fatto presente che il concorso citato nell'interrogazione consentirà a tutti i dipendenti con qualifica inferiore alla VI, in possesso dei necessari requisiti — compresi, quindi, quelli in servizio attualmente nell'area dei Concorsi Pronostici, nonché quelli assunti in virtù della legge n. 554 del 1988 e della legge n. 81 del 1991 — di concorrere per il conseguimento della VI qualifica.*

*Degli assunti con la legge 554/88 n. 655 sono ancora in IV qualifica funzionale e n. 69 nella III, n. 180 sono transitati nella VII e n. 33 nella VIII.*

*Non risulta notificato al CONI alcun ricorso al T.A.R. avverso la nomina nella VII qualifica di dipendenti provenienti dalla II e IV qualifica.*

*Ai dipendenti inquadrati nella IV e V qualifica, che hanno svolto mansioni superiori, sarà consentito di partecipare al concorso per l'accesso alla VI qualifica. Tale concorso, attualmente, costituisce l'unico mezzo per la progressione della carriera.*

*Il CONI ha, inoltre, rappresentato che tutti i dipendenti promossi alla settima e ottava qualifica funzionale sono stati valutati solo in relazione ai risultati conseguiti nelle prove concorsuali.*

Il Ministro delegato per lo sport:  
Veltroni.

*SAPONARA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

*il numero delle persone detenute nel carcere di s. Vittore da anni si è adagiato su valori elevatissimi rispetto alla sua normale capacità recettiva;*

*l'amministrazione penitenziaria, su impulso del provveditore regionale o at-*

traverso l'intervento diretto di quest'ultimo, ha fatto tutto il possibile per contenere la concentrazione dei detenuti nella struttura senza peraltro ottenere i risultati deflattivi attesi o sperati per la continuità e lo spessore dei flussi d'ingresso;

in questa logica durante l'anno 1996 sono stati allontanati dall'istituto circa millecinquecento detenuti;

nel primo trimestre appena trascorso, per un ulteriore accentuarsi del problema, ammontano già a ben settecentocinquanta le persone che il provveditore regionale o, su impulso di quest'ultimo, il Dap hanno dovuto trasferire in altre carceri;

un tale massiccio spostamento di detenuti è stato disposto anche per conseguire l'obiettivo, vivamente caldeggiato dall'amministrazione penitenziaria, di condurre e mantenere le presenze giornalieri di S. Vittore entro un ambito numerico compatibile con le ricorrenti raccomandazioni di un organismo umanitario sovranazionale i cui componenti hanno più volte ispezionato l'istituto nel corso di questi ultimi anni e minacciato censure in capo al Governo in mancanza di atti risolutivi del problema di gravissimo affollamento verificato durante ogni visita;

il provveditore regionale si è adoperato di conseguenza, pur nella consapevolezza che, con gli strumenti normativi a disposizione, non avrebbe potuto muoversi agilmente e con rapidità, e comunque egli ha affrontato il problema con determinazione tanto da essere pervenuto, malgrado le numerose difficoltà, in prossimità della meta;

a questo punto il Dap ha inopinatamente esentato il provveditore regionale dalla prosecuzione del lavoro mediante l'affidamento dell'incarico di sfollare S. Vittore ad un provveditore di altra regione, ma dotato di poteri eccezionali (quale quello di disporre il trasferimento dei detenuti in carceri di altre regioni, in chiaro contrasto con la previsione normativa che affida la relativa competenza unicamente all'amministrazione centrale), nel traspa-

rente proposito di esautorare il provveditore territorialmente competente perché ritenuto evidentemente responsabile dell'alto numero delle presenze da ultimo verificato nell'istituto, e di portare l'opera a compimento con l'auspicata rapidità attraverso l'affrancamento del nuovo incaricato dai vincoli e dagli orpelli che hanno invece condizionato il lavoro del provveditore titolare;

le elevate presenze riscontrate da ultimo sono da ascrivere alla non puntuale traduzione dei detenuti raggiunti da formale provvedimento, provveditoriale o dipartimentale, di trasferimento;

pertanto, il provvedimento ministeriale che ha dirottato l'incarico di sfollare S. Vittore ad un funzionario diverso da quello naturale si configura ingiustamente punitivo, delegittimante ed umiliante per il provveditore della Lombardia, oltre che privo di utilità e fonte di maggiori spese per lo Stato atteso che all'atto del suo intervento il lavoro era pervenuto a buon punto;

*l'iter* sarebbe stato ultimato in breve tempo: comunque, per velocizzarne il corso, i poteri eccezionali conferiti al nuovo incaricato ben potevano essere attribuiti prima al provveditore titolare, il quale invece ha dovuto districarsi tra una miriade di pastoie burocratiche —

quali siano stati i motivi per i quali l'amministrazione penitenziaria ha adottato un così grave ed inopportuno provvedimento e se ritenga di rivalutarlo in vista di una sua auspicabile revoca. (4-09715)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura ha ravvisato, nel corso dell'ultima visita in Italia compiuta nel mese di novembre scorso, una situazione di intollerabile sovraffollamento nel carcere di San Vittore.*

*Peraltro, pur essendo stato avviato in sede locale un programma di trasferimento di detenuti, non era stato possibile ottenere*

*un drastico sfollamento che riportasse l'istituto in condizioni di vivibilità.*

*In considerazione della particolare complessità e delicatezza della questione, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto opportuno attribuire un incarico ad hoc ad un dirigente superiore di provata esperienza e professionalità.*

*Con tale incarico, che è limitato a tale specifica incombenza, non si è inteso in alcun modo esautorare il Provveditore regionale di Milano dalle proprie competenze.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

SETTIMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

*i cittadini che vivono nell'area di Genzano di Roma non possono fare completo affidamento sul « telefonino » per comunicare, per la quasi totale assenza di segnale;*

*le numerose aziende ed i molti professionisti che operano nell'area dei Castelli romani si trovano spesso a dover fare i conti con una « copertura » insufficiente del territorio, che impedisce loro di usufruire di uno strumento di comunicazione snello ed efficace, quale la telefonia cellulare, nello svolgimento delle loro attività;*

*il telefono cellulare va ormai considerato un mezzo entrato a far parte dei bisogni e delle esigenze dei cittadini; pertanto, la Telecom, che gestisce la rete, ha l'obbligo di assicurare il servizio;*

*a seguito della scarsità di segnale, nel bel mezzo di una comunicazione, accade spesso che cada la linea con gravi conseguenze in merito ai costi: a tal riguardo si potrebbe ipotizzare una richiesta di rimborso per le telefonate, che si pagano e non si effettuano;*

*i cittadini di Genzano di Roma hanno recentemente dato vita ad una raccolta di firme per chiedere nuovamente il « potenziamento della rete di telefonia cellulare, attraverso l'installazione di un ripetitore » nell'area della città;*

*la Telecom ha più volte assicurato, anche con lettere inviate all'interrogante, che i lavori erano in corso —:*

*quali provvedimenti intenda adottare al fine di sollecitare la realizzazione di interventi volti a potenziare la « copertura » della zona ed a consentire in tal modo la piena utilizzazione dei terminali di telefonia cellulare. (4-08456)*

RISPOSTA. — *A riguardo si ritiene opportuno far presente che i risultati ottenuti nel settore della telefonia radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti se si considera che al 31 dicembre 1996 la copertura della rete TACS da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 72 per cento del territorio e del 95,7 per cento della popolazione; per quanto riguarda la copertura della rete GSM (tecnica numerica) la percentuale raggiunta era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione, da parte della TIM mentre raggiungeva la percentuale del 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione per la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.*

*Dagli accertamenti tecnici esperiti dalla concessionaria TIM al fine di verificare i valori della copertura radioelettrica nel comune di Genzano di Roma è emerso che il livello è in linea con la media nazionale; tuttavia nel programma di ampliamento della rete relativo al 1997 è stata prevista la realizzazione, da parte della medesima TIM, di una stazione radio-base ad Ariccia che consentirà un miglioramento del servizio nella zona in esame.*

*Da parte sua la concessionaria OPI, nel precisare che dall'anno scorso sono attivi i siti di Aprilia (dal 6.3.1996), di Piano (dal 12.6.1996) e di Ariccia (31.7.1996), ha comunicato di essere in attesa dei necessari permessi della Regione e della sovrintendenza del Lazio per avviare i lavori relativi all'attivazione di un sito a Genzano.*

*Entrambe le concessionarie, infine, hanno assicurato che ulteriori interventi — se dopo le già previste realizzazioni dovessero risultare necessari — verranno inseriti nei futuri programmi di sviluppo, al fine di soddisfare le esigenze della locale popolazione.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

STANISCI e FAGGIANO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

la Telecom Italia, nell'ambito del processo di razionalizzazione della struttura aziendale con la fusione delle cinque società telefoniche, ha proceduto in alcune realtà alla soppressione di uffici periferici, eliminando sul territorio ruoli di crescita professionale e posti di lavoro; l'Amministratore delegato ha fissato come obiettivo primario la soddisfazione del cliente, ha asserito che nella fusione e ristrutturazione della sua azienda non è stato perso alcun posto di lavoro ed ha dichiarato che la produttività della Telecom Italia è la più elevata di quella della British Telecom, della France Telecom, della Deutsch Tele-com;

in alcune realtà l'eliminazione di tutti gli sportelli aperti al pubblico e l'accentramento di molti sportelli telefonici hanno arrecato al cliente notevoli disagi anzi hanno reso anonimo ed impersonale il rapporto azienda-cliente;

tale ristrutturazione ha accentrato tutte le posizioni lavorative decisionali e di coordinamento spostando numerosi dipendenti dal territorio periferico in centri sovraffollati; in questa maniera si potrebbe rendere disagiata il lavoro e, quindi, costringere il dipendente alle dimissioni —:

quali motivi e quali esigenze di urgenza abbiano spinto il *top management* dell'azienda Telecom a chiudere in Brindisi alcuni reparti e, tra questi, l'ufficio tecnico, denominato Centro lavoro prodotti e si-

stemi, che sul territorio rappresenta l'unica interfaccia dei numerosi clienti locali che svolgono attività imprenditoriali e/o di servizio. (4-07500)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.*

*Non si è mancato tuttavia di interessare la concessionaria Telecom la quale ha significato che a seguito della fusione per incorporazione in SIP delle concessionarie Italcable, Intel, Telespazio e Sirm avvenuta il 18 agosto 1995 con la creazione della società Telecom Italia, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle aziende confluite nella Telecom, al fine di evitare duplicazioni e rendere più efficace il processo produttivo.*

*La ristrutturazione territoriale recentemente attuata ha previsto la riorganizzazione delle varie direzioni generali attraverso la creazione di alcuni uffici, l'accorpamento di altri già esistenti, la diversificazione dei compiti espletati, allo scopo di raggiungere il doppio obiettivo della massima soddisfazione delle esigenze dell'utenza e del contenimento dei costi.*

*Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, prevede ancora oggi una capillare presenza di uffici su tutto il territorio nazionale — anche nelle regioni del Mezzogiorno — ed è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte, il 1° agosto 1995 ed il 5 dicembre 1996 con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e mobilità del personale.*

*Tale accordo, infatti, individua soluzioni innovative e flessibili idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, con conseguente limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale, tant'è che le riduzioni effettuate sono state soltanto quelle relative ai casi di cessazioni*

volontarie o prepensionamenti senza necessità di fare ricorso a procedure straordinarie e traumatiche.

*Le motivazioni di ordine organizzativo degli interventi di accentramento di alcune funzioni aziendali, — ha proseguito la concessionaria — rispondono a logiche di maggiore efficienza tecnologica, operativa ed economica, e sono, di volta in volta, adottate tenendo conto delle diverse situazioni.*

*Nel caso particolare indicato nell'atto parlamentare cui si risponde, la recente soppressione del centro di lavoro prodotti sistemi di Brindisi è conseguente alla globale ristrutturazione organizzativa attuata nel processo di assistenza tecnica dedicato alla clientela « business », così come specificamente previsto dal citato accordo del 5 dicembre 1996 sottoscritto con le organizzazioni sindacali ed in coerenza con il contesto fortemente competitivo del mercato delle TLC.*

*Tale intervento non ha comportato ricadute di apprezzabile rilievo sul personale della suddetta struttura, sulle modalità di erogazione delle attività di competenza e soprattutto sul livello qualitativo del servizio fornito alla clientela locale ed, invero, il personale applicato al presidio tecnico diretto nei confronti della clientela non è stato interessato da provvedimenti di mobilità.*

*A seguito della attribuzione delle attività di accettazione reclami per guasti su « sistemi di commutazione privata e trasmissione dati su linea commutata » (servizio telefonico « 183 ») e di gestione lavori presso la « direzione territoriale clienti business » con sede a Napoli, le due unità impiegate del reparto in esame sono state riallocate nella sede Telecom di Brindisi, presso il centro di lavoro servizi di utenza.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

STANISCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decreti ministeriali del 14 novembre 1996, pubblicati il 10 dicembre 1996

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289, venivano sopprese, a far data dal 10 marzo 1997, le sezioni distaccate della pretura circondariale di San Vito dei Normanni (Brindisi) e di Oria (Brindisi);

il comune di Oria ricorreva al Tar del Lazio — sezione di Roma, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di soppressione della sua sezione distaccata della pretura;

il Tar adito, accogliendo l'istanza, disponeva la sospensiva del citato decreto —:

se non ritenga, per ragioni di opportunità di sospendere l'efficacia del decreto di soppressione riguardante la sezione distaccata della pretura di San Vito dei Normanni, per evitare la illogica disparità di situazione venutasi a creare fra i due comuni in conseguenza della decisione del Tar Lazio; tale richiesta si ritiene oltremodo necessaria in quanto nel comune di San Vito dei Normanni sono state fissate per il 27 aprile 1997 le elezioni amministrative ed il passaggio delle competenze — dalla sottocommissione elettorale di San Vito dei Normanni alla commissione di Brindisi — comporterà indubbi ritardi e disguidi nella procedura elettorale già in corso. (4-08119)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quelle di Oria accorpata a quella di Francavilla Fontana e quella di San Vito dei Normanni accorpata alla pretura circondariale di Brindisi.

*I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.*

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei Presidenti delle Corti di Appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati « filtrati » limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con una bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i capi delle Corti perché si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di San Vito dei Normanni. Non è stato invece possibile seguire lo stesso criterio per la sezione di Oria in relazione alla sua distanza dalla sede circondariale ed alla presenza, lungo il tragitto per raggiungerla della sezione distaccata di Francavilla Fontana allo stato non sopprimibile.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del Giudice di pace che costi-

tuisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e — nel disegno governativo — ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Il Comune di Oria ha proposto ricorso al T.A.R. contro l'atto in questione. Il Tribunale ha sospeso l'esecuzione del provvedimento.

Analogo ricorso proposto dal Comune di San Vito dei Normanni è stato dichiarato tardivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
Flick.

STEFANI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

dopo alcuni anni di assestamento nel mercato dei servizi offerti via telefono, si può ora affermare che i servizi più radicati siano quelli a carattere erotico caratterizzati dal prefisso teleselettivo « 00 »;

spesso i servizi in questione vengono pubblicizzati in maniera ambigua e truffaldina su giornali, riviste e televisioni di dubbia moralità, promettendo fugaci esperienze a sfondo sessuale (anche se solo via telefono) con prorompenti signorine o levigati giovanotti, ubicati nelle parti più recondite del pianeta;

tali pubblicità indicano, anche se con carattere a corpo sette, che trattasi di tariffa internazionale;

l'applicazione della tariffa internazionale richiesta dalla Telecom pare essere esigibile solo nel caso in cui la chiamata sia veramente internazionale, ossia che varchi i confini dello Stato e che raggiunga un utente posto in territorio straniero;

sembra però che le telefonate a tariffa internazionale non arrivino all'altro capo del globo, ma che, grazie a centrali computerizzate, rimbalzino all'interno dei nostri territori e fluiscono poi a Roma o in zone limitrofe;

sembra inoltre che a tale scopo vengano utilizzate centrali telefoniche computerizzate della stessa Telecom Italia spa —:

se tutto ciò corrisponda al vero;

in caso affermativo, come si intenda tutelare gli utenti dal rischio di truffe telefoniche;

se non sia opportuno effettuare controlli severi sulla struttura della Telecom Italia spa, al fine di capire quali e di chi siano le responsabilità di questa presunta truffa, all'interno della concessionaria dei telefoni di Stato. (4-06264)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo comunica che l'applicazione delle tariffe internazionali da parte della concessionaria Telecom alle chiamate che iniziano con il prefisso teleselettivo « 00 » — cui fa riferimento la S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — appare in linea con il servizio offerto agli utenti che effettuano tali chiamate (pagando tariffe internazionali), in quanto la comunicazione viene inoltrata utilizzando centrali internazionali che effettivamente trasportano le telefonate al paese di destinazione senza possibilità di « ritorno » sulla rete nazionale.*

*Da parte sua, questo Ministero, nell'ambito dell'attività di vigilanza che è tenuto ad espletare, svolge specifiche azioni di monitoraggio al fine di verificare il rispetto degli obblighi contenuti nell'articolo 34 della legge 31 gennaio 1996, n. 61, il cui comma 2 dispone « I membri si riservano il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralità pubblica ».*

*Pertanto, qualora si riscontri palese violazione a quanto previsto si procede all'irrogazione del provvedimento sanzionatorio dando comunicazione immediata della disattivazione disposta al gestore della rete per gli adempimenti di competenza.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

**STEFANI.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'entrata in vigore, il 3 ottobre 1995, del decreto ministeriale n. 385 del 13 luglio 1995, che sostanzialmente introduceva, dopo due anni di caos, una minima regolamentazione nel settore dei servizi Audiotel e che imponeva agli utenti la scelta di tali servizi mediante richiesta scritta alla Telecom Italia, si è notato un crollo vertiginoso dell'utilizzo di tali servizi;

la normativa venne introdotta a seguito di numerose lamentele e sospetti che il traffico telefonico addebitato in bolletta come « 144 » fosse in realtà erroneamente inserito in fattura dalla Telecom agli ignari utenti;

la Telecom Italia ha sempre sostenuto che i fruitori dei servizi « 144 » erano reali;

il crollo di tali utenze ha però rafforzato i dubbi iniziali sulla mancanza di consapevolezza dei malcapitati in tali costose situazioni, visto che di utenze richieste per tale tipo di servizio telefonico ce ne sono state veramente poche —:

come vengano valutati tali dati e circostanze;

se non si ritenga doveroso rivedere, e sanare, la posizione debitoria degli ignari utenti ai quali è stato addebitato l'uso delle linee « 144 ». (4-06266)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che i servizi audiotex e videotex sono attualmente disciplinati dal decreto ministeriale del 13 luglio 1995, n. 385 recante il regolamento sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex e dal d.P.R. 4 settembre 1995, n. 420 concernente le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 che ha recepito ed attuato la direttiva 90/388/CEE relativa alla liberalizzazione di alcuni servizi di telecomunicazioni.*

*Il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 385/1995, in particolare, ha disciplinato l'espletamento dei servizi audiotex e videotex regolando il comportamento e le responsabilità dei gestori di tali servizi ed il contenuto delle informazioni messe a disposizione degli utenti; prevede altresì la facoltà dell'utente per la disabilitazione permanente e per la autodisattivazione dei servizi predetti.*

*Atteso che il decreto in questione nulla dispone per il passato, le conversazioni effettuate anteriormente alla data di emanazione del decreto medesimo rimangono disciplinate dalla normativa precedente con conseguente applicazione delle disposizioni tariffarie allora in vigore.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

VENDOLA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Alfredo Calvo, di Torre a Mare (Bari), nel 1986 pubblicò una inserzione su un giornale nella quale si diceva disponibile ad offrire un rene o un occhio in cambio di lavoro;

quella inserzione non sollecitò alcuna istituzione ad intervenire;

in seguito, fu offerto al signor Calvo un posto di lavoro in cambio di un rene; la proposta fu accolta e, nel corso dello stesso 1986, vi fu l'operazione con l'asportazione del rene e il conseguente trapianto;

in seguito la persona beneficiata non onorò l'impegno assunto e, una volta sistemata la propria personale situazione di bisognoso di trapianto, sparì;

sono dunque oltre dieci anni che il signor Alfredo Calvo, invalido al 46 per cento, vive solo di beneficenza e non riesce a trovare udienza presso alcuna istituzione;

il sindaco di Bari non ha mai ritenuto di dover neppure offrire un minuto di

udienza al signor Calvo, la cui situazione di precarietà e disperazione si aggrava di giorno in giorno;

il caso del signor Calvo ha scosso l'opinione pubblica nazionale ed è stato oggetto spesso dell'attenzione dei mass-media —:

quali interventi urgenti si intenda assumere per offrire una risposta positiva alla elementare domanda di vita e di lavoro di un uomo che donò un organo e fu da tutti abbandonato al suo destino.

(4-08144)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo in oggetto rappresento quanto segue.*

*Premetto che i problemi connessi a soggetti in condizione di disagio sociale sono all'attenzione costante del Dipartimento da me presieduto e che, al riguardo, è in via di reistituzione la Commissione di indagine sulla povertà e l'emarginazione, strumento utilissimo per monitorare situazioni di particolare precarietà e indigenza.*

*La specifica condizione del signor Calvo Alfredo rientra certamente nel più ampio quadro di una fascia di popolazione che non può non essere valutata anche e soprattutto da parte di organismi locali.*

*Risulta, comunque, che il Servizio Sociale dell'Amministrazione Comunale di Bari abbia effettuato numerosi interventi in favore del signor Calvo. Nel 1987 gli è stato infatti assegnato un alloggio di ERP, successivamente volturato alla moglie dopo la sentenza di separazione dalla medesima. La Ripartizione Solidarietà Sociale ha altresì versato alla persona in parola un contributo straordinario di lire 3.000.000 nell'anno 1995 e di lire 1.000.000 nel 1996.*

*Risulta, infine, che la comprensibile e condivisibile situazione del sig. Calvo sia tuttora all'attenzione del Capo di gabinetto del Sindaco di Bari, dal quale è stato più volte ricevuto e ascoltato anche in passato.*

Il Ministro per le solidarietà sociale: Turco.